

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1 ^a Senato)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (XII Camera e 12 ^a Senato)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	28
COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)	»	38
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	40
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	74
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	75
GIUSTIZIA (II)	»	85

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	<i>Pag.</i>	97
DIFESA (IV)	»	98
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	99
FINANZE (VI)	»	114
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	118
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	119
AFFARI SOCIALI (XII)	»	133
AGRICOLTURA (XIII)	»	139
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	166
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	167

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla riunione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. C. 953 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) 4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106. C. 968, approvata dal Senato (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) 6

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE. — Intervengono il relatore per la VI Commissione Giovanni Currò e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla riunione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti.

Fabiana DADONE, *presidente*, nell'illustrare ai componenti del Comitato gli elementi emersi nella consueta riunione di inizio Legislatura della Conferenza dei presidenti di Commissione, svoltasi il 24 luglio, sottolinea in primo luogo come l'incontro si sia articolato intorno a tre principali argomenti: la programmazione dei lavori e i rapporti Aula-Commissioni, l'effettività dell'esame in sede referente e le tematiche attinenti ad aspetti concreti

del lavoro dei diversi organismi parlamentari quali le missioni, la pubblicità dei lavori e l'uso delle risorse digitali.

Con riferimento a tali aspetti, è stato evidenziato da parte del Presidente della Camera che sono allo studio alcune significative innovazioni: dovrebbe ad esempio essere compiuto uno sforzo per garantire orari certi per le sedute delle Commissioni (alcune « ore aggiuntive » potrebbero essere individuate nelle mattine del mercoledì e del giovedì facendo avviare le votazioni in Assemblea a partire dalle ore 11); è stato raccomandato, in attesa di un'apposita riforma regolamentare, di promuovere un tempestivo avvio dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare assegnate alle Commissioni; è stato annunciato l'avvio di una riflessione, in sede di Giunta per il Regolamento, sull'opportunità di introdurre il principio della presentazione esclusivamente in formato digitale degli emendamenti.

Rinvia però, i componenti del Comitato, per ulteriori dettagli in merito, alle comu-

nicazioni che eventualmente saranno rese dai presidenti delle Commissioni permanenti di cui fanno parte.

Si sofferma quindi su quanto emerso per quanto concerne l'ambito di competenza del Comitato. Al riguardo, rileva in primo luogo che il Presidente ha richiamato il rilievo fondamentale, ai fini di una compiuta istruttoria legislativa, dei pareri sui progetti di legge.

In questo quadro, è stato fatto un significativo riferimento al Comitato per la legislazione. Il Presidente ha infatti definito di fondamentale importanza il tema della qualità e della semplificazione legislativa, invitando anche i presidenti delle Commissioni permanenti a costituire specifici comitati permanenti all'interno delle Commissioni, che possano affrontare il tema per ciascuno degli ambiti di competenza delle Commissioni. A questo si collega ovviamente l'attività del Comitato per la legislazione, il cui ruolo nel processo legislativo è, secondo il Presidente, da rafforzare; il Presidente ha avanzato, al riguardo, due specifiche proposte. Da un lato, ha chiesto di valutare l'opportunità di favorire il coinvolgimento del Comitato anche al di là dei casi in cui esso è competente di «diritto» (vale a dire i decreti-legge, i progetti di legge delega e i progetti recanti norme di delegificazione); si tratterebbe in altre parole di agevolare un più ampio ricorso alla facoltà per un quinto dei componenti della Commissione competente, di richiedere il parere del Comitato sui progetti di legge (ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4 del Regolamento) e sugli schemi di atti normativi (ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3) sottoposti all'esame della Commissione. Dall'altro lato, è stato richiesto di assicurare la piena applicazione dell'articolo 16-bis, comma 3 del Regolamento che prevede la partecipazione del relatore della Commissione competente, oltre che del rappresentante del Governo, ai lavori del Comitato. A tale ultimo proposito rileva che si tratta di uno sforzo che il Comitato sta già compiendo.

Ricorda poi che il Presidente ha anche invitato a garantire un maggiore recepimento da parte delle Commissioni, attraverso l'approvazione di specifici emendamenti, delle condizioni e delle osservazioni contenute nei pareri del Comitato. A tale proposito, registra con soddisfazione il fatto che a quattro osservazioni contenute nel parere reso dal Comitato sul disegno di legge C. 924 di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018 («DL dignità») i relatori sul provvedimento hanno ritenuto di dare seguito, affrontando i problemi posti con appositi emendamenti da loro presentati (si tratta degli emendamenti 1.49, 3.46, 04.01 e 6.8).

In conclusione segnala che nelle parole del Presidente della Camera le proposte avanzate per far funzionare meglio il Comitato a Regolamento invariato non pregiudicano comunque la possibilità di riforme regolamentari, cui pure è stato fatto riferimento.

Al riguardo, ritiene che il Comitato potrebbe avviare una riflessione al fine di pervenire, ove possibile, a una proposta di riforma del Regolamento condivisa sul suo ruolo e i suoi poteri. Propedeutico a questa riflessione potrebbe essere lo svolgimento, dopo la pausa estiva, di cicli di audizioni informali su specifiche tematiche che si riserva, raccogliendo anche le proposte dei componenti del Comitato, di individuare.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

C. 953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del

provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 953 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il decreto-legge si compone di tre articoli; l'articolo 1 rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica tra privati; l'articolo 2 provvede alla copertura finanziaria mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore; in tal senso il provvedimento presenta un contenuto circoscritto e corrispondente al titolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 924 di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto "decreto dignità") è stato presentato l'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo che riproduce il contenuto del provvedimento in esame, provvedendo altresì ad inserire nel disegno di legge di conversione un comma per abrogare il decreto-legge n. 79 del 2018 e farne salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza; è presumibile quindi che il contenuto del provvedimento in esame confluirà nella legge di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018;

si tratta di un modo di procedere non privo di precedenti ma costantemente censurato dal Comitato per la legislazione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa alla necessaria omogeneità delle leggi di con-

versione e non solo dei decreti-legge; da ultimo, nella scorsa Legislatura, in occasione dell'esame del disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016 (relativo agli eventi sismici del 2016), nel quale era confluito il decreto-legge n. 205 del 2016, il Comitato, nel parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016, aveva raccomandato di "evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari";

pur segnalando quindi con preoccupazione tale aspetto il Comitato non può però, allo stato, che esprimersi sul testo del provvedimento sottoposto al suo esame che, in sé, non appare presentare profili problematici;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.

C. 968, approvata dal Senato.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fabiana DADONE, *presidente*, comunica che la relatrice sul provvedimento presso la XII Commissione Affari sociali, onorevole Boldi, ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla seduta. Quindi, in sostituzione del relatore, che pure ha informato il Comitato di non poter presenziare alla seduta, formula, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 968 e rilevato che:

il progetto di legge è composto di un solo articolo sostanziale che dispone la proroga della delega per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi previsti dalla legge n. 106 del 2016 in materia di Terzo Settore;

l'articolo 1, comma 7, della legge n. 106 del 2016 prevede infatti che i decreti legislativi integrativi e correttivi possano essere adottati entro dodici mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei de-

creti legislativi attuativi della delega; il provvedimento in esame eleva tale termine a sedici mesi;

per effetto dell'eventuale approvazione definitiva del progetto di legge, il termine per l'esercizio della delega risulterà prorogato dal 3 agosto 2018 al 3 dicembre 2018 per l'adozione dello schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore" (Atto n. 33), attualmente all'esame della XII Commissione Affari sociali;

sempre in forza dell'eventuale approvazione definitiva del provvedimento, risulterebbe altresì riaperto – e in tal senso si verifica un "differimento" e non una "proroga" – il termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi ai seguenti decreti legislativi:

1) decreto legislativo n. 111 del 2017 in materia di 5 per mille, entrato in vigore il 19 luglio 2017; in questo caso, il termine per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi, scaduto il 19 luglio 2018 verrebbe differito al 19 novembre 2018;

2) decreto legislativo n. 112 del 2017 in materia di impresa sociale, entrato in vigore il 20 luglio 2017; in questo caso, il termine per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi, scaduto il 20 luglio 2018 verrebbe differito al 20 novembre 2018;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.45.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente in materia di accertamento di subentranti	7
Comunicazioni del presidente	8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 8.55.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 11.40.

Comunicazioni del presidente in materia di accertamento di subentranti.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che, a seguito della cessazione dal mandato parlamentare dei deputati Massimiliano Fedriga e Claudia Maria Terzi – in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione – di cui la Camera ha preso atto rispettivamente nelle sedute dell'8 maggio e 27 giugno 2018, si sono resi vacanti due seggi attribuiti alla lista n. 4 – Lega nella IX circoscrizione Friuli-Venezia

Giulia e alla lista n. 14 – Lega nella III Circoscrizione Lombardia 1.

Al fine di procedere alla attribuzione di tali seggi, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, accerti che:

la candidata che, nella stessa lista n. 4 – Lega nella IX Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito del collegio plurinomiale 01, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista, risulta essere Aurelia Bubisutti;

il candidato che, nella stessa lista n. 14 – Lega nella III Circoscrizione Lombardia 1, nell'ambito del collegio plurinomiale 02, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista, risulta essere Luca Toccalini.

Di tali accertamenti darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

Comunica inoltre che l'on. David Ermini è stato eletto nei giorni scorsi componente del Consiglio superiore della magistratura, carica incompatibile con quella di deputato a norma dell'articolo 104 della Costituzione. Considerato che l'on. Ermini

potrà verosimilmente optare per la carica presso il CSM, ritiene opportuno procedere all'accertamento preventivo del subentrante. Constatato che la lista n. 15 – Partito Democratico, nella XII circoscrizione Toscana, nell'ambito del collegio plurinomiale 03, non presenta candidati disponibili, è cioè « incapiente », e occorre procedere ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, propone che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, che il candidato che, nella lista n. 15 – Partito Democratico, nella XII circoscrizione Toscana, nell'ambito del collegio plurinomiale 01, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Umberto Buratti.

La Giunta concorda.

Comunicazioni del presidente.

Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che tra i primi adempimenti della Giunta figura l'istituzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento, di un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta in proporzione alla consistenza dei gruppi. Il Comitato è presieduto da due coordinatori nominati dal Presidente.

Secondo quanto convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi in data odierna, il Comitato sarà composto da 12 deputati (come già avvenuto nelle scorse due legislature), di cui 7 ai gruppi di maggioranza e 5 dei gruppi di opposizione, secondo le seguenti proporzioni:

4 componenti per il gruppo Movimento 5 Stelle;

3 componenti per il gruppo Lega-Salvini Premier;

1 componente per il gruppo Partito Democratico;

1 componente per il gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente;

1 componente per il gruppo Fratelli d'Italia;

1 componente per il gruppo Liberi e Uguali;

1 componente per il gruppo Misto.

Sulla base di tale ripartizione e delle designazioni testé pervenute dai gruppi, il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze sarà pertanto composto dai seguenti deputati: Maria Soave Alemanno, Emanuele Cestari, Fabiana Dadone, Giuseppe D'Ambrosio, Felice Maurizio D'Ettore, Cosimo Maria Ferri, Alberto Luigi Gusmeroli, Marco Maggioni, Ciro Maschio, Martina Parisse, Serse Soverini e Nicola Stumpo.

I deputati Marco Maggioni e Felice Maurizio D'Ettore, vicepresidenti della Giunta, assumono l'incarico di coordinatori del Comitato, rispettivamente, per i profili attinenti alle ineleggibilità e decadenze, il primo, e per i profili attinenti alle incompatibilità, il secondo.

Precisa inoltre che il Comitato costituisce una mera sede istruttoria nella quale, per prassi, non si procede a votazioni o, se vi si procede, si evitano per consuetudine votazioni contrastate ovvero si adotta una modalità di voto ponderato: ogni deliberazione è, infatti, riservata alla Giunta plenaria, che può sempre assumere deliberazioni contrarie rispetto alle proposte del Comitato medesimo.

A seguito della costituzione del Comitato, invita il coordinatore per la parte relativa alle incompatibilità ad avviare quanto prima l'istruttoria in merito alla posizione di due deputati che ricoprono la carica di sindaco in comuni superiori a 15.000 abitanti, considerato che tali cariche sono incompatibili con quella di deputato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Nomina dei relatori per la verifica dei poteri.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che il procedimento per la verifica dei risultati elettorali prende avvio con la nomina dei relatori, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento della Giunta. Alla luce delle previsioni regolamentari e tenuto conto del vigente sistema elettorale, occorrerà procedere alla nomina dei seguenti relatori:

28 relatori circoscrizionali, nominati in applicazione di un meccanismo automatico in base al quale ciascun relatore circoscrizionale è individuato a turno in ragione di età (per prassi a partire dal più anziano) e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni nazionali, in modo che nessun componente possa essere relatore per la circoscrizione nella quale è stato eletto (articolo 10, comma 1, del regolamento della Giunta);

un relatore incaricato di riferire sui calcoli o assegnazioni effettuati su base nazionale (articolo 10, comma 2, del regolamento della Giunta); al riguardo, nelle ultime due legislature si è posta la questione relativa alla nomina del relatore nazionale: l'articolo 10, comma 2, del regolamento della Giunta prevede che – analogamente a quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo 10 per i relatori circoscrizionali – l'incarico di relatore sui calcoli o le assegnazioni effettuati su base nazionale non possa essere affidato ad un deputato proclamato in conseguenza di tali operazioni. A tale riguardo segnala che già a partire dalla XV legislatura, su conforme parere della Giunta per il regolamento (cui la questione era stata deferita dal Presidente della Camera), il Presidente della Giunta delle elezioni (sedute del 14 giugno 2006, del 5 giugno 2008 e del 21 maggio 2013) ha riservato per se medesimo l'incarico di relatore su base nazionale. Pertanto, in conformità ai precedenti della XV, della XVI e della XVII legislatura, anche nell'attuale legislatura il Presidente della Giunta potrebbe ricoprire l'incarico di relatore su base nazionale;

uno o più relatori per la circoscrizione Estero; in assenza di una espressa disciplina regolamentare al riguardo, il Presidente della Giunta, in conformità ai precedenti della XV, della XVI e della XVII legislatura, potrebbe nominare due correlatori (uno appartenente ai gruppi di maggioranza, l'altro ai gruppi di opposizione) per l'intera circoscrizione Estero. Quanto all'individuazione dei suddetti relatori e, sempre in conformità ai precedenti delle ultime due legislature, gli incarichi di correlatori per la circoscrizione Estero potrebbero essere affidati ai due componenti della Giunta che, in rappresentanza, rispettivamente, dei gruppi di maggioranza e di opposizione, risultino più anziani per età: si tratta, in particolare, dell'on. Umberto Del Basso De Caro (gruppo Partito Democratico) e dell'on. Alberto Luigi Gusmeroli (gruppo Lega-Salvini Premier).

In merito all'individuazione dei relatori per le circoscrizioni territoriali, fa preliminarmente presente che tale ruolo è incompatibile con quello di relatore per le operazioni effettuate su base nazionale per un espresso divieto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del regolamento della Giunta.

Nominati il relatore incaricato di riferire sui calcoli o assegnazioni effettuati su base nazionale e i due correlatori per la circoscrizione Estero, si può pertanto procedere a designare, tra i restanti componenti della Giunta, i ventotto relatori per le circoscrizioni nazionali, secondo il sopra ricordato meccanismo automatico, avvertendo che per la XXVII Circoscrizione – Valle d'Aosta e per la XXVIII Circoscrizione – Trentino Alto Adige l'incarico di relatore sarà affidato per entrambe al deputato più giovane per età.

Comunica quindi l'elenco dei relatori per la verifica dei poteri nelle singole circoscrizioni, formato secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del regolamento della Giunta delle elezioni:

Circoscrizione Estero: Umberto Del Basso De Caro e Alberto Luigi Gusmeroli;

I Circoscrizione – Piemonte 1: Pietro Pittalis;

II Circoscrizione – Piemonte 2: Felice Maurizio D’Ettore;

III Circoscrizione – Lombardia 1: Serse Soverini;

IV Circoscrizione – Lombardia 2: Gregorio Fontana;

V Circoscrizione – Lombardia 3: Nicola Stumpo;

VI Circoscrizione – Lombardia 4: Giusi Bartolozzi;

VII Circoscrizione – Veneto 1: Cosimo Maria Ferri;

VIII Circoscrizione – Veneto 2: Maria Soave Alemanno;

IX Circoscrizione – Friuli Venezia Giulia: Ciro Maschio;

X Circoscrizione – Liguria: Martina Nardi;

XI Circoscrizione – Emilia-Romagna: Giorgia Andreuzza;

XII Circoscrizione – Toscana: Lisa Noja;

XIII Circoscrizione – Umbria: Emanuele Cestari;

XIV Circoscrizione – Marche: Sara De Angelis;

XV Circoscrizione – Lazio 1: Cristian Invernizzi;

XVI Circoscrizione – Lazio 2: Giuseppe D’Ambrosio;

XVII Circoscrizione – Abruzzo: Marco Maggioni;

XVIII Circoscrizione – Molise: Davide Galantino;

XIX Circoscrizione – Campania 1: Devis Dori;

XX Circoscrizione – Campania 2: Stefania Ascari;

XXI Circoscrizione – Puglia: Anna Bilotti;

XXII Circoscrizione – Basilicata: Fabiana Dadone;

XXIII Circoscrizione – Calabria: Alessandro Sorte;

XXIV Circoscrizione – Sicilia 1: Martina Parisse;

XXV Circoscrizione – Sicilia 2: Alessandro Melicchio;

XXVI Circoscrizione – Sardegna: Elisa Siragusa;

XXVII Circoscrizione – Valle d’Aosta: Alessandro Amitrano;

XXVIII Circoscrizione – Trentino Alto Adige: Alessandro Amitrano.

Riserva inoltre a se stesso, in qualità di presidente della Giunta, l’incarico di relatore per le operazioni effettuate su base nazionale, previsto dall’articolo 10, comma 2, del regolamento della Giunta.

Avverte, infine, che la Giunta, se non vi sono obiezioni, sarà convocata, di norma, il martedì alle ore 12.30 circa.

Gregorio FONTANA (FI) facendo seguito ad una richiesta già presentata al Presidente della Camera nelle more della costituzione della Giunta, chiede che vengano resi disponibili i dati elettorali trasmessi alla Camera dagli Uffici centrali circoscrizionali relativi alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, nel preannunciare un orientamento favorevole, peraltro conforme ai precedenti della scorsa legislatura, si riserva di fornire una risposta alla richiesta avanzata dal deputato Fontana già nella prossima seduta della Giunta.

La seduta termina alle 11.55.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza
del presidente Andrea DELMASTRO
DELLE VEDOVE.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Matteo Salvini, sulle linee programmatiche (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 12

AUDIZIONI

Mercoledì 25 luglio 2018. – Presidenza del presidente della 1^a Commissione del Senato Stefano BORGHESI. – Interviene il Ministro dell'interno Matteo Salvini.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro dell'interno, Matteo Salvini, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Stefano BORGHESI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Introduce quindi l'audizione.

Intervengono sull'ordine dei lavori i senatori Andrea MARCUCCI (PD) e Dario PARRINI (PD), ai quali risponde Stefano BORGHESI, *presidente*.

Il Ministro Matteo SALVINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti il deputato Giuseppe BRESCIA, *presidente della I Commissione della Camera*, la deputata Laura RAVETTO (FI), il senatore Dario PARRINI (PD), la senatrice Loredana DE PETRIS (MISTO – LeU), nonché i deputati Emanuele PRISCO (FdI) e Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), ai quali risponde il Ministro Matteo SALVINI.

Intervengono sull'ordine dei lavori Stefano BORGHESI, *presidente*, a più riprese, i deputati Gennaro MIGLIORE (PD) e Francesco Paolo SISTO (FI), nonché il senatore Dario PARRINI (PD).

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i senatori Luigi VITALI (FI-BP) e Luigi ZANDA (PD), la deputata Jole SANTELLI (FI) e il deputato Francesco Paolo SISTO (FI), ai quali risponde il Ministro Matteo SALVINI.

Stefano BORGHESI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad

altra seduta che sarà definita d'intesa con il Presidente della I Commissione della Camera.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, sulle linee programmatiche del dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 14

AUDIZIONI

Mercoledì 25 luglio 2018. – Presidenza del presidente della 7^a Commissione del Senato, Mario PITTONI. – Interviene il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, sulle linee programmatiche del dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Mario PITTONI, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per il seguito dell'audizione.

Mario PITTONI, *presidente*, ricorda che prosegue il dibattito, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Anna ASCANI (PD), la senatrice Barbara FIORIDIA (M5S), i deputati Gloria SACCANI JOTTI (FI), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), Angela COLMELLERE (Lega), Manuel TUZI (M5S), Luigi CASCIELLO (FI), Federico MOLLICONE (FdI) e Rossano SASSO (Lega), la senatrice Loredana RUSSO (M5S), i deputati Patrizia MARROCCO (FI), Vittoria CASA (M5S), Paolo LATTANZIO (M5S), Domenico FURGIUELE (Lega) e Paola FRASSINETTI (FdI).

Il ministro Marco BUSSETTI risponde a quesiti posti e rende ulteriori precisazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, sull'organizzazione dei lavori, i deputati Valentina APREA (FI), Marco MARIN (FI), Federico MOLLICONE (FdI) e Anna ASCANI (PD), nonché la senatrice Simona Flavia MALPEZZI (PD).

Mario PITTONI, *presidente*, dopo aver reso chiarimenti sull'organizzazione dei

lavori, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) della Camera dei deputati e 12^a (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra della salute, Giulia Grillo, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) .. 16

AUDIZIONI

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza della presidente della XII Commissione della Camera dei deputati, Marialucia LOREFICE. — Interviene la Ministra della salute, Giulia Grillo.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione della Ministra della salute, Giulia Grillo, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

La Ministra Giulia GRILLO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Elena CATTANEO (Aut (SVP-PATT, UV)), Vasco ERRANI (Misto (Liberi e Uguali)), Francesco ZAFFINI (FdI), Caterina BINI (PD), Paola BOLDRINI (PD), Marco SICLARI (FI-BP), Paola BINETTI (FI-BP), Maria RIZZOTTI (FI-BP), Laura STABILE (FI-BP), Sonia FREGOLENT (L-SP), Maria Domenica CASTELLONE (M5S), Raffaele MAUTONE (M5S) e i deputati Michela ROSTAN (LeU), Marcello GEMMATO (FdI), Stefano MUGNAI (FI), Paolo SIANI (PD), Elena CARNEVALI (PD) e Leda VOLPI (M5S).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta nella quale avrà luogo la replica della Ministra.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	17
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti <i>web</i> e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	17
ALLEGATO (Proposta di parere formulata dai relatori)	20

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione Mattia Fantinati.

La seduta comincia alle 13.05.

Sull'ordine dei lavori.

Giorgio MULÈ (FI) chiede alle Presidenze che le Commissioni riunite osservino un minuto di silenzio in memoria di Sergio Marchionne, amministratore delegato del gruppo FCA, scomparso da poche ore.

Giuseppe BRESCIA (M5S), *presidente*, invita i componenti delle Commissioni riunite a osservare un minuto di silenzio.

Le Commissioni osservano un minuto di silenzio.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Atto n. 24.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2018.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore per la I Commissione*, formula, d'intesa con il relatore per la IX Commissione, Capitanio, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Fa innanzitutto notare che tale proposta di parere, a dimostrazione della volontà della maggioranza di valorizzare la centralità del Parlamento e il confronto tra i gruppi, recepisce anche taluni spunti provenienti dalle opposizioni.

Soffermandosi quindi sull'osservazione recata dalla lettera *c)* della proposta di parere, rileva come essa, nel chiedere al Governo di valutare alcune modifiche al

provvedimento, intenda consentire un'applicazione graduale della normativa sull'accessibilità anche ai contenuti *intranet* ed *extranet*, nel rispetto della parziale disapplicazione prevista per gli stessi contenuti dall'articolo 1 della direttiva 2016/2102.

Si sofferma, quindi, sull'osservazione recata dalla lettera *e*), volta a meglio precisare la definizione di « onere sproporzionato », al fine di evitare che le pubbliche amministrazioni si sottraggano senza legittime motivazioni agli adempimenti previsti per garantire l'accessibilità.

Mette in evidenza quindi l'osservazione di cui alla lettera *l*), tesa ad una migliore definizione dell'ambito dei requisiti tecnici per l'accessibilità stabiliti dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di prevedere all'interno di essi un nucleo di requisiti inderogabili, per l'attuazione dei quali non sia consentito il ricorso alla clausola dell'onere sproporzionato.

Richiama quindi l'osservazione di cui alla lettera *n*), in tema di sanzioni, volta a prevedere un potere sanzionatorio in capo al difensore civico nei confronti dei soggetti erogatori e a contemplare una specifica destinazione per i proventi derivanti dalle sanzioni.

Massimiliano CAPITANIO (Lega), *relatore per la IX Commissione*, nel condividere le considerazioni espresse dal deputato Forciniti, d'intesa col quale ha redatto la proposta di parere, richiama l'attenzione, in particolare, sul tema, oggetto dell'osservazione di cui alla lettera *h*), della tutela dell'accessibilità da parte degli utenti con disabilità uditive con riferimento ai video a carattere istituzionale prodotti dalle pubbliche amministrazioni. Rileva come con tale osservazione si intenda recepire l'esperienza di numerose sperimentazioni effettuate a livello regionale e provinciale.

Il Sottosegretario Mattia FANTINATI assicura che è intenzione del Governo valorizzare il ruolo del Parlamento, tenendo conto delle osservazioni e dei suggerimenti formulati dalle Commissioni. Auspica quindi che lo schema di decreto

legislativo in esame, che si riferisce all'accessibilità dei siti *web* della pubblica amministrazione, una volta applicato, possa costituire un esempio, per quanto concerne l'accessibilità anche ai siti *web* di soggetti privati da parte delle persone disabili.

Ritiene che la previsione di un sistema sanzionatorio in materia sia necessario per garantire l'attuazione della normativa, ma esprime perplessità sull'applicazione di sanzioni pecuniarie agli enti locali, in quanto tale sanzione risulterebbe sostanzialmente a carico della collettività e dei cittadini. Ritiene, comunque, che al fine di promuovere l'applicazione della normativa sia anzitutto necessaria un'opera di responsabilizzazione, assicurando che il Governo si adopererà in questa direzione.

Esprime quindi una valutazione positiva sulla proposta di parere.

Giovanni DONZELLI (FdI) considera opportuno includere nella proposta di parere una indicazione al Governo al fine di prevedere un sostegno finanziario agli enti locali – soprattutto ai comuni più piccoli – evitando che gli oneri connessi al processo di adeguamento delle reti e all'attuazione della direttiva in questione ricadano esclusivamente su tali enti, e quindi sui cittadini.

Diego DE LORENZIS (M5S) sottolinea come il tema delle risorse finanziarie da stanziare ai fini dell'attuazione delle misure recate dal provvedimento in realtà, in base a quanto già emerso nel corso di incontri informali con il Governo, non dovrebbe rappresentare un effettivo ostacolo, in quanto le attività previste possono essere svolte in base alle risorse già stanziate a legislazione vigente, ovvero in forza dei contratti di manutenzione stipulati tra le pubbliche amministrazioni e le società esterne.

Gennaro MIGLIORE (PD), dopo aver rilevato che si tratta di un tema su cui non si riscontrano problemi politici ma che risulta complesso dal punto di vista tecnico, chiede, a nome del suo Gruppo, che

la votazione della proposta di parere formulata dai relatori sia rinviata ad altra seduta, al fine di disporre del tempo necessario per gli opportuni approfondimenti.

Emanuele FIANO (PD) chiede al relatore per la I Commissione di meglio precisare la portata dell'osservazione recata dalla lettera c) della proposta di parere testé formulata.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore per la I Commissione*, osserva che l'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere è volta a garantire un'applicazione graduale della direttiva in tema di

accessibilità con riferimento ai contenuti di *extranet* o *intranet*, per i quali, se pubblicati prima del 23 settembre 2019, si prevede una iniziale esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento, fino ad una loro sostanziale revisione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce delle esigenze di approfondimento sulla proposta di parere dei relatori emerse nell'odierno dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Atto n. 24).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAI RELATORI

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Atto n. 24), che detta le disposizioni volte a favorire una maggiore accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici da parte di tutti i cittadini e tra essi le persone con disabilità;

considerato che:

al recepimento della direttiva (UE) 2016/2102 si è provveduto in prima istanza con la delega legislativa posta dagli articoli 1 e 14 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017);

il provvedimento detta le disposizioni necessarie per l'attuazione della delega e il recepimento della direttiva (UE) 2016/2102, la quale introduce disposizioni volte a favorire una maggiore accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (« public sector bodies » nella versione inglese, « organismes du secteur public » in quella francese) da parte di tutti i cittadini e, tra essi, in particolare delle persone con disabilità;

l'accessibilità si riferisce ai principi e alle tecniche da rispettare nella progettazione, costruzione, manutenzione e aggiornamento di tali siti e applicazioni;

al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, la direttiva mira a porre fine alla frammentazione delle norme dei singoli Paesi dell'Unione, introducendo una disciplina organica a livello europeo, che superi le differenze tecniche e i livelli di conformità non omogenei attualmente esistenti, e che renda, in tal modo, il contenuto dei siti e delle applicazioni degli enti pubblici più facilmente fruibile dagli utenti, con particolare riferimento alle persone con disabilità;

risulta pertanto necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di prescrizioni concordi in materia di accessibilità da applicare ai siti *web* e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici;

rilevato che nell'ordinamento italiano il principio generale della accessibilità dei siti *web* delle pubbliche amministrazioni è sancito dalla legge n. 4 del 2004, contenente disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, oltre ad essere ribadito nel Codice dell'amministrazione digitale;

queste due fonti di rango primario già contemplano il principio dell'accessibilità come « la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari » (articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 2004);

in via attuativa, i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici sono stati regolati con decreto della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2005);

nell'Agenda digitale europea, la Commissione europea sottolinea che occorrono azioni concertate per assicurare che le persone con disabilità possano accedere integralmente ai nuovi contenuti elettronici, in modo da offrire ai cittadini europei una migliore qualità della vita, ad esempio sotto forma di un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali; la Commissione europea inoltre incoraggia l'agevolazione del memorandum d'intesa sull'accesso digitale per le persone con disabilità;

sottolineata l'esigenza di garantire al massimo l'accessibilità ai siti *web* e alle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni delle persone con disabilità uditive, con particolare riferimento ai contenuti audio-visivi di carattere istituzionale;

condiviso il parere espresso sullo schema di decreto dalla Conferenza unificata in data 21 giugno 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, al fine di mantenere il titolo coerente con i contenuti della legge che non riguardano l'attuazione della direttiva, e di uniformare lo stesso alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il titolo della legge 9 gennaio 2014, n. 4, di seguito denominata « legge n. 4 del 2004 », è sostituito dal seguente: « Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso

degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici »;

b) al fine di garantire una maggiore corrispondenza all'ambito soggettivo di applicazione della direttiva 2016/2102, valuti il Governo l'inserimento tra i soggetti erogatori di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004, degli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE; pertanto, all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di premettere il seguente periodo: « All'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: "e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE," »;

c) al fine di consentire l'applicazione della normativa sull'accessibilità anche ai contenuti *intranet* ed *extranet*, nel rispetto della parziale disapplicazione prevista per gli stessi dall'articolo 1 della direttiva 2016/2102, valuti il Governo la possibilità di apportare le seguenti modificazioni allo schema di decreto:

1) all'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo la lettera *a-ter*) inserire la seguente:

« *a-ter.1*) contenuti di *extranet* o *intranet*, ossia siti *web* disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il grande pubblico in quanto tale »;

2) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: « ampi segmenti di utenti. » aggiungere le seguenti: « Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di *extranet* o *intranet* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a-ter.1*) pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro sostanziale revisione. »;

d) con riguardo al nuovo articolo 3-ter della legge n. 4 del 2004, introdotto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema, al fine di espungere il riferimento al regolamento attuativo previsto dall'articolo 10 della legge (il decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2005), in

quanto obsoleto rispetto alle sostanziali modifiche apportate alla legge stessa in attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, al predetto capoverso « ART. 3-ter », comma 1, le parole: « del regolamento di cui all'articolo 10 e »;

e) al fine di evitare l'utilizzo dell'« onere sproporzionato » quale costante giustificazione per la mancata applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità, valuti il Governo la possibilità, all'articolo 1, comma 4, capoverso « ART. 3-ter », comma 2, di aggiungere il seguente periodo: « L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni non può essere considerata un motivo legittimo. »;

f) con riferimento all'articolo 3-*quinquies* della legge n. 4 del 2004, introdotto dall'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto, in considerazione della rilevante onerosità dei compiti attribuiti all'Agenzia per l'Italia digitale e dell'impossibilità di verificare tutte le dichiarazioni di accessibilità dei soggetti erogatori, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1 del predetto articolo 3-*quinquies*, nonché, al comma 2 del medesimo articolo, di sopprimere le parole: « In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità ovvero »;

g) in considerazione delle nuove modalità di monitoraggio previste dalla direttiva, valuti il Governo l'opportunità di abrogare gli articoli 6 e 10 della legge n. 4 del 2004, che rimandano al citato regolamento di attuazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2005) concernente la valutazione dell'accessibilità;

h) all'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge n. 4 del 2004, modificato dall'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito degli obblighi di accessibilità definiti dall'AgID d'intesa con

il Dipartimento della funzione pubblica, la sottotitolazione dei video di carattere istituzionale pubblicati sui siti *web* e sulle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni;

i) con riguardo all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, come sostituito dal comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il riferimento ai valori di cui all'allegato B del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 2005, n. 189, andrebbe inserito alla lettera a) del comma 1, invece che alla lettera d) del medesimo comma, in linea con quanto stabilito nei criteri specifici di delega previsti all'articolo 14 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017); pertanto, al comma 11 dell'articolo 1, al capoverso « ART. 11 », comma 1, valuti il Governo l'opportunità di:

1) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2005 »;

2) alla lettera d), sopprimere le parole da: « , prendendo come » sino alla fine della lettera;

l) sempre con riguardo all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, come sostituito dal comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di provvedere ad individuare nell'ambito dei requisiti tecnici per l'accessibilità stabiliti dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, un nucleo di requisiti inderogabili, per l'attuazione dei quali non è consentito il ricorso alla clausola dell'onere sproporzionato di cui all'articolo 3-*ter* della legge n. 4 del 2004, introdotto dall'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto; pertanto, valuti il Governo l'opportunità di introdurre nel novellato articolo 11 un nuovo comma dal seguente tenore: « 3. Tra i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1, le linee guida

indicano quelli avente natura non derogabile e per i quali non si applica l'articolo 3-ter della presente legge.»;

m) allo stesso articolo 11 della legge n. 4 del 2004, come sostituito dal comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il riferimento ai « programmi di valutazione assistita » di cui al comma 1, lettera *b)*, non sembra opportuno, in quanto non sono previsti dalla direttiva nell'ambito degli strumenti informatici accanto ai siti *web* e alle applicazioni mobili; pertanto, valuti il Governo l'opportunità sopprimere, all'articolo 1, comma 11, capoverso « ART. 11 », comma 1, lettera *b)*, le parole: « , nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine »;

n) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in capo al difensore civico digitale di cui all'articolo 17, comma 1-*quater*, del decreto legislativo n. 82 del 2005, un potere sanzionatorio, con il relativo quadro delle sanzioni amministrative, nei confronti dei soggetti erogatori, al fine di garantire uno strumento efficace a raggiungere nel più rapido tempo possibile la conformità dei siti *web* e delle applicazioni mobili alle prescrizioni della legge n. 4 del 2004 in materia di accessibilità, e al fine di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni ad un Fondo *ad hoc* costituito per il miglioramento dell'accesso ai siti *web* e applicazioni mobili della Pubblica amministrazione.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE Atto n. 25. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	24
ALLEGATO (Proposta di parere dei relatori)	25

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza della presidente della II Commissione, Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.

Atto n. 25.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 luglio scorso.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la VI Commissione*, formula, anche a nome del collega Boniardi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), soffermandosi ad illustrare le due osservazioni relative alle competenze della Commissione finanze.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega), *relatore per la II Commissione*, illustra l'osservazione relativa alle competenze della Commissione Giustizia.

Giulia SARTI, *presidente*, invita i componenti delle Commissioni a sottoporre ai relatori eventuali rilievi alla proposta di parere teste formulata entro le ore 10 di lunedì 30 luglio, allo scopo di procedere all'approvazione del parere nella seduta del 31 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Atto n. 25);

evidenziato come lo schema intenda adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – MAR), sulla base dei principi e i criteri direttivi di delega contenuti nell'articolo 8 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163/2017);

richiamato come, in considerazione del fatto che il regolamento rappresenta una fonte del diritto immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano, lo schema in esame si limiti ad adottare le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

rilevato che tali interventi riguardano, in particolare, la designazione dell'autorità competente ai fini della corretta applicazione del regolamento (articolo 22 del regolamento), le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a tale autorità (articolo 23), le sanzioni amministrative e le altre misure applicabili ai casi di violazione delle disposizioni regolamentari (articolo 30), le modalità di esercizio del potere sanzionatorio (articolo 31, pa-

ragrafo 1), le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte dall'autorità competente (articolo 34) e, infine, la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all'autorità competente di violazioni effettive o potenziali del regolamento (articolo 32);

segnalato come il comma 6 dell'articolo 3 contenga uno degli interventi di maggior rilievo dello schema di decreto, che riguarda la disciplina delle comunicazioni al pubblico di cui all'articolo 114 del TUF;

rilevato a quest'ultimo riguardo come, nonostante le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni privilegiate siano ora dettati dalle norme tecniche di regolamentazione (regulatory technical standards – RTS) dell'ESMA del 28 settembre 2015, adottate dalla Commissione europea, all'articolo 113-ter comma 3 del TUF permanga la delega alla Consob sulla determinazione delle modalità e dei termini di diffusione delle informazioni regolamentate tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali;

ritenuto necessario, al fine di evitare la previsione di modalità di pubblicazione di informazioni privilegiate potenzialmente in contrasto col MAR, modificare il primo periodo dell'articolo 114 del TUF, laddove si stabilisce che restano fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, nonché l'articolo 113-ter, comma 3 – che pare prevederli

espressamente – escludendo le informazioni disciplinate dal Capo 3 del MAR da quelle per cui lo stesso articolo dispone la pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali;

rilevato, inoltre, come lo schema intenda abrogare il comma 7 dell'articolo 114 del TUF, che prevede l'obbligo di comunicazione alla Consob e al pubblico nei casi in cui soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, e di chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlli l'emittente quotato, operino su azioni emesse dall'emittente o su altri strumenti finanziari ad esse collegati;

considerato che, come riportato anche nella Delibera 22 Marzo 2017 che ha modificato il Regolamento Emittenti, con l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 114 obblighi di comunicazione gli obblighi di notifica non si applicherebbero più nei confronti di « chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato e alle persone strettamente legate a tali soggetti »;

rilevata l'importanza della trasparenza sulle operazioni aventi a oggetto Azioni o titoli di credito emessi da società quotate, nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati compiute da soggetti rilevanti nell'ambito dell'internal dealing;

considerato che a questo proposito, gli azionisti di rilievo detengono un indubbio vantaggio informativo sui normali investitori, poiché sono in grado di prevedere l'effetto che avranno sulla quotazione dei titoli i propri comportamenti futuri, quali soprattutto l'orientamento da imprimere alle deliberazioni assembleari,

la decisione di incrementare o ridurre la partecipazione detenuta ovvero di raggiungere o rafforzare il controllo, ma anche scelte relative all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, al recesso o all'impugnativa di una deliberazione dell'assemblea;

considerato che tale disciplina appare in linea con gli obiettivi di tutela dei risparmiatori perseguiti dal MAR e non si pone quindi in contrasto con l'articolo 14, comma 24-*bis* della legge 28 novembre 2005, n. 246;

preso atto che l'articolo 19, comma 2 del MAR fa salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli stabiliti dal regolamento stesso;

osservato che:

a) l'articolo 30, comma 2, lettera b) del Regolamento MAR prevede che gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di applicare cumulativamente le sanzioni e le misure amministrative di cui allo stesso articolo 30;

b) l'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge di delegazione europea 2016/2017 ha previsto, tra i criteri di delega, che sia attribuito alla Consob il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del Regolamento MAR;

c) l'articolo 4, comma 1, capoverso « ART. 187-*ter*.1, comma 8, dello schema prevede che la Consob può applicare le sanzioni amministrative ivi elencate in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso articolo 187-*ter*.1;

d) tale disposizione appare in contrasto sia con il Regolamento MAR che con la legge di delegazione europea 2016/2017 che prevedono espressamente la cumulabilità e non l'alternatività tra sanzioni e misure amministrative,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare il primo periodo dell'articolo 114 del TUF, laddove si stabilisce che restano fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, nonché l'articolo 113-ter, comma 3 – che pare prevederli espressamente – escludendo le informazioni disciplinate dal Capo 3 del MAR da quelle per cui lo stesso articolo dispone la pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali;

b) valuti il Governo l'opportunità di non procedere all'abrogazione del comma 7 dell'articolo 114 del TUF, in quanto tale

disposizione appare in linea con gli obiettivi di trasparenza informativa, prevenzione dell'insider trading e tutela dei risparmiatori perseguiti dal MAR, tenuto conto del fatto che l'articolo 19, comma 2 del MAR fa salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli stabiliti dal regolamento stesso.

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, comma 1, capoverso «ART. 187-ter.1, comma 8, che la Consob può applicare le sanzioni amministrativa ivi elencate cumulativamente, e non in alternativa, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso articolo 187-ter.1, in quanto sia il Regolamento MAR che la legge di delegazione europea 2016/2017 prevedono espressamente la cumulabilità e non l'alternatività tra sanzioni e misure amministrative.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione 2018 della Commissione europea sulla politica di allargamento dell'UE.

COM(2018)450 final (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) . 28

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente della XIV Commissione, Sergio BATTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 15.35.

Comunicazione 2018 della Commissione europea sulla politica di allargamento dell'UE.

COM(2018)450 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore per la XIV Commissione*, ricorda che lo scorso 17 aprile la Commissione europea ha presentato la comunicazione annuale sulla valutazione dell'attuazione della politica di allargamento dell'Unione europea. La comunicazione comprende anche sette relazioni sui singoli Paesi (Montenegro, Serbia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,

Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Turchia) all'interno delle quali vengono evidenziate le varie problematiche e gli interventi necessari per un loro eventuale ingresso nell'Unione europea. Il documento traccia quindi un bilancio dei progressi compiuti fino a gennaio 2018 e incoraggia i paesi interessati a proseguire sulla via della modernizzazione per mezzo di riforme politiche ed economiche, in linea con i criteri di adesione. Evidenzia che la comunicazione valuta i livelli raggiunti da ogni Paese e la conformità ai criteri di Copenaghen, stabiliti nel 1993 dal Consiglio europeo. I tre criteri sono: criterio politico, criterio economico, adesione all'*acquis comunitario*. La Commissione europea ha, inoltre, raccomandato al Consiglio di decidere di avviare i negoziati di adesione con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e l'Albania, alla luce dei progressi compiuti, mantenendo e approfondendo l'attuale slancio riformistico. Segnala che intende soffermarsi in particolare sulle raccomandazioni tematiche formulate dalla Commissione europea. Per quanto riguarda il monitoraggio dei progressi conseguiti dai Paesi dell'allargamento nel processo di riforma nei settori dello Stato di diritto e dei diritti fonda-

mentali, della migrazione, della situazione economica e della cooperazione regionale, la Commissione europea ricorda come, in via generale, i negoziati di adesione facciano parte di un più ampio processo di modernizzazione e di riforma a lungo termine ed è essenziale che tutti i Governi intraprendano più attivamente le riforme necessarie, integrandole effettivamente nella loro agenda politica. Procedo quindi ad illustrare la situazione evidenziata dalla Commissione europea per ciascuno di tali ambiti. Per quanto attiene l'ambito dello Stato di diritto la Commissione europea sottolinea l'importanza, cruciale per l'avanzamento di negoziati, che i paesi interessati mettano in atto riforme relative allo Stato di diritto, ai diritti fondamentali e alla buona *governance*. Per la Commissione europea, l'attuazione delle predette riforme costituirà, infatti, il principale parametro di riferimento per valutare i progressi dei singoli paesi. Per quanto riguarda la situazione attuale, la Commissione europea rileva che i progressi sono disomogenei tra i paesi dell'allargamento ed indica le seguenti priorità: la riforma efficace del sistema giudiziario; la lotta contro la corruzione, che è ancora estremamente diffusa, e per la quale è essenziale un quadro di istituzioni funzionanti e indipendenti per prevenire e contrastare la corruzione e per svolgere indagini e azioni penali efficaci finalizzate a sentenze definitive, con una maggiore trasparenza nella gestione dei fondi pubblici, specialmente in tutte le fasi degli appalti pubblici; il contrasto alla criminalità organizzata, che resta ancora forte nei paesi interessati al processo di allargamento, sia nei Balcani occidentali sia in Turchia. A tale proposito, la Commissione europea rileva la permanenza di un divario tra l'analisi delle minacce rappresentate dalla criminalità organizzata e le priorità operative fissate. Le autorità devono inoltre iniziare a utilizzare le indagini finanziarie e migliorare i risultati in termini di confisca dei proventi di reato; la lotta contro il terrorismo, deve essere ulteriormente potenziata attraverso la collaborazione tra l'Unione europea e tutti i paesi con cia-

scun partner dei Balcani occidentali e con la Turchia. In tale ambito, occorre rendere più efficaci le strutture a livello nazionale e regionale, specie per quanto riguarda la prevenzione dell'estremismo violento, la lotta contro il traffico di armi, il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro, la condivisione delle informazioni e le politiche antiradicalizzazione. Le norme sulla protezione dei dati personali dovrebbero essere allineate con gli *standard* dell'Unione europea per consentire la conclusione di accordi di cooperazione con Eurojust. Per quanto attiene l'ambito dei Diritti fondamentali. La Commissione europea rileva che, malgrado ampiamente sanciti dall'ordinamento giuridico, occorrono ancora notevoli sforzi per garantire la piena attuazione dei Diritti fondamentali nei Balcani Occidentali. Per quanto riguarda, invece, la Turchia, la Commissione europea sottolinea con nettezza come la situazione dei diritti umani abbia continuato nell'ultimo anno a deteriorarsi fortemente. In generale, come orientamento che dovrebbe improntare l'azione di tutti i Governi in tale ambito, la Commissione europea considera prioritario, in particolare: salvaguardare la libertà di espressione e l'indipendenza dei media che compromettono non soltanto il diritto di base alla libertà di espressione, ma anche la democrazia nella regione; una maggiore tutela dei diritti dei minori e della parità di genere, prevedendo e combattendo la violenza contro le donne; la lotta contro le discriminazioni nei confronti delle persone disabili, minoranze e altri gruppi vulnerabili; lotta alla discriminazione contro lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali. Si deve inoltre avviare in via prioritaria alla situazione precaria dei Rom e migliorare le condizioni di detenzione. Per quanto attiene l'ambito del funzionamento delle istituzioni democratiche la Commissione europea rileva come sia fondamentale garantire un dialogo costruttivo nell'intero spettro politico, in particolare con i Parlamenti. Nei Balcani occidentali, la capacità dei Parlamenti nazionali di esercitare il loro ruolo fondamentale a livello legislativo e di controllo

risente della mancanza di un dialogo politico, dell'eccessivo ricorso alle procedure parlamentari urgenti e dal permanere di una cultura politica conflittuale. La fiducia dei cittadini nel processo elettorale risente di gravi carenze come la politicizzazione degli organi elettorali, l'utilizzazione abusiva delle risorse statali e la mancanza di trasparenza nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali. Per quanto riguarda la Turchia, la Commissione europea esprime preoccupazione per la proporzionalità delle misure adottate in Turchia durante lo stato di emergenza, che ha limitato la funzione legislativa fondamentale del Parlamento, e per la riduzione del dialogo fra i partiti politici. La separazione dei poteri è stata messa a repentaglio da modifiche costituzionali di vasta portata, senza un adeguato sistema di pesi e contrappesi. Per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione, elemento essenziale per la Commissione europea al fine di rafforzare la *governance* a tutti i livelli, mentre nei paesi dei Balcani occidentali si sono registrati dei moderati progressi, la situazione è notevolmente peggiorata in Turchia. Per quanto attiene l'ambito della migrazione, osserva che le sfide connesse alla crisi dei rifugiati e alla migrazione irregolare sono state nell'ultimo anno al centro del lavoro dell'Unione europea con i paesi dell'allargamento. Per la Commissione europea occorre maggiore impegno per dotare i paesi delle risorse necessarie in modo da affrontare le sfide connesse alla migrazione e in particolare in riferimento alla riduzione della migrazione irregolare, alle attività relative al rimpatrio e alla protezione delle frontiere, allo sviluppo delle capacità in materia di asilo, inclusione sociale e integrazione. Evidenzia che la Commissione europea riconosce che la Turchia compie uno sforzo considerevole offrendo rifugio a oltre 3,5 milioni di rifugiati registrati provenienti dalla Siria. Lo strumento dell'Unione europea per i rifugiati in Turchia assicura trasferimenti mensili di denaro a quasi 1,2 milioni dei rifugiati più vulnerabili nell'ambito della rete di sicurezza sociale di emergenza. In

particolare la prima parte, pari a 3 miliardi di euro, è stata integralmente impegnata e, ad oggi, gli esborsi ammontano a 1,9 miliardi di euro. Questi fondi per il contenimento del fenomeno migratorio, assieme ai fondi di assistenza pre-adesione e ai prestiti della BEI, costituiscono tre grandi linee di finanziamento dall'Europa alla Turchia. Nei paesi dei Balcani, le misure di risposta coordinate dall'Unione europea a sostegno degli sforzi nazionali hanno permesso nel 2017 di ridurre i flussi migratori irregolari attraverso tale regione e di stabilizzare globalmente la situazione lungo i confini. La Commissione europea raccomanda, nondimeno, di potenziare ulteriormente la capacità amministrativa e le infrastrutture in tutta la regione dei Balcani occidentali. Per quanto attiene l'ambito dell'economia, segnala che la Commissione europea rileva come sia nei Balcani occidentali sia in Turchia, nonostante l'esistenza di un notevole potenziale economico, testimoniato da un aumento dei tassi di crescita negli ultimi anni, tutti i Governi si trovano ad affrontare notevoli sfide strutturali di natura economica e sociale, tra cui alti tassi di disoccupazione, specialmente fra i giovani, forti squilibri tra domanda e offerta di competenze, livelli persistentemente elevati di economia informale, contesti imprenditoriali inadeguati, con un accesso limitato ai finanziamenti, e bassi livelli di innovazione e di connettività regionale. Evidenzia che nei Balcani occidentali il clima degli investimenti risente, ad avviso della Commissione europea, in particolare della mancata indipendenza ed efficienza dei sistemi giudiziari e dell'applicazione non uniforme delle norme in materia di concorrenza. L'influenza dello Stato sull'economia è forte in tutta la regione, il che accentua il rischio di corruzione a causa di una cattiva gestione delle finanze pubbliche. La Commissione europea ritiene che occorra potenziare i quadri normativi in materia di governo societario e portare a termine il processo di privatizzazione. Gli investimenti infrastrutturali nella regione dovrebbero essere coerenti con le priorità concordate con l'Unione

europea, in particolare nell'ambito dell'estensione delle reti transeuropee di trasporto ai Balcani occidentali. In Turchia, la crescita economica ha registrato una forte ripresa, ma il contesto imprenditoriale ha continuato a deteriorarsi e l'economia resta vulnerabile di fronte all'incertezza finanziaria, alla fiducia variabile degli investitori e ai persistenti rischi politici. Per quanto attiene l'ambito della Cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato la Commissione europea considera la Cooperazione Regionale un elemento fondamentale per garantire la stabilizzazione politica e le opportunità economiche in tutti i paesi. L'agenda dell'Unione europea per la connettività ha impresso, in particolare, un ulteriore impulso alla cooperazione regionale nei Balcani occidentali. Nel 2017 i leader della regione hanno approvato in occasione del vertice di Trieste, nell'ambito del processo di Berlino, un piano d'azione per lo spazio economico regionale e sottoscritto il Trattato relativo alla Comunità dei trasporti. Rappresenta che il programma Erasmus+ ha continuato a promuovere il dialogo interculturale nel campo dell'istruzione superiore e fra i giovani, sostenendo inoltre azioni a favore dell'internazionalizzazione e della modernizzazione degli istituti e dei sistemi di istruzione superiore. Il piano d'azione regionale della strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica ha contribuito allo sviluppo di progetti comuni. Fa presente che la Commissione europea rileva, tuttavia, che molti obblighi derivanti dagli accordi e dagli impegni regionali non sono stati rispettati, che occorrono ulteriori sforzi negli ambiti più sensibili, quali i crimini di guerra, le persone scomparse, la criminalità organizzata e la cooperazione giudiziaria e di polizia e, infine debbano essere risolte le controversie bilaterali, in particolare per quanto riguarda la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo, la questione del nome per quanto riguarda l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, su cui si è raggiunto proprio recentemente un accordo che è di fondamentale importanza sostenere e confermare e la soluzione della

questione cipriota, per la quale la Commissione europea sottolinea come, pur in mancanza di un accordo, sia importante preservare i progressi registrati finora. Osserva che la Commissione europea esorta, in particolare, la Turchia a evitare ogni tipo di minaccia, fonte di attrito o azione che possa nuocere alle relazioni di buon vicinato e alla risoluzione pacifica delle controversie. La Commissione europea ribadisce i diritti sovrani degli Stati membri dell'Unione europea, tra cui il diritto di concludere accordi bilaterali e di esplorare e sfruttare le proprie risorse naturali, riconosciuti dall'*acquis* dell'Unione e dal diritto internazionale, come la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. A tale proposito, ricorda che la politica turca nel Mediterraneo orientale ha recentemente portato a un conflitto tra gli interessi della Turchia e quelli di Grecia, Cipro e Italia, per quanto riguarda, in particolare, le attività di perforazione condotte da varie imprese nelle acque a largo di Cipro, sfociato nella ferma condanna da parte del Consiglio europeo delle azioni illegali della Turchia e nell'invito a cessare tali azioni e a rispettare il sovrano diritto di Cipro di esplorare e sfruttare le sue risorse naturali. Ricorda infine che, per quanto riguarda l'assistenza finanziaria dell'Unione europea, nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 si prevede uno stanziamento complessivo nell'ambito dello strumento di assistenza di preadesione di circa 11 miliardi di euro per l'intero periodo, che corrisponde a circa l'1 per cento degli stanziamenti complessivi per tutte le rubriche del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e che nel contesto dei negoziati relativi al prossimo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la Commissione europea ha presentato, il 14 giugno 2018, la proposta relativa al nuovo strumento di assistenza di preadesione che prevede uno stanziamento complessivo per tutti i paesi interessati dal processo di adesione all'Unione europea di 14,5 miliardi di euro.

Sabrina DE CARLO, *relatrice per la III Commissione*, ricorda che la comunicazione in oggetto si inserisce nella strategia a medio termine per la politica di allargamento dell'Unione europea. Tale politica è disciplinata dall'articolo 49 del Trattato sull'Unione europea (TUE), il quale stabilisce che può richiedere di diventare membro dell'Unione ogni Stato europeo che rispetti e promuova i valori di cui all'articolo 2 del medesimo Trattato: il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Rileva che il processo di allargamento attualmente interessa sette Paesi, ognuno dei quali si colloca in una fase diversa del processo di integrazione: dai più avanzati Serbia e Montenegro, i cui negoziati sono partiti nel 2012 e nel 2014, fino alla più distante Turchia il cui percorso di avvicinamento all'Unione europea è quello di più lunga durata (avviato nel 1963 si è consolidato nel 2005 con l'avvio del negoziato) ma in questa fase è del tutto congelato dopo il golpe del 2016. In posizione intermedia si collocano la Repubblica della Macedonia del Nord e l'Albania che hanno ottenuto lo status di Paese candidato rispettivamente nel 2005 e nel 2014 e che potranno aprire il negoziato nel 2019. Sono invece in posizione decisamente più arretrata la Bosnia-Erzegovina (che ha presentato domanda di adesione all'UE nel febbraio 2016) e il Kosovo (con il quale l'UE ha sottoscritto un accordo di stabilizzazione e di associazione entrato in vigore nell'aprile 2016), considerati candidati soltanto potenziali.

Evidenzia che la politica di allargamento è politica europea *tout court*, se si tiene conto che il nucleo dei sei paesi fondatori si è via via esteso per includere tutti i Paesi dell'Europa occidentale. Fu la caduta del Muro di Berlino a sancire tuttavia il netto rilancio di questa politica, destinata ad includere in un'area di amicizia euroatlantica i Paesi di ex influenza sovietica. Ne sono derivati i fondamentali passaggi del 2004, quando ad entrare in Europa furono ben dieci Paesi per lo più

di area orientale (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) e del 2007 e 2013 quando l'Unione si è estesa a Bulgaria, Romania e Croazia.

Sottolinea che i criteri politici, economici e giuridici di fondo del percorso di allargamento furono definiti dallo storico Consiglio europeo di Copenhagen del 1993, per poi essere riorganizzati nel citato TUE: istituzioni stabili che garantiscano democrazia, stato di diritto, diritti umani e rispetto e tutela delle minoranze; un'economia di mercato funzionante; la capacità di assumere gli obblighi risultanti dall'adesione – in particolare l'adesione agli obiettivi dell'Unione politica, economica e monetaria – e l'adozione delle regole, norme e politiche comuni che formano il corpus del diritto dell'UE.

Rileva che la lista dei criteri fu fin dall'inizio corredata dalla indicazione della capacità di assorbimento da parte dell'Unione europea, requisito che è oggi sotto i riflettori dopo la vicenda Brexit e alla luce delle pulsioni euroscettiche che segnano molta parte dell'opinione pubblica europea, complice la crisi economica-finanziaria e il malgoverno del processo di globalizzazione.

A suo avviso, una valutazione sulla politica di allargamento deve pertanto muovere in due direzioni convergenti: da un lato, lo stato di avanzamento del processo di adeguamento da parte dei Paesi interessati e, dall'altro, la praticabilità di un'Europa a 33 Stati. Precisa che una valutazione politica deve infatti tener conto anche di una riflessione critica sul percorso che ha portato all'allargamento nel primo decennio del nuovo secolo e all'attuale situazione di crisi che sta mettendo in discussione gli stessi principi fondativi dell'Unione europea. Rileva quindi che occorre finalizzare l'allargamento con precisi obiettivi socio-politici ed economici affinché si eviti nel futuro l'attuale non condivisione dei valori e delle responsabilità all'interno dell'UE, fortificando gli istituti democratici europei, a partire dal Parlamento europeo.

Sul piano generale, osserva che il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, dedicato all'allargamento e al processo di adesione, ha determinato forte aspettativa da ambo le parti: dal 2014 non si aveva un dibattito dedicato al tema. Tuttavia si sono confermati i timori sulla capacità del tema migratorio di dividere l'Unione. Il « vuoto di potere » creato dall'assenza di un chiaro impegno politico dell'Occidente nei confronti della regione ha portato a una sorta di stallo nelle riforme delle strutture nazionali e ha fatto fare passi indietro nei Paesi della regione. Questo, a sua volta, ha ampliato ulteriormente il divario istituzionale ed economico con i Paesi dell'Europa occidentale. La soluzione della controversia sul nome della Macedonia e la decisione sull'apertura del negoziato nel 2019 per la stessa Macedonia e per l'Albania rappresentano due insperati successi della gestione Juncker, che hanno generato entusiasmo e una ripresa di fiducia nell'UE da parte delle popolazioni dei Paesi coinvolti che non vanno dispersi né traditi, soprattutto alla luce del tormentato negoziato in corso sulla fuoriuscita del Regno Unito dall'UE.

Rileva che il negoziato di adesione non è tanto una questione di date e scadenze ma ha più a che vedere con la capacità di trasmettere messaggi politici importanti ad una regione che « produce storia più di quanto non possa digerirne », come disse Churchill.

Sottolinea che la fatica dell'allargamento è sì un tema europeo ma è anche un tema nazionale per i Paesi coinvolti. Il rallentamento del percorso si è tradotto in molti casi in un alibi per le classi politiche locali per il non compimento di riforme. Evidenzia che, al fondo, c'è sempre un condizionamento economico, se si considera che il livello di reddito regionale si colloca intorno ai 5.000 dollari *pro capite*, pari a solo il 13 per cento dei redditi medi dei Paesi dell'Ue. Sono condizioni che rendono assai difficile un'integrazione equilibrata, tanto più se si legge il dato economico insieme a quello demografico, che parla di società assai giovani, dinamiche e intraprendenti.

Ciò premesso, rileva che il dato che accomuna le diverse realtà nazionali è sicuramente la mancanza di istituzioni efficaci nella lotta contro la corruzione e il malfunzionamento del sistema giudiziario, stando ai dati forniti dal *Corruption Perception Index*, che sul punto non registra alcun miglioramento dal 2017. Come si evince dalla Comunicazione, le questioni più urgenti rimangono l'attuazione delle riforme relative allo Stato di diritto, ai diritti fondamentali e alla buona *governance*, le quali costituiscono anche un deterrente per gli scambi commerciali e gli investimenti. Nessun Paese balcanico ha un'economia di mercato funzionante o potrebbe far fronte alla pressione competitiva derivante dal mercato europeo. Per questo appare assai fondato l'appello della Commissione europea ad una maggiore cooperazione regionale che parta dalla disponibilità dei singoli Paesi a lavorare sul tema delle barriere doganali e sulla formazione professionale dei giovani.

Sottolinea che sul clima regionale incide la tensione tra Serbia e Kosovo, che stressa il negoziato in sé, anche alla luce del mancato riconoscimento del piccolo Stato balcanico da parte di molti numerosi e importanti Paesi membri dell'Unione europea. Alcune aspettative positive derivano dalla recente soluzione della controversia, non solo nominalistica, sulla « Macedonia », ma la dinamica serbo-kosovara è assai profonda e antica ed è intrisa di profili di carattere anche economico che vanno ben compresi. Il tema impone un richiamo al ruolo regionale che gioca oggi la NATO, di cui è membro a pieno titolo l'altro grande attore regionale, ovvero l'Albania, prossimo al negoziato e Paese assai vicino all'Italia. Tutte queste considerazioni vanno nella direzione di ricordare la postura avanzata dell'Italia sul dossier allargamento ai Balcani Occidentali, in un'ottica di profondità strategica che deve registrare anche il dato relativo al perdurare della nostra presenza sul territorio nel contesto delle missioni civili e militari dell'Unione europea e della NATO.

Passando alla comunicazione in esame, ricorda che, sul terreno procedurale,

spetta alla formazione « Affari generali » del Consiglio dell'UE la definizione e la gestione del processo di allargamento, stabilendo, di volta in volta, se il Paese in questione soddisfi tutti i criteri necessari per essere considerato un candidato ufficiale all'adesione, se i negoziati possano essere avviati e conclusi in modo positivo e, infine, se il Paese possa aderire all'UE. Tutte le decisioni adottate dal Consiglio Affari generali in questo ambito richiedono, previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono, l'accordo unanime degli Stati membri dell'UE. Il trattato di adesione viene poi sottoposto alla ratifica di tutti gli Stati contraenti, conformemente alle rispettive norme costituzionali. L'attività di monitoraggio del processo di adesione è affidata invece alla Commissione europea, la cui comunicazione periodica mira a un duplice obiettivo: tracciare un bilancio dei progressi compiuti dai Paesi interessati e individuare le ulteriori linee di riforma da perseguire, sul piano politico ed economico, nell'ottica di una piena conformità ai criteri di adesione. La valutazione generale sul processo di allargamento è corredata da una serie di allegati che delineano la situazione specifica di ciascun Paese e, per la prima volta, anche dalle valutazioni sui programmi di riforma economica di ciascuno Stato.

Nel caso in esame, rileva che il pacchetto è stato preceduto dalla presentazione, il 6 febbraio 2018, di una nuova Strategia della Commissione europea mediante la comunicazione « Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali », nel solco delle parole pronunciate da Juncker ad avvio di mandato circa l'improcedibilità di nuovi allargamenti fino al 2019. Quelle stesse parole includevano però la conferma di una prospettiva europea credibile per i Paesi dei Balcani occidentali, distinguendo nettamente la loro posizione da quella della Turchia.

Segnala che tale orientamento appare in linea con l'indicazione espressa dal Ministro degli esteri, Enzo Moavero Mila-

nesi, nel corso della recente audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero, durante la quale ha sottolineato che l'allargamento dell'UE ai Balcani Occidentali costituisce una priorità del Governo italiano, in ragione dei legami storici, culturali ed economici dell'Italia con l'intera regione.

Rinviando, per quanto riguarda gli approfondimenti sulle specifiche politiche e sui capitoli in cui si dettaglia il negoziato di adesione (finalizzato ad un'opera di armonizzazione a monte degli ordinamenti e delle politiche stesse), alla relazione del relatore per la XIV Commissione, evidenzia che, in linea con le conclusioni del vertice UE-Balcani occidentali svoltosi il 17 maggio scorso a Sofia, la comunicazione ribadisce l'importanza della cooperazione regionale, sottolineando i risultati conseguiti con l'attuazione della strategia UE per la regione adriatica e ionica, che coinvolge otto Paesi (Italia, che ne ha esercitato la presidenza dal 1° giugno 2017 al 25 maggio 2018, Slovenia, Grecia, Croazia, Albania, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro) e che ha consentito lo sviluppo di progetti comuni in settori prioritari come la pesca, le infrastrutture e l'energia, l'ambiente, il turismo e la cultura, facendo emergere tutte le potenzialità di un processo di integrazione tra la nostra penisola e la regione balcanica.

Procede quindi ad illustrare le principali carenze riscontrate dalla Commissione europea nell'analisi dei singoli Paesi.

Con riferimento allo Stato di diritto i progressi compiuti dagli Stati sono molto disomogenei. Mentre ad esempio nella Repubblica della Macedonia del Nord si sono avuti effetti positivi, in Turchia viceversa la situazione si è ulteriormente deteriorata in seguito al fallito golpe del luglio 2016, con il sistema giudiziario che ha subito in massa licenziamenti di giudici e pubblici ministeri e modifiche costituzionali che hanno minato pesantemente l'efficienza e l'indipendenza del potere giudiziario. Su questo terreno invece l'Albania sta portando a compimento un imponente processo di riforma che dovrebbe rafforzare

l'indipendenza, la professionalità e l'integrità del potere giudiziario. La corruzione risulta essere ancora estremamente diffusa, nonostante gli sforzi profusi, ed è molto distante dagli standard europei. Anche il potere della criminalità organizzata rimane forte sui Paesi dell'allargamento. Gruppi criminali potenti operano nei Balcani e in Turchia e la regione continua ad essere una via d'accesso importante per il traffico di droga, armi e persone dirette in UE. La cooperazione operativa con ciascuno dei Paesi dell'allargamento è stata intensificata dall'UE al fine di combattere il terrorismo, con particolare riferimento all'estremismo violento, alla radicalizzazione e al particolare e importante fenomeno del ritorno dei *foreign fighters*. Tutti i Paesi si sono adoperati per allineare prassi operative e legislazione, tuttavia appare necessario potenziare la collaborazione al fine di ottenere risultati concreti nella lotta al traffico di armi, al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio di denaro e alla radicalizzazione. La libertà di espressione risulta invece notevolmente deteriorata in Turchia, dove oltre 150 giornalisti sono tutt'ora in carcere, mentre negli altri Paesi ci sono stati, nel migliore dei casi, progressi limitati e si registrano quotidianamente in tutta la regione casi di aggressione e minacce contro i giornalisti. Tutti i Paesi devono compiere ancora significativi passi in avanti sui diritti dei minori, per contrastare le discriminazioni contro le persone disabili e le minoranze e per prevenire le discriminazioni di genere e la violenza contro le donne. Le condizioni di detenzione devono essere migliorate e adeguate agli standard UE. Le Istituzioni democratiche e il loro corretto funzionamento, destano particolare preoccupazione. Con riferimento alla Turchia, dopo il colpo di Stato, secondo la Comunicazione, desta seria preoccupazione la proporzionalità delle misure adottate e il perdurare dello stato di emergenza, che ha pesantemente condizionato l'attività legislativa e represso i partiti politici dell'opposizione. Nei Balcani il problema comune a tutti gli Stati è la mancanza di un dialogo politico e l'ecces-

sivo ricorso alle procedure parlamentari d'urgenza. La riforma della pubblica amministrazione ha compiuto notevoli passi in avanti nei Balcani, mentre in Turchia la situazione è notevolmente peggiorata dopo il colpo di stato.

Rileva che le migrazioni sono state al centro del lavoro dell'UE con i Paesi dell'allargamento, e in particolare i progressi si registrano con l'azione congiunta svolta lungo le rotte migratorie dei Balcani occidentali e del Mediterraneo orientale. La Turchia sta compiendo uno sforzo notevole ospitando 3,5 milioni di rifugiati provenienti dalla Siria e si registra una notevole diminuzione degli attraversamenti irregolari, così come dei decessi nel mar Egeo, con un calo degli arrivi pari al 77 per cento nel 2017 rispetto all'anno precedente. Per le attività di accoglienza in Turchia dei profughi, l'UE ha destinato una prima tranche di 3 miliardi di euro e una seconda dello stesso importo già in fase di mobilitazione. Complessivamente le azioni coordinate dell'UE hanno permesso di ridurre del 91 per cento i flussi migratori attraverso i Balcani occidentali e alcuni Stati come la Repubblica della Macedonia del Nord e la Serbia si sono dimostrate partner affidabili.

Sottolinea che la Turchia, pur restando un partner fondamentale dell'UE, con le iniziative prese dopo il fallito colpo di stato del 2016, si è molto allontanata dall'Unione europea. Alle circostanze attuali non è prevista l'apertura di nuovi capitoli se non si inverte l'attuale tendenza negativa nel campo dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. Da quando è stato proclamato lo stato di emergenza più di 150 mila persone sono state poste in custodia cautelare e 78 mila sono state arrestate. 150 giornalisti sono ancora in carcere e con 31 decreti d'emergenza si sono limitati pesantemente i diritti civili e politici. Il referendum costituzionale organizzato e vinto durante lo stato d'emergenza ha conferito poteri pressoché assoluti al Presidente della repubblica, mentre molti esponenti del partito di opposizione HDP sono stati arrestati e a dieci di loro sono stati addirittura privati dei rispettivi

seggi. Occorre inoltre riprendere il processo di pace con i curdi nel sud est del Paese, che sta vivendo una profonda crisi economica. Ad ogni modo il dialogo tra Turchia e Ue prosegue con visite e cooperazione negli ambiti di interesse.

Riguardo al Montenegro, segnala che ha tenuto le elezioni presidenziali nell'aprile 2018 e che molte iniziative sono state intraprese in linea con le raccomandazioni formulate dall'attività di osservazione elettorale dell'OSCE in occasione delle elezioni politiche del 2016. I negoziati sono ulteriormente progrediti con l'apertura di 30 capitoli, tre dei quali provvisoriamente chiusi. Buoni passi in avanti per quanto riguarda lo stato di diritto, mentre nessun progresso si evidenzia sulla libertà d'espressione.

Con riferimento alla Serbia, ricorda che, dopo le lezioni del giugno 2017, si è insediato un nuovo governo, che ha mantenuto l'impegno di integrazione dell'UE. I negoziati sono progrediti con l'apertura di 12 capitoli, due dei quali provvisoriamente chiusi. La Serbia deve aumentare il dialogo con il Kosovo, preservando pace e stabilità. Le riforme macroeconomiche continuano a produrre risultati ma è ancora basso il livello degli investimenti pubblici. Come per il Montenegro, pochi sono i progressi sulla libertà d'espressione.

Riguardo alla Repubblica della Macedonia del Nord, rileva che il Paese ha superato una profonda crisi politica, mentre permangono problemi strutturali, specialmente in campo giudiziario.

Relativamente all'Albania, sottolinea che i progressi costanti nell'attuazione delle cinque priorità fondamentali per l'apertura dei negoziati di adesione. La pubblica amministrazione risulta fortemente depoliticizzata e anche la magistratura è più indipendente e professionale. Ottimi risultati, inoltre, sono stati conseguiti nella lotta contro la criminalità organizzata.

Con riferimento alla Bosnia Erzegovina, osserva che il Paese ha compiuto lenti progressi nei processi di riforma e rimangono prioritarie l'attuazione di riforme socioeconomiche e il rafforzamento dello stato di diritto. Restano inoltre forti

gli squilibri sul mercato del lavoro e permane un clima non favorevole agli investimenti.

Riguardo al Kosovo, sottolinea che il Paese vive un difficile contesto politico interno, che ha rallentato molto l'attuazione del processo di riforme, mentre progressi si osservano nell'economia, nonostante l'alto tasso disoccupazione. La situazione nel nord è ancora particolarmente difficile, mentre la Commissione sta ancora finendo di valutare i progressi compiuti nella lotta contro la criminalità organizzata. Il Kosovo deve inoltre migliorare il dialogo con la Serbia e attuare gli accordi sull'Associazione/comunità dei comuni a maggioranza serba.

Ribadisce che, sulla scorta delle valutazioni espresse dalla Commissione europea nella comunicazione in esame, il 26 giugno scorso il Consiglio affari generali dell'UE ha deciso di avviare, a giugno 2019, i negoziati di adesione all'UE con l'Albania e la Repubblica della Macedonia del Nord. Sottolinea che si è trattato di un compromesso, dal momento che alcuni Stati membri (nello specifico, Francia e Olanda, con il supporto della Danimarca) erano contrari a dare il via ai negoziati, mentre altri avrebbero voluto avviarli subito.

Rileva che il Parlamento italiano è dunque chiamato ad accompagnare e promuovere questo processo, supportando l'attività del Governo in sede di Consiglio dell'UE, anche per consolidare il ruolo dell'Italia come partner privilegiato dei Balcani occidentali. In questo senso, ritiene significativo ricordare che negli ultimi anni la Camera dei deputati ha intensificato le attività di cooperazione, a livello politico ed amministrativo, con i parlamenti di tutti i Paesi dell'area, contribuendo in maniera significativa all'attività di *institution building*, che rappresenta uno degli obiettivi più rilevanti del processo di allargamento.

La Sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE ringrazia i relatori per le rispettive analisi, che evidenziano criticità e successi del processo di allargamento. Sottolinea che, in esito alla riunione del 9

luglio scorso dei ministri degli esteri del Processo di Berlino, di cui fanno parte i sei Paesi dei Balcani occidentali e otto paesi dell'UE (tra i quali – oltre all'Italia – Francia, Germania e Austria), è stato ribadito l'impegno comune a promuovere l'adesione dei Balcani Occidentali: da un lato, i Paesi della regione balcanica si sono impegnati a dare impulso alle riforme, dall'altro, i Paesi membri dell'UE hanno confermato che l'allargamento costituisce un obiettivo strategico. Sono decisioni che si collocano nella linea di tradizionale attenzione italiana al tema, infatti il nostro Paese ha accolto con favore il pacchetto proposto dalla Commissione con la nuova strategia e condiviso in modo unanime dai Paesi membri riuniti nel Consiglio Affari generali. Non a caso, l'obiettivo di inte-

grazione dei Balcani Occidentali figura anche tra le priorità del programma della Presidenza austriaca (in carica nel secondo semestre 2018) e della Presidenza romena dell'UE (in carica nel primo semestre 2019) e non va sottovalutato in quanto elemento profondo di indirizzo dell'azione politica europea ed italiana nella regione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nel ricordare che gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni hanno deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni, fa presente che il dibattito si svolgerà in altra seduta, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa. COM(2018)476 final/2 e Annex (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 luglio 2018. – Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

COM(2018)476 final/2 e Annex.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 luglio scorso i relatori per la IV Commissione, deputato Aresta, e per la X Commissione, deputato Pettazzi, hanno illustrato, per le parti di competenza, i contenuti del documento in esame e al termine delle relazioni è emersa la necessità di svolgere un ciclo di audizioni al fine di predisporre un docu-

mento finale da trasmettere al Governo e alle istituzioni europee.

Ricorda, altresì, che le Presidenze delle due Commissioni, nel corso della medesima seduta hanno invitato i rappresentanti dei gruppi a far pervenire l'elenco dei soggetti da audire entro la giornata di lunedì 23 luglio e che i tempi e le modalità per lo svolgimento dell'attività conoscitiva verranno definiti nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, già prevista al termine di questa seduta.

Avverte, infine, che, in data 24 luglio, è stata trasmessa la relazione elaborata dal Ministero della difesa sul progetto di atto legislativo dell'Unione europea in esame.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore per la IV Commissione*, ritiene che le valutazioni del Ministero della difesa sulla proposta di regolamento siano di grande utilità e potranno sicuramente far parte del documento che i relatori dovranno predisporre.

Evidenzia, quindi, come la proposta di regolamento sia ritenuta dal dicastero della difesa una buona base di partenza che necessita, tuttavia, di alcuni approfondimenti.

In particolare, appare opportuno chiarire meglio il meccanismo di *governance* del fondo ed il ruolo che si intende affidare all'Agenzia europea per la difesa e al Servizio europeo di azione esterna, il sistema di negoziazione delle singole convenzioni per la realizzazione dei progetti, le previsioni specifiche per agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese, la dinamica tra Commissione europea, operatori economici e Stati membri nelle ipotesi di partecipazione di operatori controllati da Stati o soggetti terzi, nonché il sistema di valutazione di medio e lungo termine dei risultati del fondo.

Il documento trasmesso evidenzia, inoltre, la necessità di istituire una cabina di regia a livello nazionale in grado di individuare e proporre progetti capaci di catalizzare l'interesse europeo e attrarre i finanziamenti del fondo, in una prospettiva di concreta fattibilità dei progetti intrapresi.

Conclude segnalando che le valutazioni del Ministero della difesa sottolineano come il Governo italiano – in considerazione di quanto evidenziato – parteciperà alle negoziazioni del testo del regolamento attraverso i contributi elaborati e concor-

dati in sede di tavolo tecnico interministeriale istituito presso l'ufficio del consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Lino PETTAZZI (Lega), *relatore per la X Commissione*, si associa alle considerazioni del relatore per la IV Commissione in merito alla relazione sul provvedimento in esame elaborata dal Ministero della difesa. Esprime soddisfazione per il fatto che sia stata accolta la sua richiesta di audizioni finalizzate ad approfondire le questioni relative al provvedimento medesimo. Si riserva, quindi, d'intesa con il relatore per la IV Commissione e al termine del previsto ciclo di audizioni, di predisporre una proposta di documento finale.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	40
ALLEGATO 1 (Subemendamenti all'emendamento 4.24 I Relatori e all'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo)	59
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati nella seduta odierna)	68

SEDE REFERENTE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	51
ALLEGATO 3 (Emendamento 14.2 dei Relatori)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO, quindi del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli e Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

C. 924 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che alle ore 11 è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 4.24 dei Relatori e all'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo. Sono pervenuti, rispettivamente, 14 e 4 subemendamenti, che saranno messi in distribuzione non appena effettuato il vaglio di ammissibilità e che saranno allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Avverte inoltre che le Commissioni procederanno all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 9, quindi all'esame delle proposte emendative presentate agli articoli 11, 12 e 6. Nella seduta pomeridiana, al termine dei lavori dell'Assemblea, le Commissioni esamineranno le proposte emendative presentate agli articoli 1, 2 e 3.

Avverto che è stato ritirato l'emendamento Gebhard 3.5 e che l'articolo aggiuntivo Pallini 2.024 è stato sottoscritto dai

deputati Gallinella, Gagnarli, Cillis, Maglione, Cassese, L'Abbate, Parentela, Pignatone, Marzano, Del Sesto e Lombardo e che l'articolo aggiuntivo Caiata 2.08 è stato sottoscritto dal deputato Sangregorio. Avverto infine che gli articoli aggiuntivi Carnevali 9.08 e 9.018 sono stati sottoscritti dalla deputata Bruno Bossio.

Non essendovi richieste di interventi, pone quindi in votazione l'articolo aggiuntivo Rostan 9.0.1.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rostan 9.01.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 9.06, dopo avere rilevato la necessità di superare il termine ludopatia a favore di quello, molto più pregnante, di gioco d'azzardo patologico, osserva che la sua proposta è volta ad estendere a coloro che sono in possesso della certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico, rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche, l'esenzione dal pagamento della partecipazione ai costi delle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia. In mancanza di una tale previsione, infatti, spesso gli affetti da tale patologia non riescono nemmeno ad accedere alle cure, data la loro cronica mancanza di risorse.

Sestino GIACOMONI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza l'attivazione del circuito interno.

Carla RUOCCO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori delle Commissioni riunite sia garantita anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Sestino GIACOMONI (FI) precisa che la sua richiesta di poter trasformare il contenuto dell'articolo aggiuntivo Murelli 9.035, dichiarato inammissibile, in un ordine del giorno da presentarsi in Assemblea, riportato nel resoconto sommario della seduta di ieri, era comunque subordinata alla richiesta di riammissione dell'articolo aggiuntivo medesimo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.06.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 9.011, volto alla tutela dei minori e all'aiuto ai giocatori problematici, segnala che esso recepisce i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività. Chiede, quindi, alla presidenza l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame, che presenta tratti di omogeneità con gli articoli aggiuntivi già accantonati.

Alessandro ZAN (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Carnevali 9.011, si associa alla richiesta di accantonare tale proposta emendativa e ricorda che l'utilizzo della tessera sanitaria ha dato buona prova nel limitare l'accesso dei minori ai distributori automatici di sigarette. Con riferimento al gioco d'azzardo, pertanto, ritiene utile l'introduzione della tessera del giocatore e l'attivazione di strumenti elettronici che limitino, ad esempio, il tempo delle giocate.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere favorevole sulla richiesta della collega Carnevali di accantonare l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.011, precisando che, come già accaduto relativamente all'emendamento Fregolent 9.122 nella seduta di ieri, l'accantonamento è volto a consentire all'Esecutivo di svolgere un approfondimento tecnico relativamente alle modalità necessarie ad implementare l'utilizzo della tessera sanitaria.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.011 è da intendersi accantonato.

Elena CARNEVALI (PD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 9.013 volto a prevedere che i tagliandi delle lotterie istanta-

nee devono contenere delle formule di avvertimento relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. In proposito rammenta che tale emendamento è il frutto di un lavoro condiviso, svolto nella scorsa legislatura, nell'ambito dell'esame di una proposta di legge in materia di gioco d'azzardo. Evidenzia come l'introduzione di formule di avvertimento simili a quelle riprodotte sui pacchetti di sigarette, potrebbero prevenire fortemente il fenomeno della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Stefano LEPRI (PD) evidenzia come tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 abbiano un carattere costruttivo la cui approvazione potrebbe produrre effetti di contrasto significativi al gioco d'azzardo patologico. Rileva come in particolare l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.013, imitando formule di avvertimento già in uso per altre forme di dipendenza patologica, costituisca una efficacissima novità la cui approvazione potrebbe avvicinare il decreto-legge all'esame delle Commissioni a quelle caratteristiche proprie del principio di « dignità » che lo stesso intende perseguire. Nell'evidenziare, quindi, che la disposizione contenuta nella proposta emendativa in esame è particolarmente efficace anche in virtù della propria semplicità, ne auspica l'approvazione.

Sestino GIACOMONI (FI) invita i colleghi della maggioranza, e in particolare quelli del gruppo della Lega, a leggere la prima pagina del Corriere della Sera di oggi nella quale si riporta la notizia della protesta degli imprenditori del nord-est contro le nuove norme contenute nel decreto in esame. In particolare l'articolo riferisce che 600 industriali veneti hanno preso posizione contro il provvedimento attaccando soprattutto la Lega dalla quale dichiarano di sentirsi traditi. Chiede pertanto che la Commissione sospenda i propri lavori per pochi minuti per consentire ai colleghi della maggioranza di leggere tale articolo, lamentando che gli stessi, nel non manifestare alcun interesse sulle proposte di buon senso in corso di esame, dimostrano mancanza di attenzione, non

soltanto nei confronti dei lavori delle Commissioni, ma soprattutto verso le istanze del Paese reale.

Debora SERRACCHIANI (PD), nel condividere le osservazioni del collega Giacomoni, auspica che l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3 del provvedimento in esame non avvenga nel corso di una seduta notturna, ritenendo che ciò sarebbe irrispettoso principalmente nei confronti dei cittadini.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Carnevali 9.013 ritiene che lo stesso contenga una disposizione semplice e efficace ed evidenzia come sia importante anche per la lotta alla ludopatia partire da piccole cose. Sottolinea che l'approvazione della proposta emendativa non implicherebbe particolari esposizioni finanziarie determinando comunque un grande impatto sociale. Auspica quindi che il Governo prenda in considerazione l'articolo aggiuntivo in esame rammentando che lo stesso è il frutto di un approfondito lavoro svolto nel corso della passata legislatura.

Antonio VISCOMI (PD), nel sottolineare il carattere banale e contestualmente efficace della proposta emendativa in discussione, chiede al rappresentante del Governo di rivalutare il parere espresso o di motivarne le ragioni.

Alessandro ZAN (PD), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse dai colleghi, rileva che la proposta emendativa in discussione ha il pregio di rendere maggiormente consapevoli i fruitori di lotterie istantanee dei rischi connessi al gioco d'azzardo senza determinare costi per la spesa pubblica.

Marco LACARRA (PD) ritiene che, qualora il Governo rivedesse la propria posizione in merito all'articolo aggiuntivo in discussione, ciò potrebbe rappresentare un segnale di attenzione da parte dell'Esecutivo sulle proposte non soltanto prive di oneri ma anche efficaci, provenienti dai gruppi di opposizione.

Elena MURELLI (Lega), nell'informare i colleghi di aver appena appreso della scomparsa del manager Sergio Marchionne, chiede che la Commissione osservi un minuto di silenzio.

Andrea GIACCONE, *presidente*, concordando con l'onorevole Morelli, invita i colleghi ad osservare un minuto di silenzio per commemorare Sergio Marchionne.

La Commissione osserva un minuto di silenzio.

Carlo FATUZZO (FI) osserva che una fine così improvvisa, come quella di Sergio Marchionne, colpisce particolarmente ed esprime il proprio rammarico per dover intervenire immediatamente dopo la sua commemorazione. Ciò premesso, rammenta la sua assoluta contrarietà al gioco d'azzardo e precisa che avrebbe auspicato sulla materia un intervento ancor più risolutivo. Ritiene che cancellare la pubblicità del gioco d'azzardo costituisca comunque un passo avanti. Evidenzia quanto sia difficile riuscire a allontanare da tali tipi di dipendenze i soggetti che ne sono affetti e rammenta di aver partecipato ai lavori del Parlamento europeo relativi all'introduzione delle formule di avvertimento sui rischi connessi al fumo. In proposito ricorda che in quell'occasione aveva presentato un emendamento volto ad introdurre una formula di avvertimento nella quale si informava il consumatore che il fumo fa guadagnare il Governo. Far sapere a chi gioca d'azzardo che tale attività incrementa le casse dello Stato potrebbe contribuire, a suo avviso, a rendere meno invitante il ricorso alla stessa. Nel condividere pienamente il contenuto dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.013, auspica che lo stesso possa essere approvato.

Debora SERRACCHIANI (PD) chiede ai sottosegretari Garavaglia e Castelli di argomentare la contrarietà dell'Esecutivo alla proposta emendativa in esame.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.013.

Marco OSNATO (FdI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Bellucci 9.04, del quale è cofirmatario, volto a prevedere il divieto di apertura di sale da gioco in un raggio di 600 metri da aree sensibili quali istituti d'istruzione di ogni ordine e grado, servizi educativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali socio-assistenziali, luoghi di culto, centri socio ricreativi e sportivi.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bellucci 9.04.

Silvia FREGOLENT (PD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 9.025, volto a prevedere il costante monitoraggio dell'offerta di gioco. Evidenzia infatti che per una efficace azione preventiva nei confronti della dipendenza connessa al gioco d'azzardo sia necessaria un efficace monitoraggio, così come evidenziato anche nell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di conferenza unificata.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA ritiene che la proposta emendativa in esame abbia una finalità condivisibile ma che l'accesso diretto dei comuni alla banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio determinerebbe un costo attualmente non sostenibile. Propone, pertanto, al fine di poter esprimere sullo stesso parere favorevole, che l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.025 sia riformulato attraverso la soppressione delle parole: « alla quale possono accedere i Comuni ». Con riferimento all'intesa citata testé dalla collega Fregolent, rammenta che la stessa non è ancora conclusa in quanto non tutte le regioni hanno condiviso le proposte dell'Esecutivo.

Silvia FREGOLENT (PD) nel ringraziare il sottosegretario Garavaglia per la disponibilità dimostrata, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Davide TRIPIEDI (M5S), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Giulio Centemero, esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione del sottosegretario Garavaglia, relativa all'articolo aggiuntivo Fregolent 9.025.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.025 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Elena CARNEVALI (PD), illustrando l'articolo aggiuntivo 9.07 a sua prima firma, chiede l'attenzione particolare del sottosegretario Garavaglia, rammentando il lavoro da lui svolto in sede di Conferenza unificata Stato-regioni per il raggiungimento di un'intesa sul gioco. Raccomanda quindi al Governo di rivedere il parere contrario espresso su tale proposta emendativa che insiste sulla necessità di iniziative di sensibilizzazione e di predisposizione di campagne informative. Si dichiara disponibile, eventualmente, ad espungere dal testo solo quelle disposizioni che non incontrano il parere favorevole del Governo. Propone, quindi, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 9.07 a sua prima firma.

Alessandro ZAN (PD) si associa alla collega Carnevali, sottolineando l'organicità dell'articolo aggiuntivo in discussione che, come le altre proposte emendative presentate dal gruppo PD, non ha alcun intento ostruzionistico, ma è volto unicamente al miglioramento del testo del decreto-legge. Dopo aver ricordato che i costi a carico del sistema sanitario per curare le ludopatie sono di gran lunga superiori all'ammontare dei proventi del gioco d'azzardo, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.07 che contiene, tra l'altro, misure idonee per veicolare messaggi dissuasivi per i giovani.

La sottosegretaria Laura CASTELLI ricorda che il tema è già all'attenzione del Governo che, al riguardo, ha già manifestato un orientamento a esprimere parere favorevole sull'emendamento Martino 9.56,

attualmente accantonato, e sottolinea l'approvazione, appena avvenuta, dell'emendamento Fregolent 9.025, come riformulato. Evidenzia che si tratta di un tema delicato rispetto al quale sono stati presentati diversi emendamenti che il Governo dovrà necessariamente selezionare.

Debora SERRACCHIANI (PD) rimarca che si tratta di temi diversi tra loro e che l'emendamento Martino 9.56 parla di palinsesti televisivi, mentre l'articolo aggiuntivo 9.07 detta disposizioni vertenti su altri aspetti. Auspica, quindi, che nella eventuale riformulazione dell'emendamento 9.56 se ne tenga conto ovvero che l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.07 venga accantonato.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si dichiara favorevole ad un accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.07.

Renata POLVERINI (FI) stigmatizza l'assenza dei relatori.

Andrea GIACCONE, *presidente*, constata l'assenza dall'aula dei relatori, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.10, riprende alle 12.15.

Andrea GIACCONE, *presidente*, chiede il parere dei relatori sulla proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.07.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la XI Commissione, Davide Tripiedi, esprime parere favorevole sulla proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.07.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.07.

Silvia FREGOLENT (PD) illustra l'articolo aggiuntivo 9.024 a sua prima firma, ricordando che si tratta di disposizioni

senza effetti finanziari che prevedono la certificazione dei punti vendita del gioco pubblico, peraltro più volte sollecitata dal gruppo M5S nel corso dell'ultima legislatura, in occasione della discussione delle leggi di bilancio.

Elena CARNEVALI (PD), dopo aver sottolineato che il comma 2 della proposta emendativa in discussione assicura tempi congrui per provvedere agli adempimenti di certificazione, ricorda che il gioco lecito deve necessariamente essere mantenuto per evitare lo spostamento di tutti i proventi a vantaggio del gioco illegale. Chiede quindi che siano esplicitate le ragioni sottostanti il parere contrario del Governo.

Antonio VISCOMI (PD) richiama l'attenzione sugli aspetti legati alla criminalità nel gioco d'azzardo e, pertanto, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fregolent 9.024 le cui disposizioni assicurano il controllo di polizia in ambienti ad alto rischio di infiltrazioni criminali.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.024.

Silvia FREGOLENT (PD), illustrando l'articolo aggiuntivo 9.023 a sua prima firma, ricorda che esso risponde alle sollecitazioni di molti Comuni che hanno chiesto la riduzione dei punti vendita del gioco. Invita quindi a non lasciare sole le amministrazioni locali a combattere una battaglia ampiamente condivisa in tutto il Paese che chiede un segnale importante in tal senso.

Elena CARNEVALI (PD) sollecita l'attenzione del sottosegretario Garavaglia e di tutti i colleghi sulla necessità di intervenire sulla distribuzione dei punti vendita del gioco. Ricorda in proposito il lungo lavoro svolto in sede di conferenza unificata Stato-Regioni per addivenire all'intesa che ha definito le modalità di redistribuzione dei punti gioco. Esprime la posizione favorevole del gruppo del PD rispetto ad interventi di contrasto delle ludopatie e

raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fregolent 9.023 rispetto al quale la contrarietà del Governo appare illogica, immotivata, irragionevole e intollerante.

Stefano LEPRI (PD), evidenzia come l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.0.23, volto ad attuare un'equilibrata distribuzione dei punti vendita del gioco sul territorio nazionale, meriti maggiore considerazione da parte del Governo e in particolare della sottosegretaria Castelli, che è di Torino e che quindi dovrebbe ben conoscere la situazione di quella città, in cui i punti vendita del gioco sono distribuiti in maniera irragionevole, oltre ad essere molto spesso vicini a luoghi sensibili, quali scuole, parrocchie, oratori. Richiama quindi l'attenzione sulla proposta emendativa in esame con la quale si stabilisce che la distribuzione vada regolamentata a livello nazionale e si propone anche una soluzione piuttosto semplice, delegando la conferenza unificata a definire i criteri che poi dovranno essere applicati dagli enti locali nella pianificazione.

Antonio VISCOMI (PD) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a prima firma Fregolent 9.0.23, rileva come esso richieda un'assunzione di responsabilità dell'organo di governo, sulla base di un ragionevole principio di sussidiarietà. In questo ambito spesso si assiste ad un rimpallo di responsabilità tra enti locali, che si traduce in contenziosi giudiziari molto onerosi per gli enti locali stessi. Ritene sia responsabilità del Governo farsi carico della questione, attraverso un decreto ministeriale, sulla base dell'intesa sancita in conferenza unificata.

Bruno TABACCI (Misto-+E-CD) interviene sull'articolo aggiuntivo Fregolent 9.023, sottolineando come esso sia volto a ridurre le occasioni di gioco. Ritene sia giusto porre al centro il ruolo della Conferenza unificata, tuttavia a suo avviso si dovrebbe considerare lo squilibrio dei rapporti tra i concessionari e i gestori, perché il potere di influenza dei primi è di gran

lunga superiore a quello di questi ultimi e tutte le riduzioni dei punti di gioco attuate negli anni passati hanno finito per obbligare i gestori a chiudere, permettendo ai concessionari di allargare la loro influenza. I comuni, a suo avviso, non hanno ancora un'idea precisa di come sia organizzata l'offerta di gioco. Ritiene infine sarebbe opportuno che la Conferenza unificata si occupasse anche dei « Compro Oro » che sono centri di riciclaggio a cielo aperto.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) evidenzia che l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.023 andrebbe letto in combinato disposto con l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.025 (*Nuova formulazione*) con il quale si proponeva il monitoraggio dell'offerta di gioco mediante l'istituzione di una banca dati, accessibile agli enti locali. Non ritiene plausibile che vi fosse un problema di costi relativo all'accesso alla banca dati da parte degli enti locali, perché si sarebbe trattato soltanto di rendere visibili ai Comuni le miriadi di banche dati già esistenti presso i ministeri, attraverso una *password* ed uno username. L'accesso alle informazioni è fondamentale per i comuni che non devono applicare criteri imposti ma condivisi.

Romina MURA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a prima firma Fregolent 9.023, richiama l'attenzione sul fatto che la tutela della salute dei giocatori e dell'ordine pubblico rientrano tra i diritti garantiti dalla Costituzione.

Raffaele TOPO (PD) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Fregolent 9.023, osserva che la cancellazione della pubblicità del gioco d'azzardo non può rappresentare l'unica risposta alla grave piaga sociale che affligge il Paese e che per questo il Partito democratico ha proposto una pluralità di interventi, quali la riduzione dei punti vendita, il monitoraggio dell'offerta di gioco, la diffusione dei materiali informativi per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

Renata POLVERINI (FI) interviene sull'ordine dei lavori, per chiedere come si intenda procedere nei lavori delle Commissioni, con quali tempi e quali modalità, dato che non vorrebbe ritrovarsi ad esaminare durante le ore notturne articoli impegnativi del provvedimento quali sono gli articoli 1, 2 e 3.

Walter RIZZETTO (FdI) si associa alla richiesta della collega Polverini di avere chiarimenti sulla programmazione dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che alle 14 sarà convocato l'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, per decidere sul prosieguo dei lavori. In tale ambito potrà essere valutata la possibilità che gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento possano essere affrontati nella giornata di domani. Invita tuttavia i deputati a contenere i propri interventi se si vogliono ottimizzare i tempi di lavoro.

Debora SERRACCHIANI (PD) si associa alla richiesta della collega Polverini affinché gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento vengano esaminati nella giornata di domani e perché sia resa nota l'agenda dei lavori.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) si associa alla richiesta dei colleghi Polverini, Rizzetto e Serracchiani di spostare gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento alla giornata di domani.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.023.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.018 è stato accantonato.

Silvia FREGOLENT (PD) interviene sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.026, che riguarda la distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco, sottolineando l'importanza delle misure in esso contenute ai fini del contrasto alla ludopatia, quali ad esempio l'interruzione di 6

ore del funzionamento dei giochi nell'arco della giornata. Rileva fra l'altro come tali misure non comportino alcun tipo di costo.

Romina MURA (PD), chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.026 ed invita il Governo a riconsiderare questa proposta emendativa, volta anche a far sì che gli enti locali adottino piani urbanistici che consentano una equilibrata distribuzione nel territorio dell'offerta di gioco, qualificando gli spazi dal punto di vista sociale e culturale.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fregolent 9.026.

Elena CARNEVALI (PD) interviene sull'articolo aggiuntivo 9.016 di cui è prima firmataria, volto a ridurre la giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento *videolottery* a 500 euro per ciascuna sessione di gioco, osservando come tale misura contribuisca in maniera determinante alla prevenzione del riciclaggio di denaro.

Antonio VISCOMI (PD) interviene sull'articolo aggiuntivo Carnevali 9.016, sottolineando l'importanza delle misure in esso contenute ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio di denaro nonché del gioco d'azzardo compulsivo. Non comprende peraltro quali siano le difficoltà che hanno indotto il Governo ad esprimere parere contrario, dato che tali misure non comportano alcun tipo di costo per l'erario.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.016.

Elena CARNEVALI (PD) interviene sull'articolo aggiuntivo 9.010 di cui è prima firmataria, riguardante gli obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro, sottolineando la rilevanza delle disposizioni in esso contenute, dal codice etico di comportamento per gli esercenti e i concessionari ai corsi di formazione riservati agli esercenti abilitati, dalla diffusione dei materiali informativi

per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico al divieto di vendere o somministrare prodotti alcolici. Non riesce a comprendere quali ragioni possano aver condotto il Governo ad esprimere parere contrario.

Massimo UNGARO (PD) condivide gli intenti dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.010 ed evidenzia come i prodotti alcolici aggravino in maniera determinante la piaga sociale del gioco d'azzardo. Ritene che le misure previste nell'articolo aggiuntivo in esame costituiscano un approccio strutturato e vorrebbe sentire al riguardo l'opinione della maggioranza.

Ubaldo PAGANO (PD) evidenzia che l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.010 prevede delle misure concrete che possono innescare un circolo virtuoso e che denotano la volontà del suo gruppo di affrontare la piaga sociale della azzardopatia con un approccio strutturale, non limitato a interventi *spot*, che si pone in linea di continuità con il lavoro svolto dalla XII Commissione nella precedente legislatura.

Ritiene, pertanto, auspicabile che la maggioranza convenga sull'opportunità, in particolare, di introdurre il divieto di vendita e somministrazione di prodotti alcolici, che produrrebbe l'effetto di limitare l'approccio psicotropico del soggetto affetto da azzardopatia. Si tratta, pertanto di una proposta di buon senso e, peraltro, priva di oneri.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.010.

Massimo UNGARO (PD), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 9.039, sottolinea come tale proposta emendativa si faccia carico di fornire un aiuto concreto anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, garantendo loro l'accesso al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Evidenzia inoltre che l'accesso a tale Fondo è funzionale alla realizzazione di una serie di misure concrete, tra le quali, al ricorrere di deter-

minate condizioni, l'erogazione di mutui agevolati. Conclude rimarcando come anche il suo articolo aggiuntivo si inserisca nel solco di un approccio strutturale al problema.

Mauro DEL BARBA (PD) evidenzia come l'articolo aggiuntivo Ungaro 9.039 preveda misure concrete nella lotta alla ludopatia, rispetto alla quale gli strumenti contenuti nel testo originario del decreto-legge risultano, invece, inefficaci. Sottolinea, infatti, che l'introduzione della sola misura del divieto di pubblicità di giochi e scommesse non è idonea ad assicurare alcun ristoro alle famiglie delle vittime della ludopatia, che versano spesso in una condizione di disfacimento economico e psicologico. Rimarca, quindi, l'importanza di ampliare l'accesso al Fondo Antiusura ai familiari dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ungaro 9.039.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Bellucci 9.05 è stato accantonato.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.02, rileva che esso mira a finanziare in misura più equa, rispetto a quanto attualmente è previsto, il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo. La proposta emendativa in esame prevede, infatti, che a tale fondo sia destinato il 5 per cento degli introiti dell'erario derivanti dal gioco d'azzardo, in luogo dell'attuale 0,5 per cento, che risulta una percentuale del tutto incongrua rispetto ai 10 miliardi di euro di entrate incassate dall'Erario.

Osservato che uno Stato giusto ha il dovere di destinare finanziamenti adeguati a sostegno di interventi di contrasto e di prevenzione di fenomeni quali quello del gioco d'azzardo, auspica che il relatore e il rappresentante del Governo riconsiderino il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bellucci 9.02.

Carla RUOCCO, *presidente*, chiede ai relatori e al rappresentante del Governo chiarimenti in merito al parere espresso sull'articolo aggiuntivo Carnevali 9.08.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la XI Commissione, Davide Tripiedi, conferma il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Carnevali 9.08, precedentemente espresso.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, chiede di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo Carnevali 9.08 annunciando l'intenzione del Governo di presentare una riformulazione volta a ricomprendere in un solo testo tutte le proposte emendative, compresa quella in esame, che vertono in materia di « Slot free » e su altri aspetti collegati. Precisa che il Governo, nel presentare la riformulazione terrà conto delle diverse posizioni emerse dagli interventi svolti dai gruppi e che la riformulazione stessa è finalizzata a realizzare un intervento organico.

Elena CARNEVALI (PD), dopo aver sottolineato che l'articolo aggiuntivo 9.08 a sua prima firma è l'unica proposta emendativa sulla quale i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole, e ribadito che tale parere favorevole è stato poco fa confermato dal relatore, osserva come risponda a logica mettere in votazione l'articolo aggiuntivo in esame.

Ritiene, pertanto, che, se il Governo non è in grado di presentare in un breve lasso di tempo la riformulazione che ha annunciato si debba passare alla votazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma.

Debora SERRACCHIANI (PD) rileva l'irritualità della richiesta di accantonamento avanzata dal Governo, a fronte dell'unica proposta emendativa, tra le numerose accantonate, sulla quale era stato espresso parere favorevole. Chiede pertanto alla sottosegretaria Castelli di fornire

ulteriori elementi di conoscenza a tal riguardo.

Carla RUOCCO, *presidente*, ribadisce che la sottosegretaria Castelli ha già chiarito che la riformulazione preannunciata dal Governo è volta a ricomprendere in un unico testo una serie di interventi oggetto delle singole proposte emendative in esame, sui quali si è registrata una certa convergenza da parte dei gruppi.

Debora SERRACCHIANI (PD) osserva che la riformulazione preannunciata dalla sottosegretaria Castelli avrà una portata molto ampia, rimarca che per il suo gruppo è dirimente conoscere le proposte emendative e le rispettive firme che saranno oggetto di riformulazione.

Carla RUOCCO, *presidente*, invita i colleghi a continuare a incentrare la discussione sul merito degli argomenti in esame.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, dichiara di aver ben compreso che la questione delle firme abbia una rilevanza politica dirimente. Assicura, a tale proposito, l'impegno dell'Esecutivo a fare in modo che anche la proposta di riformulazione garantisca la più ampia condivisione da parte dei gruppi che hanno presentato gli emendamenti. Al fine di realizzare un intervento organico, ribadisce l'opportunità che le Commissioni si esprimano su un'unica proposta emendativa, oggetto di riformulazione, che ricomprenda le diverse misure contenute nelle singole proposte emendative.

Qualora non vi fosse la disponibilità ad attendere il testo della riformulazione, si può porre in votazione, con il parere favorevole anche del Governo, l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.08; ciò precluderebbe tuttavia la riformulazione da parte del Governo delle ulteriori proposte emendative presentate sull'argomento e attualmente accantonate.

Elena CARNEVALI (PD) non essendo una neofita ed avendo maturato una certa esperienza nelle sedute dedicate alla ses-

sione di bilancio sulle modalità con le quali vengono presentate le riformulazioni, non accetta la logica di scambio che sembra essere sottesa alla proposta del Governo e chiede che la riformulazione sia incentrata sul suo articolo aggiuntivo 9.08.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.08 è accantonato in attesa della riformulazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.09.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.012, sottolinea che lo stesso mira a recepire i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata con particolare riferimento all'introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore. Osserva che anche tale proposta emendativa rientra nell'alveo delle questioni in relazione alle quali la sottosegretaria Castelli ha preannunciato una riformulazione, e chiede quindi che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma sia accantonato. Ribadisce, inoltre, che la riformulazione preannunciata dal Governo deve essere presentata nel più breve tempo possibile.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda sulla richiesta di accantonamento.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Carnevali 9.012 è accantonato. Ricorda che l'articolo aggiuntivo Murelli 9.035 è stato dichiarato inammissibile. Avverte, quindi, che si passerà alle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la XI Commissione, Davide Tripiedi, esprime parere contrario sull'emendamento Fregolent 11.1, sugli identici emendamenti Cenni 11.3, Paolo Russo 11.5 e Ferro 11.6. Propone l'accantonamento dell'emendamento Paolo Russo 11.20;

esprime parere contrario sugli emendamenti Mandelli 11.8, Bignami 11.10, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Trano 11.15. Propone infine l'accantonamento degli emendamenti Trano 11.6 e Gallinella 11.17.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme al relatore.

Claudio MANCINI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta per consentire al suo gruppo di organizzare gli interventi.

Carla RUOCCO, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.25, riprende alle 13.40.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo sull'emendamento Fregolent 11.1, che propone la soppressione dell'articolo, osserva che il rinvio al febbraio del 2019 della trasmissione dei dati delle fatture IVA, il cosiddetto spesometro, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina sulla fatturazione elettronica, rischia di aggravare le criticità registrate nell'esercizio in corso, certificate dal disegno di legge di assestamento, relativamente alle entrate IVA.

Mauro DEL BARBA (PD), intervenendo sull'emendamento Fregolent 11.1, ritiene che il breve rinvio dello spesometro, pur non avendo effetti rilevanti, lungi dal risolvere i problemi delle aziende, rischia invece di inviare un messaggio sbagliato sulle politiche che si intendono intraprendere in materia di contrasto all'evasione dell'IVA, aggravando, inoltre, lo squilibrio del bilancio dell'esercizio in corso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fregolent 11.1 e gli identici emendamenti Cenni 11.3, Paolo Russo 11.5 e Ferro 11.6.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Paolo Russo 11.20 si intende accantonato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Mandelli 11.8 e Bignami 11.10, ed approvano quindi l'emendamento Trano 11.15 (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Trano 11.16 e Gallinella 11.17 si intendono accantonati. Dal momento che l'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo e i relativi subemendamenti saranno votati nella seduta pomeridiana, avverte che la Commissione passeranno ora all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 12.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la XI Commissione, Davide Tripiedi, esprime parere contrario sugli emendamenti Fregolent 12.5, Giacomoni 12.6 e Osnato 12.7. Propone di accantonare gli identici emendamenti Murelli 12.9 e Rizzetto 12.10 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Osnato 12.11 e Giacomoni 12.13.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo sull'emendamento Fregolent 12.5, suppressivo dell'articolo, che prevede l'abolizione dello *split payment* limitatamente ai professionisti, rileva che tale strumento, pur considerando i problemi di liquidità arrecati alle imprese, si è tuttavia dimostrato efficace nel recupero dell'evasione dell'IVA. Pertanto, a suo giudizio, è sbagliato intervenire limitandone l'ambito di applicazione.

Carlo FATUZZO (FI), preannunciando il suo voto favorevole all'emendamento Fregolent 12.5, intende deprecare l'abuso dei termini stranieri nelle disposizioni di leggi nazionali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fregolent 12.5 e Giacomoni 12.6.

Marco OSNATO (FdI), intervenendo sul suo emendamento 12.7, si augura che il Governo prenda atto degli effetti negativi dello strumento dello *split payment* sulle piccole imprese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Osnato 12.7.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Murelli 12.9 e Rizzetto 12.10 si intendono accantonati.

Marco OSNATO (FdI), intervenendo sul suo emendamento 12.11, osserva che la limitazione delle conseguenze negative dello *split payment* a carico delle PMI dovrebbe essere un obiettivo anche della maggioranza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Osnato 12.11 e Giacomoni 12.13.

Carla RUOCCO, *presidente*, essendosi esaurite le votazioni sulle proposte emendative all'articolo 11, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO, quindi del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Salvatore Giuliano, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi e il sottosegretario per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 17.45.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

C. 924 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Walter RIZZETTO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso dei lavori delle Commissioni.

Carla RUOCCO, *presidente*, non essendovi obiezioni dispone che la pubblicità dei lavori delle Commissioni riunite sia garantita anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Conformemente a quanto stabilito in sede di Ufficio di Presidenza, avverte che i lavori delle Commissioni riprenderanno dall'esame dell'articolo 4, per proseguire quindi con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo, nonché con l'articolo 6 del decreto-legge, e dovrebbero concludersi entro le ore 20.

Comunica preliminarmente che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia i subemendamenti Ascani 0.4.24.1, limitatamente ai commi 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies*, che riguardano l'incremento dell'organico docente dell'autonomia e disciplinano la ripartizione dello stesso; D'Attis 0.4.24.6, che riguarda una procedura per l'accesso in ruolo dei soggetti che hanno partecipato al concorso per dirigente scolastico del 2011 e hanno un contenzioso in corso e che riprende il contenuto dell'emendamento D'Attis 4.18, già dichiarato inammissibile; Ascani 0.4.24.14, che ripropone il contenuto dei commi 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* del subemendamento Ascani 0.4.24.1.

Avverte, inoltre, che in data odierna la Commissione Bilancio ha espresso il parere di competenza sul decreto-legge all'esame, formulando una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della

Costituzione. Avverte, infine, che i relatori hanno pertanto presentato l'emendamento 14.2 (*vedi allegato 3*) volto a recepire tale condizione, che è in distribuzione ed essendo riferito all'articolo 14, sarà votato in occasione dell'esame di tale articolo.

Valentina APREA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia il sottosegretario Salvatore Giuliano per la sua presenza in Commissione e chiede chiarimenti sull'emendamento 4.24.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO, dopo aver specificato che esso costituisce la migliore soluzione possibile per mediare tra le esigenze dei diversi soggetti implicati, illustra l'emendamento 4.24.

Carla RUOCCO, *presidente*, chiede al relatore di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la XI Commissione, Davide Tripiedi, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 04.01 dei Relatori ed esprime parere contrario sugli emendamenti Epifani 4.1, Aprea 4.23, Epifani 4.17 e 4.2, Ascani 4.3, Viscomi 4.11 e Mollicone 4.12. Propone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Azzolina 4.029, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Murelli 4.025. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rizzetto 4.014.

Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 4.24 dei Relatori, esprime parer contrario su tutti i subemendamenti presentati.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 04.01 dei Relatori (*vedi allegato 2*) e respingono l'emendamento Epifani 4.1.

Valentina APREA (FI) illustra l'emendamento 4.23, di cui è prima firmataria,

che interviene su un tema assai delicato quale quello della necessità di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico e di salvaguardare la continuità didattica.

Esprime, quindi, forte preoccupazione per l'intervento operato in quest'ambito dall'emendamento 4.24 dei Relatori e ritiene assurdo che questioni così delicate per la scuola e l'istruzione possano essere affrontate in un provvedimento del tutto estraneo alla materia della cultura.

Evidenzia come le disposizioni che verranno introdotte non faranno altro che alimentare ulteriori contenziosi e cita alcuni passi di un articolo di stampa che sottolinea i gravi disagi che saranno arrecati alla scuola dal provvedimento, soprattutto nelle regioni del meridione.

A suo avviso sarebbe stato più corretto intervenire chiudendo tutti i contenziosi ancora aperti e fermare per qualche anno l'aggiornamento delle graduatorie dei docenti della formazione.

Preannuncia, quindi, un voto di astensione sull'emendamento 4.24 dei Relatori, pur mantenendo un giudizio negativo sul provvedimento nel suo complesso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Aprea 4.23.

Stefano FASSINA (LeU) interviene sull'emendamento Epifani 4.17, di cui è cofirmatario, evidenziando che la proposta emendativa vuole rimarcare la dignità dei lavoratori.

Ricorda, infatti, che il Consiglio di Stato, con una recente sentenza, ha in sostanza licenziato circa 7.500 insegnanti inseriti nelle graduatorie a esaurimento con riserva.

Sottolinea come, in tale ambito, il legislatore abbia finora prodotto norme contraddittorie e con margini di interpretazione troppo ampi e come sia inconcepibile che la Pubblica Amministrazione decida oggi di scaricare tale responsabilità sui lavoratori privandoli della possibilità di continuare la loro attività lavorativa.

Condivide le considerazioni della collega Aprea riguardo all'opportunità di affrontare la materia in un provvedimento

specificamente dedicato alle questioni della scuola e dell'istruzione e conclude invitando il Governo e i relatori a rivedere il loro giudizio sull'emendamento in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Epifani 4.17 e 4.2.

Anna ASCANI (PD) illustra l'emendamento 4.3, di cui è prima firmataria, manifestando, inoltre, una posizione molto critica sull'emendamento 4.24 dei relatori che affronta un tema che ritiene estraneo al provvedimento. Quello che in effetti si sta discutendo riguarda un vero e proprio concorso straordinario e condivide le valutazioni dei colleghi che hanno giustamente sottolineato come la questione dovrebbe essere affrontata nell'ambito di un provvedimento specificamente dedicato alla scuola.

Osserva come la maggioranza abbia per certi versi ripreso l'idea avanzata in passato dal Partito Democratico di prevedere anche una prova orale, oltre che ai titoli, per la formazione delle graduatorie e, tuttavia, esprime perplessità per le altre disposizioni che vanno nella direzione contraria a quella che la stessa maggioranza ha sostenuto durante la campagna elettorale, atteggiamento di cui ora dovrà rendere conto agli elettori.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), intervenendo a sostegno dell'emendamento Ascani 4.3 evidenzia come si tratti di garantire i diritti acquisiti da determinate categorie di docenti, ma anche di assicurare che gli insegnanti vengano valutati in base a percorsi formativi e professionali altamente qualificati. Evidenzia come il concorso previsto dall'emendamento formulato dai Relatori è di fatto squilibrato. Ribadisce pertanto che i subemendamenti presentati dal suo gruppo sono volti ad individuare buone soluzioni alle criticità prospettate.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ascani 4.3.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ora all'esame dell'emendamento 4.24 dei relatori e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Anna ASCANI (PD), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.4.24.1, ne illustra le finalità, sottolineando la necessità di chiarire se i concorsi previsti mirino a coprire solo i posti vacanti ovvero ad istituire nuovi posti di lavoro.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ascani 0.4.24.1.

Anna ASCANI (PD) illustra le finalità del subemendamento a sua prima firma 0.4.24.2, ritenendo indispensabile chiarire se per i docenti vincitori del concorso sia previsto un anno di prova.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ascani 0.4.24.2.

Stefano FASSINA (LeU), intervenendo sul subemendamento 0.4.24.3 a sua prima firma, evidenzia come l'emendamento presentato dai relatori rappresenta un atto grave e ingiusto che produce una situazione di assoluta incertezza normativa, limitandosi a rinviare il problema del posto di lavoro di circa 7.500 insegnanti. Chiede pertanto al Governo un ripensamento del parere contrario espresso e, più in generale, si rivolge anche al gruppo del Movimento 5 Stelle affinché si decida a mantenere gli impegni presi in campagna elettorale che oggi vengono del tutto disattesi.

Monica CIABURRO (FdI) dichiara che il gruppo di Fratelli d'Italia sottoscrive i subemendamenti Fassina 0.4.24.3 e 0.4.24.5, condividendo, infatti, l'intento di garantire i diritti dei diplomati magistrali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Fassina 0.4.24.3 e 0.4.24.5.

Anna ASCANI (PD) illustra le finalità del subemendamento 0.4.24.4 a sua prima firma, che mira a garantire i diritti dei diplomati magistrali fino al completamento delle procedure di concorso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ascani 0.4.24.4, Fassina 0.4.24.7 e Ascani 0.4.24.8, nonché il subemendamento Mollicone 0.4.24.9.

Anna ASCANI (PD), intervenendo sul subemendamento 0.4.24.10 a sua prima firma, chiarisce che esso è finalizzato ad attribuire un minore punteggio agli anni di servizio prestato dagli insegnanti allo scopo di non favorire eccessivamente i docenti più anziani.

Valentina APREA (FI) ritiene doveroso sottolineare come il suo gruppo non abbia assunto una posizione pregiudiziale nei confronti dell'emendamento presentato dai Relatori all'articolo 4, ma ritiene che si stia negando ai docenti giovani il diritto di accedere alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria; in realtà si nega, altresì, agli alunni il diritto di poter avere docenti giovani nella scuola. Al riguardo, ritiene che il Governo debba prevedere specifiche misure per evitare l'insorgere di un notevole contenzioso in materia garantendo quindi i diritti dei docenti in questione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ascani 0.4.24.10 e 0.4.24.11, Mollicone 0.4.24.12 e 0.4.24.13.

Luca PASTORINO (LeU) desidera lasciare agli atti una dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 4.24 dei Relatori, che affronta in modo sbagliato una vicenda assai grave come quella di licenziamenti di massa disattendendo gli impegni assunti in campagna elettorale durante la quale è stato promesso ai legittimi interessati che si sarebbe individuata la soluzione più adeguata contro gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato.

Anna ASCANI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, evidenzia come l'intervento normativo proposto non costituisca lo smantellamento della riforma della « Buona Scuola », varata nella scorsa legislatura, ma un intervento circoscritto ai diplomati magistrali della scuola primaria e dell'infanzia.

Preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto di astensione sull'emendamento dei relatori in quanto viene conservato l'impianto originario della riforma anche se non viene garantita al meglio la continuità didattica. Al riguardo evidenzia che l'intervento proposto dai Relatori e dal Governo non è finalizzato alla creazione di nuovi posti di lavoro ma rappresenta, di fatto, un passo indietro. Auspica, pertanto, che si possano apportare delle modifiche migliorative al testo in esame durante l'esame in Assemblea.

Patrizia PRESTIPINO (PD), intervenendo sull'emendamento 4.24 dei Relatori e parlando da insegnante, osserva che, pur essendo le Commissioni impegnate nell'esame del « decreto Dignità », alla dignità della scuola non pensa nessuno. Il Governo ha introdotto un tema così importante in un provvedimento che si occupa di molte questioni, condensandolo in poche righe. Inoltre, le disposizioni proposte innescheranno una guerra tra deboli: i precari storici, da un lato, e i nuovi precari, creati da queste disposizioni, dall'altro.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.24 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sul suo emendamento 4.11, che non modifica sostanzialmente il termine di 120 giorni per l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale, rileva che esso è volto alla soppressione del riferimento della procedura di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, a suo giudizio impropriamente richiamata in tale contesto e suscettibile di creare problemi di natura contabile alle amministrazioni coinvolte, costituendo, inoltre, un pericolo.

loso precedente, in quanto consente ad una pubblica amministrazione, in questo caso datore di lavoro, di riaprire un termine in pendenza di un procedimento giurisdizionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Viscomi 4.11 e Mollicone 4.12.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Azzolina 4.029 è stato accantonato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Murelli 4.025 (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (FdI), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 4.0.14, che introduce modifiche alla disciplina del lavoro occasionale, rileva che esso, di fatto, propone la reintroduzione nell'ordinamento dello strumento dei *voucher*, troppo precipitosamente abolito la scorsa legislatura per evitare un *referendum* e sostituito dal libretto famiglia. Tale ultimo strumento, tuttavia, ha già dimostrato le sue numerose lacune, essenzialmente una ridotta tutela dei lavoratori e l'eccessiva macchinosità della procedura di utilizzo. La sua proposta è migliorativa, anche con riferimento alla precedente normativa, prevedendo un più alto *standard* di tutela dei lavoratori, grazie a limiti stringenti dei giorni lavorativi, al divieto di utilizzo in relazione ad appalti di opere e servizi, alla limitazione del loro utilizzo ai settori del turismo, dell'agricoltura e dell'assistenza familiare, all'innalzamento della paga oraria a 8,5 euro e, infine, ad una significativa semplificazione delle procedure. È un tema su cui il suo gruppo si è molto impegnato, anche con la presentazione di una proposta di legge, e reputa che anche la presentazione di un emendamento al decreto-legge in discussione sia coerente con le finalità di tale provvedimento. L'esame del suo emendamento, inoltre, gli offre l'occasione per chiedere alla rappresentante del Governo di fare finalmente chiarezza sulle intenzioni del Governo sull'argomento, visto che finora le discussioni

in materia si sono basate unicamente su notizie di stampa.

La sottosegretaria Laura CASTELLI riconosce che il deputato Rizzetto ha, di fatto, voluto anticipare un tema che il Governo intende aprire nella giornata di domani, quando il Governo si esprimerà sul complesso degli emendamenti vertenti sul tema dei *voucher*. Propone, pertanto, di accantonare l'articolo aggiuntivo Rizzetto 4.014.

Walter RIZZETTO (FdI), ringraziando la sottosegretaria Castelli per la flessibilità dimostrata, condivide la proposta di accantonamento del suo articolo aggiuntivo 4.014.

Davide TRIPIEDI (M5S), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione Centemero, esprime parere favorevole sulla proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rizzetto 4.014.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Rizzetto 4.014 si intende accantonato e che le Commissioni passeranno all'esame dell'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo e al complesso dei subemendamenti ad esso presentati.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la XI Commissione Triepiedi, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 11.0.7 del Governo, del quale raccomanda l'approvazione.

La sottosegretaria Laura CASTELLI raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo ed esprime parere conforme a quello dei relatori sul complesso dei subemendamenti.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bignami 0.11.0.7.1.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo sul suo subemendamento

0.11.0.7.2, crede che sia un'occasione sprecata il rifiuto del Governo di prevedere una fase transitoria, limitata al settore della vendita dei carburanti, della disciplina relativa alla fatturazione elettronica, che entrerà a regime dal 1° gennaio 2019. La stessa opportunità è prevista dal suo subemendamento 0.11.0.7.4, che prevede un periodo transitorio, anch'esso circoscritto al settore della vendita dei carburanti, di applicazione delle disposizioni sulla trasmissione telematica degli scontrini relativi alla cessione di beni tra privati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Fragomeli 0.11.0.7.2, Giacomoni 0.11.0.7.3 e Fragomeli 0.11.0.7.4.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo, intende stigmatizzare la prassi di introdurre i contenuti di un decreto-legge il cui esame parlamentare è già avviato in un altro decreto-legge, in evidente contrasto con le previsioni costituzionali.

Marco LACARRA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo ad integrazione di quanto già messo in luce dal collega Viscomi, osserva che dall'inizio della legislatura il Parlamento è stato impegnato esclusivamente nella conversione in legge di decreti-legge, nonostante le assicurazioni in senso contrario più volte espresse dalla maggioranza.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo (*vedi allegato 2*).

Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di concedere una breve sospensione della seduta, in vista della discussione delle successive proposte emendative.

Andrea GIACCONE, *presidente*, apprezza le circostanze, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 19.25, riprende alle 19.30.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Cancellieri 6.23 è stato ritirato ed invita i relatori ad esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 6.

Davide TRIPIEDI (M5S), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione Centemero, esprime parere contrario sugli emendamenti Moretto 6.2, sugli identici Gelmini 6.3 e Benamati 6.4, Viscomi 6.7, Zan 6.11, Fragomeli 6.15, Romina Mura 6.17, 6.12 e 6.18 e Polverini 6.24, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.8 dei Relatori.

Il sottosegretario Davide CRIPPA comunica che il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

Romina MURA interviene sull'emendamento Moretto 6.2, osservando che esso propone una riscrittura totale dell'articolo 6 del provvedimento, offrendo al Governo un'impostazione più completa e strutturata per raggiungere l'obiettivo della tutela occupazionale nelle imprese beneficiarie di aiuti. Prima di revocare i contributi alle imprese che hanno delocalizzato, si può infatti esperire una strada alternativa, trovando un altro soggetto imprenditoriale che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali. Se questo non accade, allora si procede alla revoca del contributo.

Massimo UNGARO (PD) intervenendo sull'emendamento Moretto 6.2, sottolinea come questo dia una impostazione totalmente nuova al contenuto dell'articolo, attenuando la rigidità delle misure previste ed eliminando ogni tentazione di dirigismo. Dichiara di non comprendere per quale ragione il Governo voglia mantenere nell'articolo 6 un intento punitivo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Moretto 6.2.

Antonio VISCOMI (PD) intervenendo sugli identici emendamenti Gelmini 6.3 e Benamati 6.4, evidenzia come essi siano volti ad apportare chiarezza ad un testo che rischierebbe di introdurre elementi di disordine. Richiama pertanto l'attenzione del Governo sulla necessità di introdurre una precisazione linguistica. Laddove infatti all'articolo 6 si parla di riduzione dei livelli occupazionali, è necessario specificare che cosa si intenda. Gli emendamenti in esame precisano che la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo di lavoratori occupati a tempo indeterminato a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici in questione.

Raffaele BARATTO (FI) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Moretto 6.2, sottolineando che senza questa modifica la norma finirebbe per complicare l'esistenza delle aziende invece di renderla più semplice.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gelmini 6.3 e Benamati 6.4.

Antonio VISCOMI (PD) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.7, ribadisce la necessità di adottare un linguaggio chiaro, che non introduca elementi di confusione, laddove all'articolo 6, comma 1, si parla di «giustificato motivo oggettivo». Ritiene infatti che se dalla valutazione dell'impatto occupazionale vengono esclusi i casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, devono essere considerati anche i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, non impugnati o per i quali, se impugnati, il giudice accerti la sussistenza degli estremi del licenziamento. Sottolinea come un tempo di ragionamento maggiore non sia in questo caso un tempo perso, ma un tempo guadagnato successivamente, nella fase applicativa della norma.

Marco LACARRA (PD) interviene sull'emendamento Viscomi 6.7, invitando il sottosegretario ed il Governo ad accogliere

gli emendamenti che apportano chiarezza se si vogliono evitare contenziosi. Non crede infatti che la norma in sé sia sbagliata, ma ritiene debbano essere evitati dubbi interpretativi.

Debora SERRACCHIANI (PD) interviene sull'emendamento Viscomi 6.7, invitando il Governo a considerare con attenzione l'emendamento presentato.

Il sottosegretario CRIPPA concorda sulla richiesta di accantonamento dell'emendamento Viscomi 6.7.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'emendamento Viscomi 6.7 è accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 6.8 dei Relatori (*vedi allegato 2*) e respingono l'emendamento Zan 6.11.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo sull'emendamento a propria firma 6.15, sottolinea la necessità di aumentare la percentuale di riduzione dei livelli occupazionali al di là della quale l'impresa decade dal beneficio ricevuto. È necessario, a suo avviso, distinguere tra piccole medie e grandi imprese e soprattutto se l'impresa che delocalizza è un'impresa che fa utili o è in perdita. Ritiene, inoltre, che non si possano trattare allo stesso modo le delocalizzazioni e le internazionalizzazioni.

Serse SOVERINI (Misto-CP-A-PS-A) intervenendo sull'emendamento Fragomeli 6.15, ribadisce la necessità di operare una distinzione tra le delocalizzazioni da un lato e l'espansione internazionale dall'altro, perché per un'impresa crescere sul versante estero vuol dire presidiare i mercati e non necessariamente delocalizzare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fragomeli 6.15.

Romina MURA (PD) interviene sull'emendamento 6.17, di cui è la prima firmataria, osservando che attraverso questo

si è riusciti a convincere i relatori a presentare un emendamento che introduce il criterio della proporzionalità.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mura 6.17, 6.12 e 6.18 e l'emendamento Polverini 6.24.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Il sottosegretario Davide CRIPPA, in considerazione del modesto numero di riformulazioni da votare, accogliendo le richieste dei proponenti, prospetta la possibilità di esaminarle nel corso della seduta di domani.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che a seguito della rivalutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate, tenuto conto dell'invito rivolto alla Presidenza delle Commissioni Finanze e Lavoro dal Presidente della Camera circa l'opportunità di una rivalutazione com-

plessiva degli emendamenti, alla luce dei criteri precisati dal Presidente stesso, devono considerarsi altresì inammissibili gli emendamenti Viscomi 1.205, Serracchiani 1.010 e Carfagna 3.08.

Paolo ZANGRILLO (FI) contesta la decisione assunta dalla Presidenza delle Commissioni, poiché si è intervenuti dopo la riammissione a seguito del ricorso presentato.

Carla RUOCCO, *presidente*, precisa che la Presidenza delle Commissioni si è attenuta ai criteri di ammissibilità degli emendamenti, come ribaditi nella citata lettera del Presidente della Camera.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ALLEGATO 1

D.L. 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (C. 924 Governo)**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.24 I RELATORI E ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.07 DEL GOVERNO**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.24
DEI RELATORI

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 1, sostituire le parole: « all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali » fino alla fine del periodo con le seguenti: « , il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-bis, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo ».

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

1-ter. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

1-quater. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

1-quinquies. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.

1-sexies. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incremen-

tato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019 2019/2020 e 2020/2021.

1-septies. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma *1-duodecies* possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

1-octies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma *1-duodecies* tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

0. 4. 24. 1. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

(Inammissibile limitatamente ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies)

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 1, sostituire le parole: « all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali » fino alla fine del periodo con le seguenti: « , il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma *1-bis*, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo ».

b) Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola

dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

1-ter. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

1-quater. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

1-quinquies. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.

0. 4. 24. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

All'emendamento 4.24 Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso 1-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 117, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della presente legge, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo;

2) al capoverso 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-*quater*, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento il personale precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;

2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico pratico.

0. 4. 24. 3. Fassina, Pastorino.

Al capoverso 1-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a Esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015 n. 117, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della presente legge, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo;

0. 4. 24. 5. Fassina, Pastorino.

Alla lettera b), comma 1-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: fissato al 30 giugno 2019 inserire le seguenti: o per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo;

b) alla lettera b) dopo le parole: fissato al 30 giugno 2019 inserire le seguenti: o per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo.

0. 4. 24. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al capoverso 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-*quater*, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento il personale precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;

2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico pratico.

0. 4. 24. 7. Fassina, Pastorino.

Sostituire i commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-nonies, 1-decies e 1-undecies con i seguenti:

1-quinquies: sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

1-sexies. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

1-septies. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per

cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

1-octies. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.

0. 4. 24. 8. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Il comma 1-sexies è sostituito dal seguente:

1-sexies. I docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente accedono ad una specifica graduatoria di merito valida per la copertura dei posti vacanti.

Conseguentemente, al comma 1-quinquies le parole: e di sostegno sono soppresse.

0. 4. 24. 9. Mollicone.

Al comma 1-octies sostituire le parole: riservati sino a 50 con le seguenti: riservati sino a 35.

0. 4. 24. 10. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1-octies sostituire le parole: riservati sino a 50 con le seguenti: riservati sino a 40.

0. 4. 24. 11. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1-octies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La prova orale di natura didattico-metodologico non è dovuta qualora il docente abbia frequentato un Corso di aggiornamento di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies. Il medesimo Corso di aggiornamento costituisce titolo sufficiente per l'immissione in ruolo dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

0. 4. 24. 12. Mollicone.

Al comma 1-octies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La prova orale di natura didattico-metodologico non è dovuta qualora il docente abbia frequentato un Corso di aggiornamento di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies.

0. 4. 24. 13. Mollicone.

Dopo il comma 1-undecies aggiungere i seguenti:

1-duodecies. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

1-terdecies. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

1-quattordices. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

0. 4. 24. 14. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

(Inammissibile)

Alla lettera b), dopo il comma 1-undecies è inserito il seguente:

1-duodecies. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 80 ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

0. 4. 24. 6. D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Pentangelo, Sarro.

(Inammissibile)

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, il luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, e sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater.

1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docenti vacanti e disponibili, sia comuni ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, autorizzati al concorso ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente,

mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla successiva lettera a):

a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;

c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109, lettera b), e comma 110 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, ai quali sono destinati al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

1-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzate che rimangono ferme per le successive immisioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, dei posti comuni ivi compresi quelli di potenziamento e di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di

analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni;

b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni.

1-*sexies*. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-*quinquies*, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

1-*septies*. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-*quinquies* in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

1-*octies*. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-*quinquies* sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologico. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universi-

tari, ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

1-*nonies*. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di espletamento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la misura del contributo idonea, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire la copertura integrale, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, degli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali.

1-*decies*. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-*quater* comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*undecies*. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-*quater*, lettere b) e c) continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni.

4. 24. I Relatori.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 917, è sostituito con il seguente:

« 917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano:

a) alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a cessioni di benzina o

di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019;

b) alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica. ».

Conseguentemente, al comma 3 lettera c) sostituire le parole: 30,9 milioni con le seguenti: 35,9 milioni e le parole: 29,9 milioni con le seguenti: 34, 9 milioni.

0. 11. 07. 1. Bignami, Martino, Giacomoni, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mandelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: , ad eccezione, fino alla fine del periodo con le seguenti: . In deroga a quanto disposto dal comma 920, fino al 31 dicembre 2018, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante

possono documentare la cessione di carburante per autotrazione nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.

0. 11. 07. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 917, lettera b), alla fine è aggiunto il seguente periodo: « In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta. ».

Conseguentemente, al comma 3 lettera c) sostituire le parole: 30, 9 milioni con le seguenti: 34,4 milioni e le parole: 29,9 milioni con le seguenti: 33,4 milioni.

0. 11. 07. 3. Giacomoni, Bignami, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mandelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) dopo il comma 928, è inserito il seguente: « In via sperimentale, i contribuenti possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928, alle fatture emesse a partire dal 1° novembre 2018 ».

0. 11. 07. 4. Fragomeli.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis

(Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: « per motori » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019 »;

b) il comma 927 è sostituito dal seguente: « 927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018. ».

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero per

lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018. ».

11. 07. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).**EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA**

ART. 4.

Prima dell'articolo 4, inserire il seguente capo:

CAPO I-bis.

(Misure finalizzate alla continuità didattica).

04. 01. I Relatori.

(Approvato)

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, », sono soppresse;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, il luogo della supplenza annuale

in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, e sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater.

1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docenti vacanti e disponibili, sia comuni ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, autorizzati al concorso ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla successiva lettera a):

a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;

c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109, lettera b), e comma 110 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, ai quali sono destinati al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

1-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, il concorso straordinario di cui al comma 1-*quater*, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzate che rimangono ferme per le successive immisioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, dei posti comuni ivi compresi quelli di potenziamento e di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni;

b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito

all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni.

1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-*quinquies*, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-*quinquies* in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-*quinquies* sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologico. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari, ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

1-nonies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di espletamento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la misura del contributo idonea, sono disciplinati con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire la copertura integrale, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, degli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali.

1-*decies*. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-*quater* comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*undecies*. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-*quater*, lettere b) e c) continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni.

4. 24. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni per l'operatività dei centri per l'impiego).

1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), una quota da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli orga-

nici dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. 025. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Le-gnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pal-lini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Gian-none, Invidia, Licatini, Perconti, Se-gneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusme-rolì, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Ger-ardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Can-celleri, Caso, Currò, Giuliadori, Gri-maldi, Maniero, Martinciglio, Miglio-rino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1, dopo la parola: riduca aggiungere le seguenti: in misura superiore al 50 per cento.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: in presenza di una riduzione di tali livelli fino alla fine del comma, con le seguenti: in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

6. 8. I Relatori.

(Approvato)

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Monitoraggio dell'offerta di gioco).

1. Al fine di assicurare un costante monitoraggio dell'offerta di gioco con particolare riferimento alle aree del territorio a maggior rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo, anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute, riferisce annualmente al Parlamento sui risultati del monitoraggio.

9. 025. *(Nuova formulazione)* Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.

(Approvato)

ART. 11.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11. 15. Trano, Currò, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Giuliadori, Grimaldi, Mannerio, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cu-

beddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: « per motori » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019 »;

b) il comma 927 è sostituito dal seguente: « 927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018. ».

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno

2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018. ».

11. 07. Il Governo.

(Approvato)

ALLEGATO 3

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori
e delle imprese (C. 924 Governo).**

EMENDAMENTO 14.2 DEI RELATORI

ART. 14.

All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: 71,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

al comma 2, alinea, dopo le parole: 72,7 milioni di euro e le parole: 71,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

al comma 2, lettera c), dopo le parole: 36 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

al comma 2, lettera d), dopo le parole: 128,7 milioni di euro aggiungere la seguente: annui e sostituire le parole: articoli 1, 2 e 3 con le seguenti: articoli 1 e 3.

14. 2. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. Atto n. 34 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione Diego DE LORENZIS.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.

Atto n. 34.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00223 Migliore ed altri: Sulla mancata pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	80
5-00224 Sisto ed altri: Sulle esigenze di sicurezza nella città di Prato e sulla sperimentazione in tale ambito della pistola elettrica Taser	77
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	81
5-00225 Prisco e Donzelli: Sul mancato inserimento delle città di Prato, Perugia e Terni nella sperimentazione della pistola elettrica Taser	77
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	82
5-00226 Magi e Gebhard: Questioni relative all'autonomia decisionale delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione umanitaria	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	83
5-00227 Macina ed altri: Sull'adeguatezza dei presidi di sicurezza in Puglia	78
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 12.35.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Ricorda altresì che, secondo l'articolo 135-ter, comma 4, primo periodo, del Regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. Dopo la risposta del Governo, l'interrogante ha diritto di replicare per non più di due minuti

5-00223 Migliore ed altri: Sulla mancata pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo.

Elena CARNEVALI (PD), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmata-

ria, facendo notare – rivolgendosi in particolare al Presidente Brescia, con il quale ha condiviso il lavoro svolto nella passata legislatura nell’ambito della Commissione d’inchiesta sul sistema di accoglienza – che l’argomento affrontato dalla sua interrogazione appare molto rilevante. Ricorda quindi che il 27 agosto 2016 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministro dell’interno 10 agosto 2016 sulle « Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ». Osserva che il provvedimento è particolarmente significativo, avendo l’obiettivo dichiarato di conferire maggiore stabilità ai servizi di accoglienza già avviati e semplificare il procedimento di accesso al finanziamento da parte di nuovi enti locali, e ha previsto linee guida dettagliate circa le modalità di accesso ai contributi da parte degli enti locali.

Osserva che l’articolo 4, comma 3, delle linee guida, in particolare, stabilisce che le domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l’ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo; le domande pervenute entro il 31 marzo di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l’ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° luglio successivo. Tuttavia, a differenza di quanto avvenuto in precedenza, osserva che ad oggi nessuna graduatoria è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’interno, né si hanno notizie certe sui tempi e sugli esiti di questa graduatoria, e dunque sui progetti finanziati, con grave pregiudizio degli enti locali interessati che hanno presentato domanda di finanziamento. Tale circostanza desta preoccupazione soprattutto alla luce del fatto che le citate

norme hanno l’obiettivo di rendere strutturale il sistema di accoglienza diffusa, attraverso l’incentivazione dei centri SPRAR a cui i comuni accedono volontariamente, anche al fine di superare il sistema del CAS, ossia i centri di accoglienza straordinari, di norma di grandi dimensioni e di difficile sostenibilità per i territori sui quali si realizzano.

Chiede pertanto quali siano le ragioni che hanno determinato questo grave ritardo nella pubblicazione della graduatoria e quando il Ministro interrogato intenda provvedere in tal senso. Le ragioni di tale ritardo, a suo avviso, sono particolarmente incomprensibili, anche alla luce delle disponibilità finanziarie che risultano dagli ultimi provvedimenti di bilancio approvati, tenuto conto peraltro che il decreto ministeriale richiamato nell’interrogazione prevede la possibilità di un finanziamento graduato dei progetti. Si domanda pertanto se non vi sia la volontà consapevole, da parte del Governo, di rendere fragile il sistema di accoglienza, al fine di continuare a ragionare in termini emergenziali

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elena CARNEVALI (PD, replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica priva di *ratio*.

Chiede quindi, in nome di quella trasparenza tanto propugnata dalla maggioranza, che siano meglio chiariti i motivi per i quali non si sono ancora rese pubbliche le graduatorie per l’ammissione ai relativi finanziamenti, indicando a quanto ammontino le risorse mancanti e in relazione a quali progetti. Dopo aver ribadito che il decreto ministeriale richiamato nell’interrogazione consente il finanziamento graduale dei progetti, non comprende quali criticità possano giustificare l’inerzia alla pubblicazione della graduatoria dei progetti, rilevando peraltro che in sede di esame del disegno di legge sul rendiconto generale dell’amministrazione dello stato e

del disegno di legge per l'assestamento del bilancio sono emerse disponibilità finanziarie da destinare a tali specifiche finalità.

Auspica pertanto che gli enti locali non siano messi in difficoltà su tale delicato versante, affinché sia garantita certezza e stabilità alle strutture deputate allo svolgimento delle attività di accoglienza e non si continui ad operare in una logica emergenziale.

5-00224 Sisto ed altri: Sulle esigenze di sicurezza nella città di Prato e sulla sperimentazione in tale ambito della pistola elettrica Taser.

Giorgio SILLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, richiamando i sempre più frequenti episodi di criminalità e micro-criminalità nella città di Prato (che conta circa 200 mila abitanti ed è la terza città dell'Italia centrale per popolazione), ricordando l'impegno del Ministro dell'Interno a promuovere la questura di Prato dalla fascia C alla fascia B, al fine di poter disporre di un maggior numero di operatori delle forze di polizia sul territorio e di potenziare l'attività di controllo.

Dopo aver rilevato come la città di Prato non sia fra quelle in cui sarà avviata la sperimentazione della pistola elettrica Taser da parte delle forze di polizia, chiede dunque di conoscere le tempistiche per il passaggio della questura di Prato dalla fascia C alla fascia B, nonché se si intenda prevedere la sperimentazione del Taser anche nella città di Prato.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giorgio SILLI (FI), replicando, rileva come anche la risposta del Governo confermi la forte pressione cui sono sottoposte le forze dell'ordine nella città di Prato, prendendo inoltre atto di come non sia stata fornita una tempistica per il passaggio della questura di Prato dalla fascia C alla fascia B, tematica rispetto alla quale

si aspettava che il Governo fornisse almeno una data indicativa.

Quanto alla questione del Taser, attende con fiducia l'esito della sperimentazione, auspicando che tale arma di dissuasione non letale possa essere al più presto data in dotazione alle forze dell'ordine in tutto il Paese.

5-00225 Prisco e Donzelli: Sul mancato inserimento delle città di Prato, Perugia e Terni nella sperimentazione della pistola elettrica Taser.

Emanuele PRISCO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo se il Ministro interrogato non ritenga necessario assumere iniziative per inserire al più presto nella fase di sperimentazione della pistola elettrica Taser i territori maggiormente colpiti dall'emergenza sicurezza, come quelli di Prato e dei due capoluoghi umbri di Perugia e Terni, anche tenendo conto della relativa grandezza delle regioni in cui sono situati, che permetterebbe di valutare in modo più efficace la sperimentazione stessa.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emanuele PRISCO (FdI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita. Manifesta soddisfazione per la parte della risposta relativa alla comunicazione di dati che testimoniano un calo del tasso di criminalità nei territori richiamati nell'interrogazione, ritenendo che un contributo positivo a tale *trend* positivo è stato fornito, per quanto riguarda Perugia, oltre che dai presidi delle forze dell'ordine, anche dall'azione dell'amministrazione comunale, attraverso lo svolgimento di una seria attività di riqualificazione urbana. Permangono, tuttavia, a suo avviso, delle criticità, riguardanti l'elevato numero di crimini commessi in quelle zone, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, rilevando un'evoluzione preoccupante anche legata, a suo avviso, allo sviluppo dei flussi dell'immigrazione clan-

destina. Fa notare che il diffondersi di tali comportamenti criminali ha condotto addirittura, in alcuni casi, a episodi particolarmente violenti, sfociati in forme di vera e propria aggressione registratisi a Perugia nei confronti delle forze dell'ordine.

5-00226 Magi e Gebhard: Questioni relative all'autonomia decisionale delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Riccardo MAGI (Misto- +E-CD) illustra la sua interrogazione, nella quale si fa riferimento in premessa alla circolare del Ministro dell'Interno del 4 luglio 2018 e alla successiva nota informale della presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo del 16 luglio 2018, con cui sono state fornite alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale indicazioni volte a contenere il numero dei riconoscimenti di tale protezione, e si stigmatizza il collegamento, sostenuto nella predetta circolare e ritenuto non fondato, tra la concessione di un titolo di soggiorno per motivi umanitari e consequenziali problematiche sociali e di sicurezza.

Chiede quindi alla luce di quali dati sia stato sostenuto tale collegamento e quali iniziative si intenda intraprendere per garantire, nel rispetto della Costituzione e delle norme del diritto nazionale e internazionale, l'autonomia e l'indipendenza di giudizio degli organi amministrativi competenti in materia di protezione umanitaria.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta. Stigmatizza l'atteggiamento del Governo per cui la protezione umanitaria viene ritenuta un mero orpello, mentre in realtà essa costituisce lo strumento con cui si dà attuazione al diritto d'asilo sancito dall'articolo 10 della Costituzione. Rileva inoltre come su questo tema ven-

gano spesso sostenute falsità, come quella secondo cui l'Italia sarebbe l'unico Paese a prevedere la protezione umanitaria, mentre in realtà tale istituto esiste in 24 Stati. Rileva, inoltre, come la citazione, nella risposta, della giurisprudenza della Corte di Cassazione sia il frutto di una lettura parziale e strumentale di tale giurisprudenza, che in realtà valorizza gli strumenti della protezione umanitaria.

Ribadisce pertanto come, a suo avviso, la circolare del Ministro dell'Interno e la nota della presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo costituiscono un'ingerenza da parte di un organo politico nelle competenze di organi amministrativi, lesiva dell'autonomia di questi ultimi.

5-00227 Macina ed altri: Sull'adeguatezza dei presidi di sicurezza in Puglia.

Anna MACINA (M5S) illustra la sua interrogazione, osservando come nel territorio pugliese si registri una recrudescenza di fatti criminosi, con particolare riguardo, da ultimo, ai numerosi episodi di criminalità organizzata riportati dalla stampa locale, che allarmano fortemente i cittadini, tra i quali richiama l'omicidio di un giovane nella provincia di Lecce, appena appreso in base ad una notizia tratta dagli organi di informazione poche ore fa.

Segnala, altresì, che recentemente, alcuni rappresentanti sindacali delle forze di polizia hanno avvertito l'esigenza di rivolgere una lettera aperta al prefetto e al questore di Brindisi per segnalare l'*escalation* degli episodi diffusi di criminalità, che hanno portato i cittadini ad avvertire la sensazione dell'assenza di presidi sufficienti a garantirne l'incolumità.

Chiede se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, non ritenga opportuno verificare l'adeguatezza dei presidi di sicurezza in un territorio quale quello pugliese, che vede una forte presenza della criminalità organizzata, al fine di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza del territorio indicato e ad allentare la tensione dei cittadini.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, confidando nello svolgimento di una seria attività di contrasto alle attività criminali in Puglia, che possa porre rimedio alle inefficienze di cui ritiene responsabili i precedenti Esecutivi. Nel citare il più recente episodio di violenza, già menzionato dalla deputata Macina, che ha visto coinvolto un giovane ucciso nella provincia di Lecce, a Melissano, richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di presidiare il territorio pugliese, in ragione dell'elevata presenza della criminalità organizzata, che si manifesta anche con la commissione di microcrimini, i quali incidono profondamente sul tessuto sociale. Ritiene necessario, dunque, andare nella direzione indicata anche dal rappresentante del

Governo, incrementando gli organici delle forze dell'ordine, e superando i problemi legati all'assenza di *turn over* e al progressivo invecchiamento del personale. Giudica inoltre necessario risolvere le gravi problematiche organizzative relative alla sede della questura della provincia di Barletta, Andria e Trani, nonché superare i ritardi nell'effettiva costituzione della direzione investigativa antimafia a Foggia, che pure è prevista dalla norma. Raccomanda quindi all'Esecutivo massima attenzione su tali temi, affinché sia assicurata la sicurezza dei cittadini sicurezza in tutte le zone del Paese – in particolare nel meridione – in cui si registri un alto tasso di criminalità.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO 1

5-00223 Migliore ed altri: Sulla mancata pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione della pubblicazione delle graduatorie concernenti i progetti finanziati nell'ambito del sistema SPRAR, informo che il 27 giugno scorso la Commissione di valutazione prevista dall'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 10 agosto 2016, ha concluso l'esame delle nuove proposte progettuali.

Si tratta di 74 proposte presentate da 71 enti per un totale di 1780 posti, per le quali è stata predisposta la graduatoria dei progetti ammissibili.

Contestualmente è stata completata l'istruttoria relativa a 67 richieste avanzate da 58 enti finalizzate alla modifica della capacità di accoglienza, secondo quanto previsto dalle linee guida allegate al citato decreto ministeriale.

Va ricordato che il Ministro dell'interno procede con proprio provvedimento, in

relazione alle esigenze di accoglienza, a finanziare le nuove proposte assegnando le risorse disponibili del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo.

Tuttavia, considerato che la capienza del sistema SPRAR negli ultimi tempi è cresciuta notevolmente, anche in rapporto alle risorse disponibili, si sono determinate criticità di carattere finanziario che non hanno consentito di soddisfare le progettualità presentate dagli enti locali.

Pertanto, al superamento delle predette criticità, in relazione alle quali si stanno valutando le modalità di reperimento delle risorse necessarie, si confida di poter procedere all'adozione del decreto che consentirà alle Amministrazioni locali interessate di avviare le rispettive progettualità con la necessaria copertura finanziaria.

ALLEGATO 2

5-00224 Sisto ed altri: Sulle esigenze di sicurezza nella città di Prato e sulla sperimentazione in tale ambito della pistola elettrica Taser.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Voglio preliminarmente informare che sull'episodio citato dagli onorevoli interroganti, avvenuto lo scorso 4 luglio a Prato e che ha visto il coinvolgimento di gruppi di cittadini cinesi per dissidi legati allo sfruttamento della prostituzione, sono in corso indagini dell'Arma dei Carabinieri.

In merito ai dati sull'andamento della delittuosità nella città di Prato, risulta effettivamente, per l'anno 2016, un aumento del totale generale dei delitti pari a circa il 5 per cento rispetto al 2015.

Tuttavia, tale tendenza si è invertita del corso del 2017 con un -10 per cento dei delitti, calo che si conferma anche per i primi sei mesi del 2018 (-7 per cento rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso).

Si segnala, altresì, nel primo semestre dell'anno, un incremento del 4 per cento del totale delle persone denunciate ed arrestate a conferma del livello di attenzione riservato al capoluogo pratese da parte delle Forze dell'ordine.

Per quanto concerne il livello organizzativo della Questura di Prato, si informa che è stato istituito, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza un gruppo di lavoro con il compito di analizzare complessivamente e comparativamente le realtà provinciali nonché i carichi di lavoro delle Questure. Ciò al fine di individuare le soluzioni tecniche e orga-

nizzative più appropriate per innalzare i livelli di efficacia dei dispositivi periferici della Polizia di Stato.

Per quanto concerne, infine, la sperimentazione della pistola ad impulsi elettronici «Taser», si riferisce che l'individuazione delle città attualmente interessate è il frutto di proposte e valutazioni avanzate in sede tecnica sulla base di una pluralità di indicatori concernenti la significatività dei contesti territoriali.

In tale quadro si colloca la scelta delle 12 località coinvolte sull'intero territorio nazionale per la sperimentazione (Milano, Napoli, Torino Bologna, Firenze, Palermo Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia, Brindisi e Genova), al termine della quale, in caso di esito positivo, l'uso del dispositivo in argomento verrà esteso a tutto il territorio nazionale.

Per completezza di informazione, rappresento che la città di Prato è coinvolta nella sperimentazione del sistema «X-LOW» per la previsione dei delitti predatori e la conseguente migliore dislocazione delle Forze di polizia sul territorio urbano.

Inoltre, la Questura di Prato utilizza la più moderna evoluzione del sistema «MIPG-WEB» (Modello Indagini Polizia Giudiziaria in modalità *web*) volto alla gestione informatizzata degli atti dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

ALLEGATO 3

5-00225 Prisco e Donzelli: Sul mancato inserimento delle città di Prato, Perugia e Terni nella sperimentazione della pistola elettrica Taser.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti chiedono l'inserimento delle città di Prato, Perugia e Terni tra quelle coinvolte nella sperimentazione della pistola ad impulsi elettronici Taser.

Osservo preliminarmente che in merito ai dati sull'andamento della delittuosità nella città di Prato, risulta effettivamente, per l'anno 2016, un aumento del totale generale dei delitti pari a circa il 5 per cento rispetto al 2015.

Come già ho avuto modo di riferire in risposta a precedente interrogazione, tale tendenza si è invertita nel corso del 2017 con un -10 per cento dei delitti, calo che si conferma anche per i primi sei mesi del 2018 (-7 per cento rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso).

Segnalo, altresì, nel primo semestre dell'anno, un incremento del 4 per cento del totale delle persone denunciate ed arrestate a conferma del livello di attenzione riservato al capoluogo pratese da parte delle Forze dell'ordine.

Anche nel territorio perugino non si registrano, ad oggi, situazioni di carattere emergenziale ovvero di crescita del tasso di criminalità.

Relativamente all'aggressione a danno di operatori delle Forze di Polizia verificatasi a Città di Castello, richiamata dagli onorevoli interroganti, faccio presente che personale del locale Commissariato ha provveduto ad arrestare gli autori del fatto

che, comunque, non sembra essere di per sé sintomatico di un tendenziale aumento dei reati contro la persona. Si registra, ad esempio, la diminuzione di oltre il 30 per cento dei casi di lesioni dolose nell'ultimo semestre dell'anno in corso, rispetto al corrispondente arco temporale di riferimento del 2017.

Analoghe considerazioni valgono per la città di Terni dove si registra complessivamente una sensibile diminuzione dell'andamento generale dei delitti pari a circa il 14 per cento nel primo semestre del corrente anno rispetto al dato del corrispondente periodo di riferimento del 2017.

Per quanto concerne la sperimentazione della pistola ad impulsi elettronici «Taser», l'individuazione delle città attualmente interessate è il frutto di proposte e valutazioni avanzate in sede tecnica sulla base di una pluralità di indicatori concernenti la significatività dei contesti territoriali.

In tale quadro si colloca la scelta delle 12 località coinvolte sull'intero territorio nazionale per la sperimentazione (Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia, Brindisi e Genova), al termine della quale, in caso di esito positivo, l'uso del dispositivo in argomento verrà esteso a tutto il territorio nazionale.

ALLEGATO 4

5-00226 Magi e Gebhard: Questioni relative all'autonomia decisionale delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione umanitaria.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con circolare del 4 luglio scorso, in occasione dell'assunzione dei 250 funzionari con formazione specialistica destinati a far parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministro dell'interno ha rivolto alla Commissione Nazionale per il diritto all'Asilo ed ai collegi territoriali, indirizzi operativi diretti a conferire maggiore speditezza ed efficienza alle procedure, anche in considerazione dei circa 136.000 procedimenti pendenti.

Per quanto riguarda la protezione «umanitaria», nella citata circolare è stata richiamata l'attenzione sulla posizione espressa dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, sulla base della normativa vigente, ha delineato i presupposti per l'applicazione dell'istituto, sottolineando la necessità di un esame complessivo della condizione del richiedente asilo in relazione alla situazione oggettiva del Paese di origine e alla sua condizione soggettiva.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato finora concesso in una varia gamma di situazioni collegate, a titolo esemplificativo, allo stato di salute, alla maternità, alla minore età, al vissuto personale, alle traversie affrontate nel viaggio verso l'Italia, alla permanenza prolungata in Libia, per arrivare anche ad essere uno strumento premiale dell'integrazione.

Tale prassi ha comportato la concessione di un titolo di soggiorno ad un gran numero di persone che, in base alla normativa sull'asilo, non avevano i requisiti per la protezione internazionale al momento dell'ingresso nel nostro Paese e che, ora, permangono sul territorio con difficoltà di inserimento sia dal punto di vista sociale che dell'autosufficienza economica, ferme restando le conseguenze in termini di funzionamento del complesso sistema di accoglienza ove esteso ad una platea di non aventi diritto.

Da tale situazione trae, quindi, origine e necessità la circolare del 4 luglio con cui il Ministro dell'interno ha richiamato l'attenzione delle Commissioni territoriali sull'esame delle circostanze di vulnerabilità degne di tutela.

Quanto, infine, alla questione della nota informale inviata lo scorso 16 luglio dal Presidente della Commissione Nazionale per il diritto all'Asilo, ai Presidenti delle Commissioni territoriali, si osserva che si tratta di un atto rientrante nei compiti ordinari del Presidente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 25 del 2008, ed in particolare nell'attività di indirizzo e coordinamento, che viene costantemente esercitata anche attraverso la verifica e il monitoraggio delle procedure e dell'attività delle predette Commissioni.

ALLEGATO 5

**5-00227 Macina ed altri: Sull'adeguatezza
dei presidi di sicurezza in Puglia.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La situazione della criminalità sul territorio pugliese registra dal 2016 una tendenziale diminuzione, circa l'andamento generale dei delitti.

Il *trend* positivo è confermato anche dai dati del primo semestre del corrente anno che registrano una diminuzione pari all'8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017.

Analogo andamento si riscontra anche nel territorio del comune di Brindisi, con una diminuzione significativa di oltre il 10 per cento nei primi sei mesi del 2018 rispetto al 2017.

Si segnala, altresì, che nel periodo gennaio-giugno del corrente anno sono state quasi 29 mila le persone denunciate ed arrestate sull'intero territorio regionale, mentre 1.100 sono quelle denunciate ed arrestate nel territorio comunale di Brindisi.

Tali dati confermano la costante attenzione che le Forze di polizia riservano alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sul territorio pugliese.

A tal proposito, al fine di incrementare l'attività di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di illegalità, le stesse Forze di polizia ottimizzano l'impiego delle risorse disponibili rimodulando, nel corso di apposite riunioni tecniche interforze, i servizi di prevenzione generale sulla base

delle criticità riscontrate e secondo specifiche strategie che garantiscono sempre un'adeguata presenza di personale sul territorio.

L'attività dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato ha visto, nel periodo dal 1° gennaio al 15 luglio del corrente anno, complessivamente 613 interventi con l'impegno di 6.815 equipaggi.

Ciò ha consentito l'arresto di 133 persone e la denuncia di 214; sono state, altresì, controllate 95.446 persone.

Per quanto concerne la situazione degli organici della Polizia di Stato, presso gli Uffici a presidio della regione Puglia risultano in forza 4.581 appartenenti ai ruoli operativi. Tale dotazione sarà incrementata nei prossimi mesi con l'immissione, in diverse questure della provincia, di ulteriori 67 unità di personale appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti e degli Assistenti ed Agenti.

Quanto, infine, all'adeguatezza dei Presidi e con specifico riferimento alla presenza della criminalità organizzata, c'è la massima attenzione delle strutture preposte sulla dislocazione territoriale delle forze di polizia, come dimostra, tra l'altro la recente istituzione del terzo Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato nella regione, a San Severo, in provincia di Foggia.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	85
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	85
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	86
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia (<i>Esame e rinvio</i>)	86
Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 274 Molteni, C. 308 Meloni e C. 580 Gelmini (<i>Esame e rinvio</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.

Atto n. 16.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, preannuncia che nel corso della prossima settimana la relatrice presenterà la proposta di parere sul provvedimento in discussione, da sottoporre alle valutazioni dei colleghi. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Atto n. 20.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2018.

Devis DORI (M5S), *relatore*, ricorda ai colleghi che non è ancora pervenuto il

previsto parere della Conferenza Unificata, che si riunirà nella giornata di domani. Nel ricordare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il prossimo 5 agosto, preannuncia che nel corso della prossima settimana presenterà una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame, da sottoporre alla valutazione dei colleghi.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), in attesa che venga predisposta la proposta di parere, sottopone alle valutazioni del relatore alcune perplessità sul testo in esame. In primo luogo, evidenzia che lo schema in oggetto non chiarisce adeguatamente l'impatto delle misure alternative sul sistema socio-sanitario regionale, presupponendo che tale questione sarà anche oggetto del parere della Conferenza Unificata. In secondo luogo, ritiene opportuno che nell'applicazione delle misure alternative, che lo schema in esame demanda alla decisione del magistrato, si tenga conto anche delle valutazioni dei servizi socio-sanitari.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.

Atto n. 29.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, ricorda che, anche per lo schema in titolo, non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Unificata. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.45.

**Disposizioni in materia di azioni di classe.
C. 791 Salafia.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, ricorda ai colleghi che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge a sua prima firma che reca disposizioni in materia di azione di classe con l'obiettivo di potenziare lo strumento (attualmente disciplinato dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005), allargandone il campo d'applicazione sia dal punto di vista soggettivo – attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti – sia dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio, sia del tipo di tutela che si può ottenere. Ricorda altresì che il contenuto del provvedimento all'esame della Commissione Giustizia ripropone integralmente quello della proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura (A.C. 1335 Bonafede), il cui *iter* si è interrotto al Senato.

Al fine di realizzare l'obiettivo indicato, la proposta di legge in esame, composta da sei articoli, sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile. In particolare, l'articolo 1 – che costituisce l'elemento centrale della proposta di legge – introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-*bis* « Dell'azione di classe », composto da 15 articoli (dall'articolo 840-*bis* all'ar-

articolo 840-*sexiesdecies*). Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro IV dedicato ai procedimenti speciali e, dunque, in coda al codice di procedura civile.

L'articolo 840-*bis* c.p.c. amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe. Eliminando anzitutto – data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del consumo – ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di « diritti individuali omogenei » (ma non ad « interessi collettivi », come previsto nel vigente articolo 140-*bis* del codice del consumo); l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della « classe », nonché delle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti. Viene, poi, ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, superando la stretta indicazione delle fattispecie tutelate contenuta nel comma 2 dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo (che consente oggi l'azione in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all'utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette). L'azione è, infatti, più genericamente esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, facendo salve le procedure di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. La condotta lesiva è individuata relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle attività. Se viene presentata un'azione di classe:

il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo articolo 840-*undecies*, ottavo comma, c.p.c. (deve, cioè, essere stata revocata la do-

manda di adesione prima che sia divenuto definitivo il decreto del giudice delegato che accoglie la domanda stessa);

non è ammesso l'intervento di terzo;

sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. L'articolo 840-*bis*, in merito, stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanti abbiano aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale. Se il termine decorre inutilmente, il tribunale dichiara l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire individualmente ovvero avviare una nuova azione di classe.

L'articolo 840-*ter* c.p.c. disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cosiddetto tribunale delle imprese). Attualmente la competenza è del tribunale ordinario (in composizione collegiale) con sede nel capoluogo di regione sede dell'impresa convenuta. Analogamente a quanto oggi previsto dal codice del consumo, l'atto di citazione deve essere notificato anche al pubblico ministero, che deciderà se intervenire (nel solo giudizio di ammissibilità). Per garantire idonea pubblicità alla procedura, l'atto di citazione dovrà inoltre essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia. La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione mentre attualmente la decisione deve intervenire « all'esito della prima udienza », senza previsione di un termine. La decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale. I motivi di inammissibilità dell'azione di classe sono sostanzialmente gli stessi pre-

visti dal codice del consumo, ovvero un'azione: manifestamente infondata; in questo caso, l'attore può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto; proposta da associazioni o comitati non adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere; in cui l'attore versa in conflitto di interessi nei confronti del convenuto; carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in Corte d'appello, che decide entro 40 giorni; è previsto inoltre, diversamente dalla vigente normativa, che la decisione della Corte d'appello sia ricorribile in Cassazione. Se in sede di impugnazione l'azione di classe viene ammessa, il procedimento prosegue dinanzi alla sezione del tribunale originariamente adita. Sia il reclamo alla corte d'appello che il ricorso in cassazione avverso le ordinanze che ammettono l'azione non producono effetti sospensivi del procedimento davanti al tribunale delle imprese.

L'articolo 840-*quater* prevede che la decisione nel merito sull'azione di classe preclude la possibilità di proporre, in relazione ai medesimi fatti, altre azioni di classe, a meno che non si intenda far valere diritti che non potevano essere fatti valere in precedenza.

Gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* c.p.c. disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione di classe: a differenza di quanto attualmente previsto dal codice del consumo, l'adesione può avvenire, oltre che dopo l'ordinanza che ammette l'azione, anche a seguito della sentenza di merito. Nel primo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle

parti, riassumere il procedimento; l'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito. Nel secondo caso, il tribunale con la sentenza che accoglie l'azione, provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie proposte dall'attore ed accerta la responsabilità del convenuto; al tempo stesso, però, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individua la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza) e assegna un termine non superiore a 180 giorni per l'adesione. Con la sentenza vengono inoltre nominati un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione, e un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore e può essere anche l'avvocato dell'attore). Viene inoltre fissato un importo che dovrà essere versato da ciascun aderente a titolo di fondo spese.

Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-*septies* c.p.c. che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia. La domanda di adesione non richiede l'assistenza del difensore e prevede tra gli specifici contenuti obbligatori il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti.

La fase successiva dell'azione di classe – nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il convenuto al pagamento delle somme dovute agli aderenti – è disciplinata dall'articolo 840-*octies* c.p.c. La disposizione prevede che, a seguito della presentazione delle domande di adesione, il convenuto abbia la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda (i fatti dedotti dall'aderente e non specificamente contestati dal convenuto nei termini si danno per ammessi); successivamente, il rappresentante comune degli aderenti predispone un programma nel quale indica, per ciascun aderente, l'importo che il convenuto dovrà liquidare, chiedendo eventualmente al tribunale la

nomina di esperti. Il giudice delegato decide quindi con decreto succintamente motivato sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento. Il provvedimento del giudice è titolo esecutivo. Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (articolo 840-*duodecies* c.p.c.). Se, al contrario, il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-*terdecies* c.p.c.).

La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene (con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile) quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (articolo 840-*quinquiesdecies* c.p.c.). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.

L'articolo 840-*novies* disciplina il compenso che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e ai difensori dell'attore. È una sorta di « quota lite », in quanto il compenso è una percentuale dell'importo complessivo calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura progressiva (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni.

Gli articoli 840-*decies* e 840-*undecies* c.p.c. riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione. Nel primo caso, la presente proposta di legge consente agli aderenti all'azione di promuovere impugnazione della sentenza nell'inerzia delle parti; nel secondo caso, l'impugnazione assume le forme dell'opposizione, che non sospende però l'esecuzione del decreto. L'aderente può proporre

l'azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto diventi definitivo.

L'articolo 840-*quaterdecies* interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti. Viene stabilito:

che fino alla precisazione delle conclusioni, il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti. Sia la proposta che l'eventuale accordo concluso sono comunicati tramite posta elettronica certificata a ciascun aderente e pubblicati nell'area pubblica del portale telematico; l'adesione all'accordo è data accedendo al fascicolo informatico;

che dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli aderenti possa stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti. In questo caso spetta al giudice delegato valutare gli interessi degli aderenti ed eventualmente autorizzare il rappresentante comune a procedere alla transazione. Ogni aderente può contestare l'accordo in sede di fascicolo informatico ed eventualmente revocare al rappresentante la facoltà di stipulare l'accordo transattivo (la mancata contestazione equivale ad acquiescenza all'accordo). L'accordo transattivo stipulato dal rappresentante comune sulla base dell'autorizzazione giudiziale costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Analogo valore esecutivo ha l'accordo transattivo cui aderisce l'attore.

Infine, in chiusura del nuovo titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di classe, l'articolo 840-*sexiesdecies* c.p.c. disciplina l'azione inibitoria collettiva, con la quale « chiunque abbia interesse » può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante imputabile a una pluralità di individui o enti o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva. La disposizione, che supera l'azione inibitoria attualmente prevista dal codice

del consumo (i cui articoli 139 e 140 vengono conseguentemente abrogati dall'articolo 6 della proposta di legge), incarica la competenza presso le sezioni specializzate per l'impresa e consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente articolo 840-*quinquies*. Il procedimento civile seguirà poi le forme ordinarie. Il giudice, che può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici, può ordinare alla parte soccombente con la cessazione della condotta: l'adozione delle misure più opportune per eliminarne gli effetti; previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'articolo 614-*bis* c.p.c.); di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause.

L'articolo 2 interviene invece sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo V-*bis* – peraltro formato dal solo articolo 196-*bis* – dedicato all'azione di classe. La disposizione disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. In particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia invierà all'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

L'articolo 3 modifica il testo unico in materia di documentazione amministra-

tiva, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.

L'articolo 4 concerne la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 6 mesi rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla proposta di legge. Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-*bis* del codice del consumo.

Infine, l'articolo 6 del provvedimento provvede, per coordinamento, all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso codice.

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di legittima difesa.

C. 274 Molteni, C. 308 Meloni e C. 580 Gelmini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia, nella seduta odierna, l'esame della proposta di legge C. 580

Gelmini ed altri, recante « Modifica dell'articolo 52 del codice penale, in materia di diritto di difesa ». Ricorda altresì che si tratta di una proposta di legge iscritta all'ordine del giorno della Commissione nell'ambito degli spazi garantiti alle forze di opposizione. Avverte, inoltre, che al provvedimento in questione sono state abbinare, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, le proposte di legge C 274 Molteni e C. 308, vertenti su identica materia.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *relatore*, anticipa che, dopo aver dato conto del quadro normativo di riferimento in tema di legittima difesa, passerà a illustrare le proposte di legge d'iniziativa dell'onorevole Gelmini ed altri (C. 580) e dell'onorevole Meloni ed altri (C. 308), mentre il collega Turri provvederà a illustrare la proposta di legge C. 274 presentata dall'onorevole Molteni.

Con riguardo al quadro normativo di riferimento e alla giurisprudenza relativa all'articolo 52 del codice penale, rammenta che l'istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, viene riconosciuta, entro determinati limiti, una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza. La relativa disciplina è contenuta nell'articolo 52 del codice penale. I requisiti della legittima difesa nell'articolo 52 – in presenza dei quali è esclusa la punibilità – risultano (primo comma): l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui); la necessità della difesa; l'attualità del pericolo; l'ingiustizia dell'offesa; il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 52 sono stati aggiunti dalla legge n. 59 del 2006 che ha introdotto la cd. legittima difesa domiciliare (o *legittima difesa allargata*). Mediante il riferimento all'articolo 614 del codice penale (violazione di domicilio) è stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma),

che la giurisprudenza ha riconosciuto anche negli spazi condominiali, oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma).

In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a « un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo » per la difesa legittima della « propria o altrui incolumità » o dei « beni propri o altrui »; in relazione alla difesa dei beni patrimoniali, ai fini della sussistenza della scriminante: il reo non deve avere desistito (dall'azione illecita) e deve sussistere il pericolo di aggressione. L'articolo 52 non chiarisce a quali beni si riferisca il pericolo di aggressione e dunque se si tratti del bene della vita e dell'incolumità personale o di beni patrimoniali. Tuttavia, che tale pericolo debba intendersi riferito alla vita e alla incolumità delle persone presenti nel domicilio, oltre che da motivi sistematici, si ricava dai lavori preparatori della legge n. 59 del 2006.

Ricorda poi che l'articolo 2, comma 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti « assolutamente necessario » per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.

In presenza delle indicate condizioni, è stata introdotta una sorta di presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa.

Complementare alla legittima difesa appare il tema dell'abuso della scriminante di cui all'articolo 52 del codice penale. Si parla di eccesso colposo di legittima difesa, a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato, ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva.

L'articolo 55 del codice penale prevede che « quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano

le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo».

È quindi interesse del soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince l'esistenza della scriminante. La valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice, che terrà conto di un complesso di circostanze oggettive: anche in tal caso, si tratta dell'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta; dei mezzi di reazione a disposizione dell'agredito e del modo in cui ne ha fatto uso; del bilanciamento tra l'importanza del bene minacciato dall'aggressore e del bene leso da chi reagisce.

Segnala che la giurisprudenza successiva alla riforma del 2006 ha dimostrato come la presunzione legale introdotta per la violazione di domicilio non sia stata in grado di superare i rigorosi limiti di liceità della legittima difesa previsti dall'articolo 52, primo comma, del codice penale. Tale presunzione – secondo giurisprudenza consolidata – incidendo solo sul requisito della proporzione, non fa venir meno la necessità da parte del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti, il pericolo attuale, l'offesa ingiusta e la necessità-inevitabilità della reazione difensiva a mezzo delle armi (in tal senso, tra le altre, Cassazione, sentenze n. 691 del 2014, n. 23221 del 2010, n. 25653 del 2008).

Secondo un'ulteriore pronuncia (Cassazione, sentenza n. 50909 del 2014), la legge n. 59 del 2006, introducendo il comma secondo dell'articolo 52 del codice penale, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità. La Cassazione ha ritenuto che lo stesso ingresso fraudolento o clandestino nella dimora dell'agredito,

in carenza sempre della aggressione o della esposizione della controparte ad un pericolo alla propria vita o incolumità, non acquisisca rilievo per invocare la scriminante della legittima difesa; la Suprema Corte ha negato l'esimente in presenza di « un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora » (sentenza n. 12466 del 2007). Con tale locuzione, quindi, il Collegio ha lasciato intendere l'impossibilità di derogare al principio di proporzionalità fra aggressione e difesa (di cui il legislatore del 2006 ha imposto la presunzione).

Come previsto dall'articolo 52, secondo comma, del codice penale, nell'ipotesi in cui l'agredito agisca per difendere beni patrimoniali necessita il duplice requisito della non desistenza e del pericolo di aggressione. Proprio la legittimità della difesa dei beni patrimoniali è stata oggetto di pronunce che – ferma restando la necessità del doppio citato requisito (non desistenza e pericolo di aggressione) – hanno sempre valutato rigorosamente anche la presunzione del rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa.

Ricorda che nella sentenza n. 32282 del 29 settembre 2006 la Cassazione affrontò un caso in cui all'imputato era contestato l'eccesso di legittima difesa per avere esploso un colpo di pistola dalla finestra dell'abitazione contro la vittima in fuga, che in seguito era deceduta per le lesioni riportate (quest'ultimo si era introdotto nella sua abitazione per un tentativo di furto, previa effrazione di una finestra). Dopo che in primo grado l'imputato era stato assolto (perché il fatto non sussiste), la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, riconosceva la responsabilità penale dell'imputato. Secondo i giudici di legittimità, anche dopo la novella legislativa del 2006, non viene meno il rapporto di proporzionalità di cui al primo comma dell'articolo 52 c.p. e si concretizza l'esimente quando l'uso di un'arma ha come fine ultimo quello di « difendere la propria o altrui incolumità » ovvero « i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggres-

sione». La Corte ha ritenuto, pertanto, l'imputato colpevole dell'eccesso di legittima difesa, in quanto dalle risultanze processuali si evinceva che non sussisteva un « pericolo di aggressione » e la vittima, dandosi alla fuga, aveva in sostanza desistito dal suo iniziale intento aggressivo. Per la Cassazione, l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, per integrare la scriminante della legittima difesa, deve essere vagliato secondo il criterio della proporzione di cui al primo comma dell'articolo 52 del codice penale e tale valutazione deve pur sempre operare in relazione alla situazione concreta sussistente nel momento in cui si faccia uso dell'arma.

Analoghe posizioni sono state confermate dalla giurisprudenza successiva; nella sentenza n. 28802 del 2014, la Cassazione ha ritenuto che, anche la presunzione legale di proporzionalità nella legittima difesa domiciliare non può giustificare l'uccisione con uso legittimo delle armi di un ladro introdottosi in casa quando sia messo in pericolo soltanto un bene patrimoniale dell'agredito (anche nel caso in oggetto, il proprietario, dopo aver sorpreso il ladro in casa, gli aveva sparato dalla finestra della propria abitazione per impedire il furto della propria autovettura).

Ricorda, inoltre, che nel corso della XVII legislatura, la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura, il 4 maggio 2017, una proposta di legge diretta a regolamentare le ipotesi in cui è riconosciuta la legittima difesa domiciliare. Il provvedimento, passato all'esame del Senato (A.S. 2816), non ha concluso l'iter legislativo. La proposta approvata dalla Camera interveniva sulle disposizioni del codice penale relative alla legittima difesa domiciliare e sulle spese di giustizia a carico di chi è dichiarato non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o stato di necessità.

Nel passare all'illustrazione delle proposte di legge d'iniziativa dell'onorevole Gelmini ed altri (C. 580) e dell'onorevole Meloni ed altri (C. 308), segnala che le stesse modificano l'articolo 52 del codice

penale, entrambe con l'intento di rafforzare le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio.

Per quanto concerne il contenuto della proposta di legge C. 580, Gelmini e altri, recante « Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di diritto di difesa », rammenta che la stessa si compone di due articoli con i quali modifica il codice penale e il Testo Unico spese di giustizia.

In particolare, l'articolo 1 dell'A.C. 580 non si limita a novellare l'articolo 52 del codice penale, ma lo sostituisce integralmente, ribaltando la logica dell'attuale scriminante – costruita in termini di esclusione della punibilità – per affermare invece che colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui, contro un pericolo attuale, esercita un diritto, il proprio diritto di difesa (primo comma). Nell'esercizio di tale diritto, peraltro, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata all'offesa (terzo comma).

La difesa del domicilio è disciplinata dal secondo, quarto e quinto comma del nuovo articolo 52 del codice penale, che introducono quella che pare una presunzione assoluta ed escludono ogni riferimento alla proporzione tra difesa e offesa. La disposizione riconosce « sempre » il diritto di difesa a chi reagisce ad una violazione di domicilio, o al tentativo di violazione del domicilio, realizzati, alternativamente (secondo comma): con violenza alle persone o sulle cose; con minaccia o con inganno. Il quarto comma dispone che in tali casi il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo. Il quinto comma estende – come nella formulazione attuale – il concetto di domicilio anche all'ufficio, al negozio e all'impresa.

La nuova formulazione riduce i margini di apprezzamento del giudice, che dovrà limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti del secondo comma: se il luogo ove si sono svolti i fatti presenta le caratteristiche del domicilio, se l'accesso o il tentativo di accesso si è svolto contro la volontà altrui, se vi è stata violenza a cose o persone, oppure se vi sono state

minacce o inganni. In presenza di tali presupposti, la reazione sarà da ritenersi legittima, senza valutare se sia stata messa in pericolo la vita o l'incolumità di chicchessia ovvero un mero bene patrimoniale, o se vi sia stata proporzione tra offesa e difesa.

L'articolo 2 della proposta di legge, in fine, inserendo l'articolo 5-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (TU spese di giustizia), pone a carico dello Stato tutte le spese di giustizia e gli oneri connessi al procedimento penale aperto nei confronti di colui che, come riconosciuto dal procedimento stesso, abbia esercitato il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 52 del codice penale.

Quanto alla proposta di legge C. 308, Meloni e altri, recante « Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa », rileva che la stessa consta di un solo articolo che introduce due modifiche all'articolo 52 del codice penale.

Con la prima (comma 1, lettera a)) si interviene sul terzo comma della disposizione, relativo al luogo ove è commesso il fatto. L'attuale previsione, che estende il diritto all'autotutela dall'interno del domicilio all'interno del negozio, dell'ufficio e dell'impresa, viene ulteriormente ampliata ricomprendendo anche le immediate adiacenze dei citati luoghi, purché ricorra una delle seguenti condizioni: se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi luoghi con violenza o risulta chiara e in atto l'intenzione di volersi allontanare da tali luoghi senza desistere dall'offesa. La relazione illustrativa chiarisce che si intende fare riferimento a un tentativo violento di intrusione con chiaro pericolo di aggressione, ovvero « a un tentativo di proseguire nell'offesa all'incolumità o ai beni specificati nel secondo comma dello stesso articolo 52, pur uscendo dai luoghi indicati ».

Le lettera b) del comma 1 del medesimo articolo unico aggiunge un comma all'articolo 52, ai sensi del quale è presunta la sussistenza tanto del pericolo di aggressione quanto dell'assenza di desi-

stenza in presenza delle seguenti condizioni:

L'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati dalla disposizione e dunque all'interno del domicilio o di un altro luogo nel quale viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Sul punto, dunque, la proposta di legge non fa più riferimento alle immediate adiacenze, che dunque non sono coperte dalla presunzione di pericolo;

L'offesa ingiusta avviene nelle ore notturne oppure con modalità tali da generare nella persona offesa uno stato di paura e agitazione particolari.

Roberto TURRI (Lega), *relatore*, nel soffermarsi esclusivamente, come anticipato dal collega Zanettin, sul contenuto della proposta di legge C. 274, Molteni e altri, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo », sostanzialmente identica alla proposta di legge C. 3777 della scorsa legislatura, sempre a firma Molteni, evidenzia che la stessa, come le due proposte di legge precedentemente illustrate dal collega Zanettin, modifica l'articolo 52 del codice penale, con l'intento di rafforzare le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio.

Più precisamente, la proposta di legge C. 274 persegue due obiettivi: modificare l'articolo 52 del codice penale, intervenendo sul principio di proporzionalità tra difesa e offesa ed inasprire la repressione penale del delitto di furto in abitazione.

In particolare, l'articolo 1 della proposta modifica l'articolo 52 del codice penale, aggiungendovi in fine un comma, attraverso il quale si stabilisce la presunzione di legittima difesa nella ipotesi in cui: sia stato compiuto un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione in un immobile mediante violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone; tale ingresso o intrusione abbiano avuto luogo mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima

disponibilità dell'immobile; l'ingresso o l'intrusione abbiano avuto luogo con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

La modifica proposta non richiama dunque la proporzione tra difesa e offesa. La proporzione è presente invece: nel primo comma dell'articolo 52 del codice penale in via generale; nonché nel secondo comma del medesimo articolo in cui è stabilita una presunzione di sussistenza del rapporto di proporzionalità con specifico riguardo alla violazione di domicilio.

L'articolo 2 della medesima proposta di legge C. 274 modifica l'articolo 624-*bis* del codice penale per inasprire le pene per il delitto di furto in abitazione. Ricordo che analoga finalità è stata perseguita anche dalla recente legge n. 103 del 2017, che ha modificato il quadro sanzionatorio del delitto.

In particolare, per quanto riguarda il furto in abitazione, la pena della reclusione – attualmente stabilita in 3 anni nel minimo e 6 anni nel massimo – viene portata (*primo comma*) a 5 anni nel minimo e 8 anni nel massimo; la congiunta pena pecuniaria (attualmente da 927 a 1.500 euro) viene portata a 10.000 euro (minimo) e 20.000 euro (massimo).

Senza modificare le pene per il delitto con strappo (*secondo comma*), la proposta di legge interviene sulle ipotesi aggravate dei delitti per innalzare l'attuale pena (reclusione da 4 a 10 anni e multa da 927 a 2.000 euro) nei seguenti termini: reclusione da 6 a 10 anni e multa da 20.000 a 30.000 euro (*terzo comma*).

In fine, per quanto riguarda il bilanciamento delle circostanze (*quarto comma*), la proposta di legge consente di ritenere equivalente o prevalente alle aggravanti la sola circostanza attenuante della minore età (articolo 98 c.p.), e non anche – come previsto dalla normativa vigente – l'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 625-*bis* del codice penale.

A inasprire il quadro sanzionatorio del delitto di furto in abitazione e di furto con strappo concorrono anche gli articoli 3 e 4 della proposta di legge.

L'articolo 3, infatti, interviene sull'articolo 165 del codice penale, per consentire l'applicazione della sospensione condizionale della pena solo quando il condannato ai sensi dell'articolo 624-*bis* del codice penale abbia pagato integralmente l'importo dovuto per il risarcimento del danno patito dalla persona offesa.

L'articolo 4 interviene, in fine, sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per escludere i condannati per furto in abitazione e furto con strappo dall'applicazione dei c.d. benefici penitenziari (articolo 4-*bis*). In particolare, l'inserimento dell'articolo 624-*bis* nel catalogo di delitti dell'articolo 4-*bis*, comma 1, comporta che i condannati per tale delitto non potranno essere ammessi al lavoro all'esterno, non potranno beneficiare di permessi premio e in generale delle misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, a meno che non collaborino con la giustizia.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che presso la Commissione Giustizia del Senato, il 18 luglio scorso, è stato avviato l'esame dei disegni di legge S.5, di iniziativa popolare, S. 199 La Russa, S. 253 Caliendo, S. 392 Mallegni, S. 652 Romeo e S. 563 Gasparri, anch'essi vertenti sulla legittima difesa. Preannuncia che informerà quindi il Presidente della Camera dell'avvio dell'esame presso la Commissione Giustizia della Camera di proposte di legge aventi contenuto identico rispetto a quello dei disegni di legge all'esame del Senato, al fine di attivare le possibili intese con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento della Camera, e dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato.

Roberto CATALDI (M5S) esprime a titolo personale alcune perplessità di carattere generale con riguardo alle proposte di legge in esame, esprimendo la convinzione che il legislatore si debba limitare a

disciplinare in linea di principio l'istituto della legittima difesa, evitando di introdurre disposizioni troppo di dettaglio. A tale proposito rammenta che la Corte costituzionale, in una recente pronuncia, in riferimento al decreto legge n. 132 del 2014, che in tema di compensazione delle spese legali aveva introdotto due ipotesi tassative, ha ritenuto tale tassatività lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto esclude dal perimetro di applicazione del provvedimento analoghe fattispecie riconducibili alla stessa *ratio* giustificativa. Su tali basi, ritiene che l'assimilazione al domicilio dei soli luoghi dove si svolge un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale prevista da una delle proposte di legge in esame, rischi di non essere esaustiva, escludendo, a titolo esemplificativo, i luoghi dove si svolge un'attività ludica dall'ambito di applicazione della norma. Sottopone pertanto tali considerazioni all'attenzione dei colleghi, ritenendo preferibile intervenire sul solo principio di proporzionalità.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che, nella seduta odierna, si è proceduto, come concordato, ad avviare l'esame delle proposte di legge in oggetto e che informerà il Presidente della Camera dell'avvio dell'esame presso la Commissione Giustizia della Camera di proposte di legge aventi contenuto identico rispetto a quello dei disegni di legge all'esame del Senato, al fine di attivare le possibili intese con il Presidente del Senato. Assicura che, dopo che i Presidenti delle due Camere avranno raggiunto le intese su quale ramo del Parlamento dovrà proseguire nell'esame della legittima difesa, sarà dedicato un tempo adeguato alla discussione generale.

Ciro MASCHIO (FdI), pur consapevole del fatto che la scelta dei relatori rientra fra le prerogative del presidente della Commissione e che il gruppo di Forza Italia aveva avanzato per primo la richiesta di inserire all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge Gelmini

C. 580 in tema di legittima difesa nell'ambito degli spazi garantiti alle forze di opposizione, auspica che, per il futuro, vengano adottate modalità diverse per la designazione dei relatori, che tengano conto anche dell'orientamento dei diversi gruppi di minoranza che abbiano presentato proposte di legge su un medesimo tema.

Giulia SARTI, *presidente*, nel ribadire che la scelta dell'onorevole Zanettin quale relatore è stata determinata dal fatto che il gruppo di Forza Italia è stato il primo ad avanzare la richiesta di calendarizzare, « in quota opposizione », la proposta di legge di iniziativa della deputata Gelmini in tema di legittima difesa, ricorda che i gruppi di opposizione possono sempre provvedere all'indicazione di un relatore di minoranza ai fini dell'esame dei provvedimenti in Assemblea.

Franco VAZIO (PD), nel sottolineare le differenti impostazioni delle proposte di legge all'esame della Commissione, auspica che si addivenga alla predisposizione di un testo unificato, al fine di garantire un'attività emendativa efficace e coerente.

Giulia SARTI, *presidente*, fa presente che, solo dopo che i Presidenti delle due Camere avranno raggiunto le intese su quale ramo del Parlamento dovrà proseguire nell'esame della legittima difesa, sarà possibile definire le modalità più opportune per il prosieguo dell'*iter*, anche ai fini dalla predisposizione di un testo unificato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del *Palestinian Center for Human Rights* di Gaza 97

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia a Londra, Raffaele Trombetta, nell'ambito dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (Doc. XII, n. 22) 97

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 luglio 2018.

Audizione di rappresentanti del *Palestinian Center for Human Rights* di Gaza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 luglio 2018.

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia a Londra, Raffaele Trombetta, nell'ambito dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (Doc. XII, n. 22).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.45 alle 14.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo. *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)* 99

ALLEGATO (*Emendamenti presentati*) 111

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; *b)* Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. C. 344 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 103

Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106. C. 968, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 105

Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 106

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. Atto n. 34 (Rilievi alle Commissioni IX e X) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 110

ERRATA CORRIGE 110

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.

C. 851 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nel corso della precedente seduta il Governo si era riservato di fornire chiarimenti in merito ai disegni di legge in esame.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel rispondere alle richieste di chiarimento emerse nel corso della scorsa seduta, rileva quanto segue.

In relazione ai chiarimenti richiesti dall'onorevole Marattin sul diverso andamento delle entrate derivanti dalle imposte indirette e quelle dirette, conferma che la previsione assestata dell'IVA 2018 è stata modificata al ribasso rispetto alla stessa voce stimata nella legge di bilancio, in considerazione delle informazioni più aggiornate relative a indicatori macroeconomici e risultati di monitoraggio. Per l'IVA, in particolare, a differenza dell'IRPEF, la modifica riflette principalmente: l'evoluzione della stima dell'indicatore relativo ai consumi finali nazionali (variabile utilizzata quale *proxy* del tasso di crescita della componente scambi interni dell'IVA), che continua a presentare un tasso di crescita positivo ma inferiore rispetto a quello utilizzato per le stime predisposte nella legge di bilancio 2018, e gli effetti di trascinamento dei risultati 2017.

La previsione dell'IVA sugli scambi interni ha inoltre tenuto conto dei risultati delle entrate IVA dei primi mesi dell'anno che incorporano anche una ulteriore flessione rispetto a quanto previsto nel quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2018 e di alcune revisioni finalizzate a

cogliere gli effetti della misura di estensione dello *split* payment (decreto-legge n. 50 del 2017) articolandoli meglio nelle componenti dell'IVA netta (pari all'IVA lorda meno rimborsi e compensazioni). Nel corso del 2017, per effetto di tale estensione si è osservata infatti una riduzione del gettito dell'IVA lorda (capitolo del Bilancio dello Stato 1203, articolo 01) rispetto alla stima nella relazione tecnica originaria al provvedimento. Dette revisioni sono già incluse nei tendenziali di finanza pubblica.

In ogni caso, segnala che una valutazione complessiva sull'andamento del gettito rispetto alle previsioni potrà essere effettuata solo a fine anno.

In particolare, in relazione ai chiarimenti richiesti dall'onorevole Marattin sul diverso andamento delle entrate derivanti dalle imposte indirette e quelle dirette, precisa che le previsioni assestate sono state modificate rispetto alla legge di bilancio, in considerazione delle informazioni più aggiornate relative a indicatori macroeconomici e risultati di monitoraggio.

Le previsioni delle imposte dirette e in particolare dell'IRPEF sono state riviste al rialzo, per effetto di indicatori macroeconomici più favorevoli rispetto a quelli utilizzati per la predisposizione delle stime nella legge di bilancio. Gli indicatori utilizzati per le previsioni IRPEF e in particolare delle ritenute di lavoro dipendente sono occupazione e retribuzioni.

In particolare la variazione delle retribuzioni lorde della pubblica amministrazione sconta nel quadro macroeconomico del Documento di economia e finanza 2018 una crescita del 4,4 per cento, a fronte di una variazione pari a zero per il 2018 stimata in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Il tasso di crescita delle retribuzioni lorde nel 2018 riflette principalmente l'effetto del rinnovo dei contratti del settore pubblico.

Questa circostanza ha determinato una revisione in aumento del gettito previsto

per le ritenute di lavoro dipendente e quindi per l'IRPEF nel disegno di legge di assestamento 2018.

La crescita prevista per le ritenute IRPEF trova conferma nei risultati del monitoraggio del gettito aggiornati al mese di giugno che risultano in linea con le previsioni.

In relazione alla richiesta dell'onorevole Navarra relativa ai riflessi del peggioramento del quadro macroeconomico sull'entità delle entrate, precisa che le previsioni assestate 2018 modificano quelle contenute nella legge di bilancio 2018, adeguando le singole voci di entrata alle informazioni disponibili aggiornate, ovvero ai principali indicatori del quadro macroeconomico ultimo disponibile (DEF aprile 2018), i risultati di consuntivo del 2017 e gli effetti di monitoraggio del gettito nei primi mesi dell'anno.

Sulla base di questo esercizio, le previsioni delle imposte dirette (principalmente IRPEF) sono state riviste al rialzo, per effetto di indicatori macroeconomici più favorevoli (retribuzioni e occupazioni) rispetto a quelli utilizzati per la predisposizione delle stime nella legge di bilancio e delle tendenze dei risultati del gettito a tutto giugno.

In relazione alle osservazioni dell'onorevole Padoan, chiarisce che nel complesso con il provvedimento di assestamento le previsioni delle entrate del bilancio dello Stato contenute nella legge di bilancio vengono riviste al ribasso di circa 3,6 miliardi e tengono conto principalmente delle revisioni sugli indicatori macroeconomici utilizzati per le stime delle voci d'imposta, revisioni al rialzo o in diminuzione determinate per la predisposizione del quadro macroeconomico utilizzato per il DEF 2018. Le stime sulle entrate contenute nel provvedimento di assestamento sono coerenti con gli obiettivi di saldo e indebitamento indicati nel Documento di economia e finanza 2018.

In relazione alle richieste di chiarimento dell'onorevole Crosetto, ribadisce che l'annunciata riduzione della spesa giornaliera per i richiedenti asilo non è compresa nel disegno di legge di assesta-

mento in esame. Per quanto riguarda la spesa dei Ministeri destinata agli organi di indirizzo politico, fa presente che essa viene incrementata con il disegno di legge di assestamento di circa 2,3 milioni di euro. L'incremento è dovuto sostanzialmente al diverso trattamento stipendiale di Ministri, Viceministri e Sottosegretari a seconda che siano parlamentari o meno. Gli stanziamenti quindi tengono conto della composizione della nuova compagine governativa. In realtà la variazione degli stanziamenti del programma «Indirizzo Politico» risulta più alta di 500 milioni di euro. Tale aumento è dovuto alle variazioni proposte sullo stato di previsione del Ministero dell'interno a favore del Fondo di riserva per il pagamento di debiti pregressi del Ministero, allocato, appunto, sul suddetto Programma ma destinato a risanare situazioni debitorie di tutti i Dipartimenti dell'amministrazione.

Con riferimento alle richieste dell'onorevole D'Ettore, evidenzia che per effetto delle proposte di assestamento si riducono i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche complessivamente per un valore pari a 2.152 milioni in termini di competenza. Nell'ambito di questi, i trasferimenti alle Regioni diminuiscono per 858 milioni. In particolare, si registra una riduzione delle somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali, relative anche ad anni precedenti, rimosse dalle Regioni a statuto speciale, per complessivi 1.395 milioni di euro. Tale riduzione è compensata dai conguagli relativi ad anni precedenti delle devoluzioni alle regioni a statuto speciale dei gettiti di entrate erariali alle stesse spettanti, per complessivi 528 milioni (Sicilia, Sardegna, Trento e Bolzano). I trasferimenti agli enti di previdenza, si riducono per 1.343 milioni in termini di competenza per l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio relativi alle anticipazioni di cassa all'INPS in funzione del minor fabbisogno finanziario 2018. In merito alla richiesta di chiarimenti sull'eccedenza passiva di circa 77 miliardi di euro, registrata nel conto generale del patrimonio al 31 dicembre 2017, fornisce le principali variazioni intervenute nelle

diminuzioni di attività (39 miliardi) e negli aumenti di passività (38 miliardi) che hanno contribuito al formarsi di tale eccedenza.

In particolare per quanto riguarda le diminuzioni di attività, segnala le seguenti poste:

i crediti di Tesoreria: si tratta di diminuzioni registrate nella gestione della Tesoreria e nello specifico alle voci: « Disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria » (- 13.683 milioni) e « Pagamenti da regolare » (- 8.296 milioni);

le anticipazioni attive: si tratta di diminuzioni registrate nelle poste del Ministero dell'economia e delle finanze relative a « crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito » (- 14.540 milioni), a « mutui verso enti locali » (- 841 milioni), ad « anticipazione per pagamenti debiti certi della pubblica amministrazione – regioni e province autonome » (- 3.763 milioni) e ad « anticipazioni per pagamento debiti certi della pubblica amministrazione – Servizio Sanitario Nazionale » (- 9.639 milioni);

i residui attivi di bilancio: si tratta di una diminuzione di 8.162 milioni.

Per quanto riguarda gli aumenti di passività, evidenzia le seguenti poste:

i residui passivi di bilancio: si tratta di un aumento di 13.648 milioni;

i debiti redimibili: si tratta di un aumento registrato nella posta del Ministero dell'economia e delle finanze per maggiore emissione di Buoni del Tesoro Poliennali (+44.014 milioni).

Infine, ricorda che nella relazione svolta dalla relatrice, onorevole Faro, veniva richiesto un chiarimento relativamente all'articolo 2, comma 1.

A tale riguardo, fa presente che l'incremento del limite degli impegni di SACE di durata superiore a ventiquattro mesi che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato, previsto dall'articolo 2, comma 1, del disegno di legge di assestamento,

non ha effetti su fabbisogno e indebitamento netto in quanto, trattandosi di garanzie cosiddette non standardizzate, la contabilizzazione delle operazioni a peggioramento dei predetti saldi è eventuale, nel caso in cui le garanzie fossero effettivamente escusse. Pertanto non si sconta alcun effetto sui predetti saldi.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel dichiarare concluso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, avverte che tutte le Commissioni assegnatarie in sede consultiva hanno trasmesso le relazioni di rispettiva competenza sui disegni di legge in esame.

Comunica inoltre che le predette Commissioni non hanno approvato proposte emendative riferite ai provvedimenti in esame.

Avverte altresì che con riferimento al disegno di legge di rendiconto non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 850, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Claudio BORGHI, *presidente*, con riferimento al disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 segnala che sono stati presentati otto emendamenti, di cui due del Governo corredati di relazioni tecniche (*vedi allegato*). Al riguardo, comunica che tutti i predetti emendamenti risultano ammissibili.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Tab.2.3 e Tab.13.1 del Governo e si rimette alle valutazioni del Governo sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria Laura CASTELLI raccomanda l'approvazione degli emenda-

menti Tab.2.3 e Tab.13.1 del Governo ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Tab.2.3 del Governo (*vedi allegato*), respinge gli emendamenti Silvestroni Tab.2.1, Caretta Tab.2.2, Lucaselli Tab.3.1 e Tab.4.1, Prisco Tab.8.1 e Lucaselli Tab.8.2 ed approva l'emendamento Tab.13.1 del Governo (*vedi allegato*).

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propone la seguente correzione di forma: nel titolo del disegno di legge, le parole: « e dei bilanci delle Amministrazioni autonome » sono soppresse.

La Commissione, approvata la correzione di forma proposta dalla relatrice, delibera di conferire il mandato alla relatrice di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Claudio BORGHI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il

Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

C. 344 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leonardo DONNO (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Trattati fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti: a) Trattato di estradizione, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti, finalizzati al miglioramento della cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace il contrasto della criminalità.

Osserva che gli oneri complessivi derivanti dal primo dei due Trattati vengono quantificati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 19.238 annui. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 15.238 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia) ed euro 4.000 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti).

Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, con riferimento specifico agli oneri valutati, riferisce che questi vengono conside-

rati tali, atteso che l'onere quantificato discende da una stima – il numero delle persone da estradare e degli accompagnatori – effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Con riferimento al secondo Trattato, concernente la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, osserva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono quantificati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 20.862 annui. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione prevede che euro 15.212 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti) ed euro 5.650 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato). Al riguardo, pur evidenziando che il procedimento di quantificazione è coerente con i dati e le ipotesi indicate dalla relazione tecnica, evidenzia che la stessa relazione non esplicita gli elementi sottostanti l'assunzione di 1 trasferimento all'anno, su cui si basa la stima: in proposito andrebbe confermato che detta ipotesi assume comunque carattere prudenziale.

In merito ai profili di copertura, l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dai due Trattati oggetto di autorizzazione alla ratifica, valutati complessivamente in euro 30.450 a decorrere dal 2018 per spese di missione e pari complessivamente a euro 9.650 a decorrere dal 2018 per le rimanenti spese. A tale proposito, osserva che sarebbe opportuno specificare che gli oneri descritti hanno carattere annuale, come risulta, peraltro, dalla relazione tecnica.

L'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le necessarie disponibilità.

Osserva infine che, ai sensi del successivo comma 2, in relazione ai predetti oneri valutati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea del resto con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, osserva che si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, con riferimento al Trattato concernente la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, conferma che l'ipotesi del trasferimento di un detenuto all'anno in Italia è stata effettuata in via prudenziale.

In merito all'articolo 3, comma 1, che provvede alla copertura degli oneri derivanti dai due Trattati oggetto di autorizzazione alla ratifica, segnala che appare necessario specificare che gli oneri previsti hanno carattere annuale, come risulta, peraltro, dalla relazione tecnica.

Leonardo DONNO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 344 Governo e abb., recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; *b)* Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento al Trattato concernente la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, si conferma che l'ipotesi del trasferimento di un detenuto all'anno in Italia è stata effettuata in via prudenziale;

all'articolo 3, comma 1, che prevede alla copertura degli oneri derivanti dai due Trattati oggetto di autorizzazione alla ratifica, appare necessario specificare che gli oneri previsti hanno carattere annuale, come risulta, peraltro, dalla relazione tecnica;

rilevata la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge che, in relazione agli oneri valutati, prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, apportare se seguenti modificazioni:

dopo le parole: euro 15.238 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 4.000 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 15.212 aggiungere la seguente: annui;

dopo le parole: euro 5.650 aggiungere la seguente: annui.

All'articolo 3 sopprimere il comma 2 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.

C. 968, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), *relatrice*, nel ricordare che il disegno di legge proroga il termine per l'adozione di decreti recanti disposizioni correttive dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (conferita con legge 6 giugno 2016, n. 106), segnala che il provvedimento, trasmesso dal Senato (AS 604), si compone di due articoli e non è corredato di relazione tecnica.

Ricorda che nel corso dell'esame presso il Senato, la 5° Commissione (Bilancio) ha espresso parere non ostativo (seduta del 19 luglio 2018).

Sottolinea che non sono stati richiesti chiarimenti al Governo né quest'ultimo ha fornito elementi ulteriori in merito ai profili finanziari.

In particolare, l'articolo 1 prevede che il termine per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi (di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106), sia prorogato di ulteriori quattro mesi rispetto al termine previsto a legislazione vigente. Non sono oggetto di modifica le disposizioni che recano i principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega nonché la relativa procedura di adozione.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la proroga in esame non sembra comportare effetti di carattere finanziario. In particolare, con riguardo ai

decreti legislativi già adottati, segnala che il nuovo termine per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive non sembra comportare uno slittamento oltre l'esercizio in corso.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Maria Elena BOSCHI (PD) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, in quanto, seppure il provvedimento non comporta effetti di carattere finanziario, permangono perplessità sul merito dello stesso.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

C. 924 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 luglio 2018 la rappresentante del Governo si era riservata di rispondere alle richieste di chiarimenti effettuate nel corso della medesima seduta.

La sottosegretaria Laura CASTELLI ricorda che l'onorevole Marattin aveva chiesto se la copertura di quota parte degli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento – operata a valere sulle risorse di taluni fondi, quali, in partico-

lare, il Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, richiamato dall'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del provvedimento, il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali e l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – possa essere suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi.

Al riguardo, fa presente che la copertura finanziaria è stata predisposta nel rispetto dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. In particolare sono stati ridotti gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente destinato appositamente alla copertura dei provvedimenti legislativi, utilizzando le finalizzazioni per « interventi diversi », non destinati a provvedimenti specifici, che presentano la necessaria disponibilità. Inoltre è anche stato utilizzato in difformità l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tuttavia ritiene che la quota utilizzata non pregiudichi l'attuazione degli accordi internazionali in essere.

Evidenzia poi che la quota utilizzata del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali è quella che è residua in seguito alla completa attuazione dei decreti legislativi della riforma degli ammortizzatori sociali.

In relazione, poi, al Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66 del 2014 e utilizzato a copertura dall'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del provvedimento in esame, fa presente che detto Fondo presenta le necessarie disponibilità relativamente all'anno 2019. Segnala inoltre che al momento della definizione della copertura, il Ministero dello sviluppo economico non aveva effettuato alcuna programmazione

di interventi su tali risorse e pertanto nessun pregiudizio può derivare per interventi non ancora programmati.

Conferma infine che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, generalmente utilizzato per dare copertura a provvedimenti legislativi di rilevante interesse economico, presenta le necessarie disponibilità.

Passa poi a fornire gli ulteriori elementi informativi richiesti dall'onorevole Marattin in merito alla metodologia di calcolo utilizzata per stimare il minor gettito erariale atteso dall'introduzione del divieto di pubblicità sui giochi e le scommesse, di cui all'articolo 9 del provvedimento, ricordando che l'onorevole richiedente ritiene discutibile il nesso stringente tra mancato investimento pubblicitario e minor gettito erariale.

Al riguardo osserva che per il comparto lotto e lotterie la relazione tecnica afferma che: « può ritenersi, con stima presuntiva, che la riduzione del « giocato » possa stabilizzarsi intorno al 5 per cento » e precisa che in tale comparto le spese pubblicitarie assumono particolare rilevanza e sono diffuse praticamente in tutti i media – televisione, radio, giornali, cartellonistica, sponsorizzazioni di eventi sportivi, culturali, sociali – spesso anche con *testimonial* molto noti, come attori e atleti.

Evidenzia quindi come la stima degli impatti sulla finanza pubblica del divieto totale e assoluto di pubblicità sul gioco legale previsto dalla norma non sia semplice, in quanto gli investimenti pubblicitari vengono effettuati dai concessionari, mentre l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non promuove il gioco legale in alcuna forma; inoltre va tenuto presente che in nessun Paese comunitario vige analogo divieto ed è la prima volta che il divieto, in forma così completa e assoluta, viene introdotto nel nostro Paese.

Segnala quindi che precedenti limitazioni alla pubblicità, introdotte dall'articolo 7, commi da 4 a 7, del decreto-legge n. 158 del 2012, cosiddetta « legge Balduzzi », e dall'articolo 1, commi 923 e da 937 a 940, della legge di stabilità per il 2016, non hanno prodotto effetti signifi-

cativi di riduzione delle entrate. Sottolinea peraltro che detti provvedimenti legislativi non erano paragonabili con quello in esame, in quanto ponevano limitazioni alla pubblicità sulle reti generaliste, dove comunque la pubblicità poteva essere effettuata prima delle ore 7 e dopo le ore 22, e che nessuna limitazione era prevista per le reti a pagamento, dove tra l'altro vengono trasmesse in esclusiva le partite di calcio. Non era inoltre prevista alcuna limitazione per i quotidiani e la carta stampata, per la pubblicità visiva, cosiddetta cartellonistica, e per la sponsorizzazione di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi nonché per tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale.

Pertanto rileva che, poiché l'articolo 9 del provvedimento, a differenza dei precedenti citati, pone un divieto totale di ogni forma di pubblicità e di sponsorizzazione, non è stato possibile stimare il minor gettito erariale sulla base di precedenti esperienze e nella relazione tecnica si è quindi proceduto, come chiaramente affermato nella stessa, a una « stima presuntiva » dei probabili effetti negativi in termine di vendita dei prodotti. Il riferimento ai mancati investimenti da parte dei concessionari rappresenta soltanto una « controprova » della stima presuntivamente determinata.

Ribadisce che è stato assunto che, nella peggiore delle ipotesi, gli investimenti pubblicitari, per coloro che li effettuano, diano un ritorno in termini di ricavi almeno pari all'investimento fatto. Poiché è stato verificato che ogni euro di ricavo –aggio– corrisponde, mediamente, ad un introito erariale tre volte superiore, il risultato che si ottiene è quello scaturente dalla predetta stima presuntiva.

Infine, in relazione alle perplessità manifestate dall'onorevole Mandelli sull'utilizzo, con finalità di copertura, del Prelievo erariale unico, ciò è avvenuto nel rispetto dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009, in linea con le stime contenute nella relazione tecnica sul maggior gettito rinveniente dalle modifiche normative previste dal decreto-legge.

Infine, con riferimento alle richieste dell'onorevole D'Ettore, chiarisce che nell'ambito dell'universo dei contratti a tempo determinato, pari a 2 milioni di unità, sono stati considerati tutti i contratti a tempo determinato attivabili in un anno, comprensivi anche degli eventuali rinnovi e proroghe. Osserva che gli esiti di eventuali contenziosi rientrano nell'ambito degli effetti indiretti del provvedimento del tutto eventuali e quindi, in quanto tali, non oggetto di considerazione nella relazione tecnica.

Luigi MARATTIN (PD) ritiene che l'intervento della rappresentante del Governo non abbia fornito alcun elemento ulteriore rispetto alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze depositata nella seduta di ieri.

Claudio BORGHI, *presidente*, prendendo atto dell'insoddisfazione manifestata dall'onorevole Marattin, fa presente tuttavia come i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo nella seduta odierna contengano senza dubbio elementi di maggiore dettaglio rispetto al contenuto della menzionata nota.

Andrea MANDELLI (FI), con riferimento alla stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione della durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato disposta dall'articolo 1 del provvedimento, sottolinea come nessuna risposta sia stata fornita in merito alla necessità di disporre di un calcolo degli effetti finanziari relativi alla riduzione a 12 mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato. Ricorda infatti che le valutazioni della relazione tecnica sono state effettuate esclusivamente in riferimento alla casistica – sostanzialmente derogatoria – del contratto di lavoro a tempo determinato avente durata fino a 24 mesi.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, che non ha assolutamente chiarito se siano stati considerati gli effetti di

carattere finanziario derivanti dall'applicazione della nuova disciplina introdotta dall'articolo 1 anche ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto riguarda poi gli effetti indotti del provvedimento, rileva che, secondo la nota metodologica, questi sarebbero stati considerati, mentre la rappresentante del Governo ha concluso il suo intervento affermando che gli esiti di eventuali contenziosi, in quanto effetti indiretti del provvedimento, del tutto eventuali, non sono stati oggetto di considerazione nella relazione tecnica.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che il presidente dell'INPS Tito Boeri ha chiarito che gli effetti indiretti del provvedimento non sono stati considerati nella relazione tecnica. Ricorda altresì che la rappresentante del Governo ha testé chiarito che, nell'ambito dell'universo dei contratti a tempo determinato, pari a 2 milioni di unità, sono stati considerati tutti i contratti a tempo determinato attivabili in un anno, comprensivi anche degli eventuali rinnovi e proroghe.

Pietro NAVARRA (PD) interviene per sottolineare due aspetti a suo parere rilevanti del provvedimento in esame.

Innanzitutto segnala che l'intervento normativo, volto a combattere il precariato, si risolva, di fatto, in una riduzione dell'occupazione, come dimostrato anche dalla mancata valutazione, nella relazione tecnica, della possibilità che gli attuali contratti di lavoro a tempo determinato si trasformino, proprio per effetto del provvedimento, in contratto a tempo indeterminato.

Evidenzia poi come sarebbe stato necessario effettuare una valutazione delle conseguenze finanziarie derivanti dalla reintroduzione della necessità di causali per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e per le proroghe che portino la durata dei contratti oltre i dodici mesi. Osserva infatti come, in seguito al decreto-

legge n. 34 del 2014, il contenzioso derivante dall'apposizione di dette clausole si sia ridotto dell'80 per cento negli ultimi quattro anni, inducendo i datori di lavoro a stipulare un maggior numero di contratti a tempo determinato senza timore di incorrere in processi dall'esito incerto e potenzialmente oneroso.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva come la valutazione degli effetti finanziari del provvedimento sia stata effettuata sulla base di criteri prudenziali e che ciò non esclude il verificarsi di eventuali effetti positivi allo stato non considerati.

Pietro Carlo PADOAN (PD) rileva come non siano stati valutati gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche alle norme di contratto all'evasione fiscale, contenute nel provvedimento, che potrebbero ridurre l'adempimento spontaneo dei contribuenti, indotti a ritenere che l'attuale Esecutivo manifesti una minore volontà di combattere il fenomeno dell'evasione, rispetto al precedente Governo. Sottolinea al riguardo come nella precedente legislatura si sia registrato un aumento del gettito fiscale, proprio per effetto dell'azione del Governo nel settore considerato.

Al riguardo ritiene inoltre che, rispetto a quanto affermato nella relazione tecnica, il Governo non abbia fornito ulteriori rassicurazioni in ordine all'effettiva possibilità che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 10, necessario per l'applicazione dell'accertamento sintetico, sia emanato entro termini compatibili con l'effettuazione delle verifiche fiscali relative all'anno di imposta 2016.

Osserva inoltre come non siano stati forniti esaurienti chiarimenti in merito a possibili effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 11, che interviene su una disciplina finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale (cosiddetto « spesometro ») a cui sono stati ascritti rilevanti effetti positivi in termini di gettito, mentre la relazione tecnica non ha ascritto alla norma alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

Pietro NAVARRA (PD) rileva come l'articolo 5 del provvedimento possa dar luogo a dubbi interpretativi in merito alla tipologia di aiuti che devono essere restituiti dalle imprese che delocalizzano la propria attività al di fuori dell'Unione europea. Ritiene che sarebbe inoltre interessante acquisire informazioni sul numero di imprese beneficiarie di aiuti di Stato che negli ultimi anni hanno delocalizzato la propria attività, al fine di valutare l'effettiva necessità e l'ambito di applicazione dell'intervento contenuto nel provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, pur considerando interessanti le considerazioni dell'onorevole Navarra, fa presente che le questioni da ultimo poste attengono prevalentemente al merito del provvedimento e quindi saranno state sicuramente approfondite nell'ambito dell'attività istruttoria svolta dalle Commissioni incaricate dell'esame del provvedimento in sede referente.

Maria Elena BOSCHI (PD) sottolinea come la Commissione si appresti a votare una proposta di parere favorevole da cui risulta che il provvedimento in esame contiene misure che riducono il numero di occupati nonché l'ammontare complessivo della NASPI erogabile ai lavoratori che non si vedranno rinnovare il contratto di lavoro a tempo determinato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore nella seduta del 24 luglio 2018.

La seduta termina alle 15.20.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.

Atto n. 34.

(Rilievi alle Commissioni IX e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 18 luglio la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Laura CASTELLI assicura che il meccanismo tariffario previsto dalla normativa vigente è idoneo – anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra spese ed entrate tariffarie – a fornire l'effettiva copertura dei costi connessi all'estensione dell'operatività della disciplina del Registro pubblico delle opposizioni prevista dal provvedimento in oggetto.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (Atto n. 34);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il meccanismo tariffario previsto dalla normativa vigente è idoneo – anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra spese ed entrate tariffarie – ad assicurare l'effettiva copertura dei costi connessi all'estensione dell'operatività della disciplina del Registro pubblico delle opposizioni prevista dal provvedimento in oggetto;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 38 del 18 luglio 2018, a pagina 79, seconda colonna, alla quindicesima riga, sostituire le parole: « dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo. Rinvia » con le seguenti: « rinvia ».

ALLEGATO

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. (C. 851)**

EMENDAMENTI PRESENTATI

TAB. 2.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 12 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 12.2 – Sostegno allo sviluppo sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.1 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

Tab. 2. 3. Il Governo.

(Approvato)

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 3.000.000;
CS: – 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

Tab. 2. 1. Silvestroni, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.1 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Tab. 2. 2. Caretta, Ciaburro, De Carlo, Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

TAB. 3.

Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 3 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 3.2 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

Tab. 3. 1. Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

TAB. 4.

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.1 – Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coe-

sione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

Tab. 4. 1. Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

TAB. 8.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 500.000.000;
CS: + 500.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.

Tab. 8. 1. Prisco, Donzelli, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Tab. 8. 2. Lucaselli, Crosetto, Rampelli.

TAB. 13

Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, apportare le seguenti variazioni:

programma 1.3 – Tutela dei beni archeologici:

2018:

CP: – 1.848.055;

CS: – 1.848.055;

programma 1.6 – Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio:

2018:

CP: – 7.330.925;

CS: – 7.330.925;

programma 1.9 – Tutela del patrimonio culturale:

2018:

CP: – 120.000;

CS: – 120.000;

programma 1.10 – Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane:

2018:

CP: – 701.020;

CS: – 701.020.

Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1 – Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Tab. 13. 1. Il Governo.

(Approvato)

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	114
ALLEGATO (<i>Proposta di rilievi formulata dalla relatrice</i>)	115

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato da ultimo nella seduta del 12 luglio scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione dei rilievi era fissato al 21 luglio scorso, ma che la

Commissione non si è sinora espressa poiché non era pervenuto il parere del Consiglio di Stato sull'Atto. Essendo stata trasmessa tale documentazione, la Commissione potrebbe procedere all'espressione del parere.

Avverte che la Commissione Affari sociali intenderebbe esprimere il proprio parere al più tardi entro le ore 12 della giornata di domani e che la Commissione Finanze dovrebbe pertanto votare la proposta di parere formulata dalla relatrice entro tale orario.

Invita quindi la relatrice, On. Cancelleri, a formulare una proposta di parere.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere (*vedi allegato*), che illustra.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33.

PROPOSTA DI RILIEVI FORMULATA DALLA RELATRICE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, per gli aspetti di propria competenza, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore (Atto n. 33);

considerato che il predetto Codice è stato emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge delega 6 giugno 2016, n. 106 recante Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

considerato altresì che l'articolo 1, comma 7, della citata legge 6 giugno 2016, n. 106, prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

preso atto che l'esigenza di apportare correzioni alla nuova normativa sugli enti del Terzo settore è emersa nel corso di incontri con attori istituzionali e a seguito di riunioni con il Consiglio nazionale del Terzo settore;

visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Commissione

speciale del 19 luglio 2018, il quale conferma che le disposizioni contenute nel Codice hanno già trovato applicazione per un tempo sufficiente a far emergere l'incidenza pratica del riordino normativo operato con il Codice stesso, rendendo quindi evidente la necessità di procedere alla correzione di alcune specifiche disposizioni;

considerato che, con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, il Consiglio di Stato esprime parere contrario relativamente ad alcune disposizioni in quanto ritenute particolarmente innovative rispetto al testo originario del Codice e non meramente integrative e correttive del suo contenuto;

rilevato che:

l'articolo 21 dello schema modifica l'articolo 77 del Codice, il quale consente alle banche di emettere titoli di solidarietà, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito per sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore. Le modifiche estendono l'ambito di applicazione della norma a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali; inoltre, prevedono che l'intera raccolta possa essere destinata anche al finanziamento di iniziative diverse da quelle istituzionali degli ETS; infine, rendono la norma immediatamente operativa in relazione al tasso di remunerazione da applicare;

l'efficacia dell'articolo 77, così come modificato dal citato articolo 21 dello schema, è ora subordinata alla au-

torizzazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 2 del TFUE, ai sensi del successivo articolo 31 del presente schema di decreto;

al fine di garantire enti del Terzo settore la possibilità di procurarsi attraverso le attività commerciali le risorse necessarie a svolgere le proprie funzioni istituzionali e solidaristiche, occorre chiarire che le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)* del Codice sono considerate non commerciali se svolte da fondazioni ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria, e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi e che tali enti rientrino, per quanto di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra i soggetti che possono acquisire la qualifica di ente del terzo settore;

considerati:

l'istruttoria effettuata in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'atto di mancata intesa del 20 giugno 2017;

i rilievi in merito dei soggetti auditi in sede parlamentare, in particolare dal Forum del Terzo Settore e la documentazione acquisita prodotta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

DELIBERA I SEGUENTI RILIEVI

con riferimento all'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, si rileva l'opportunità di verificare se tali norme, estendendo la disciplina di finanziamento contenuta all'articolo 77 del Codice anche agli enti del Terzo settore commerciali, siano compatibili con i principi europei in materia di aiuti di Stato e in materia di concorrenza;

con riferimento all'articolo 21, comma 1, si rileva la necessità di sopprimere la lettera *d)*, per consentire che le somme raccolte con i titoli di solidarietà vengano necessariamente destinate al finanziamento delle iniziative istituzionali

di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, realizzate dagli stessi enti del Terzo settore;

ancora con riferimento all'articolo 21, si rileva la necessità di introdurre un adempimento per le banche emittenti titoli di solidarietà ai sensi dell'articolo 77 del Codice in fase di rendicontazione, prevenendo l'obbligo di dare « evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati », in applicazione del principio di cui all'articolo 111-bis, comma 1, lettera *b)*, del Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385);

con riferimento all'articolo 23, comma 1, dello schema, che modifica l'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017, in tema di applicazione delle imposte sui redditi agli enti del terzo settore, si rileva la necessità di inserire, dopo la lettera *a)*, la seguente:

« a-bis) *al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e c) se svolte da Fondazioni Ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria, e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli Organi Amministrativi. »;

sempre con riferimento all'articolo 23, che modifica l'articolo 79 del Codice, si rileva la necessità di sostituire, al comma 2 del medesimo articolo 79, il termine « costi effettivi » che nella terminologia aziendalistica e nella prassi operativa si presta ad interpretazione, con il termine « costi pieni effettivi »;

con riferimento all'articolo 24, comma 1, dello schema, che modifica l'articolo 80 del Codice, sostanzialmente estendendo il regime forfetario agevolato di imposizione dei ricavi alla attività di raccolta fondi, di cui all'articolo 7 del Codice, anche organizzata e continuativa, si rileva la necessità di individuare le tipologie di raccolta fondi da assoggettare

al predetto regime agevolato, sostituendo il rinvio all'articolo 7, con quello all'articolo 79, comma 4, lettera *a*), il quale contempla solo le raccolte fondi occasionali;

con riferimento all'articolo 26, comma 1, lettere *a*), *b*), e *c*) dello schema tese, rispettivamente a modificare i commi 1 e 2, nonché ad espungere il comma 3 dell'articolo 83 del Codice, si rileva la necessità di eliminare tali modifiche; le norme proposte, infatti, sostanzialmente estendono i benefici fiscali connessi alle erogazioni liberali anche agli enti del Terzo settore di natura commerciale, ivi comprese le cooperative sociali e le imprese sociali in forma diversa da quella societaria; tale estensione sembra configurare un finanziamento indiretto di tali enti, incompatibile con i principi europei in materia di aiuti di Stato;

con riferimento al già richiamato articolo 26, comma 1), lettera *a*) dello schema, si rileva la necessità di ripristi-

nare l'agevolabilità delle sole erogazioni liberali in denaro, dal momento che, nel caso di erogazioni in natura, non è facilmente determinabile il valore normale dei beni conferiti; inoltre, tali erogazioni non sono facilmente tracciabili e non è agevolmente verificabile l'inerenza del bene con l'attività esercitata dall'ente donatario, con il conseguente rischio di abusi;

con riferimento all'articolo 30, comma 2, dello schema, che modifica l'articolo 148 del Testo unico sulle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986) escludendo dal carattere di commercialità alcune attività poste in essere da fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, si rileva l'opportunità di valutare eventuali profili di incoerenza con la disciplina europea in materia di concorrenza, atteso che tali soggetti potrebbero esulare dal perimetro degli enti non commerciali.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

AUDIZIONI

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI indi del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Alessio BUTTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ricorda che nella seduta del 18 luglio scorso il ministro ha svolto la sua relazione, manifestando altresì la propria disponibilità a tener conto, in sede di replica, sia delle questioni poste nel corso del dibattito sia di ulteriori quesiti che i commissari avessero ritenuto

di avanzare per le vie brevi entro un termine prefissato.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Sergio COSTA risponde ai quesiti formulati dai deputati nella seduta precedente o pervenuti successivamente.

Intervengono i deputati Chiara BRAGA (PD), Rossella MURONI (LeU), Vincenza LABRIOLA (FI), Paolo TRANCASSINI (FdI) e Diego BINELLI (Lega).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (*Esame e rinvio*) ... 119

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	122
5-00014 Gagnarli: Valorizzazione del polo tecnologico ferroviario di Osmannoro	122
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	123
5-00055 Butti: Realizzazione della metroferrotramvia Milano-Seregno da parte di Cmc di Ravenna e problematiche relative al tracciato dell'opera	122
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	124
5-00160 Nobili: Gravi disservizi e sicurezza del servizio di trasporto pubblico locale della città di Roma	122
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	126

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro MORELLI, *presidente*, invita il deputato Baldelli a svolgere la relazione introduttiva.

Simone BALDELLI (FI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente il progetto di legge recante modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

Il progetto di legge riproduce i contenuti di un emendamento (1.01. *nuova formulazione*) presentato dal gruppo parlamentare di Forza Italia, a sua prima firma, approvato all'unanimità in sede re-

ferente presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, durante la XVII legislatura, e inserito nel nuovo testo unificato delle proposte di legge recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » (atto Camera n. 423 e abbinate), non approvato definitivamente dalla Camera dei deputati.

Il progetto di legge consta di un solo articolo ed è diretto, attraverso una modifica all'articolo 12 del codice della strada, ad individuare in modo più chiaro le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale sia dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi sia del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

In particolare, il progetto di legge introduce all'articolo 12 del codice della strada, che disciplina i servizi di polizia stradale, due commi, volti a recepire nell'ordinamento in maniera inequivocabile ed esplicita gli orientamenti giurisprudenziali emersi con riferimento ai limiti dei poteri degli ausiliari del traffico e del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone.

In particolare, il comma 3-ter stabilisce che ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite, ai sensi dell'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamente limitrofe solo nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada.

La norma proposta riprende un orientamento giurisprudenziale (maturato sin dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5621 del 2009 e successivamente più volte confermato), secondo il quale i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi hanno potere di accertamento limitatamente alle aree og-

getto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati.

In particolare, secondo la citata sentenza delle Sezioni Unite del 2009, « il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, tra cui sono da ritenere comprese le problematiche connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, ha stabilito [...] che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione « della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi » (Corte costituzionale ordinanza n. 157 del 2001). Peraltro, l'articolo 17, commi 132 e 133, in ragione della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di tali funzioni a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuiti (articolo 12 del Codice della strada), vengono con provvedimento sindacale legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (cfr. Cass. 7.4.2005, n° 7336). » Inoltre, « le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché le attribuzioni di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati ».

Il nuovo comma 3-quater prevede che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se

non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.

Tale norma recepisce l'orientamento espresso da ultimo dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2973 del 2016, ponendo fine a un susseguirsi di pronunce contraddittorie sul punto delle quali la sentenza medesima nella parte motivazionale svolge un'ampia disamina.

Secondo la sentenza n. 2973, «la lettura restrittiva offerta dalle Sezioni Unite circa i poteri di accertamento degli ausiliari del traffico, che siano dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, intesa per l'appunto a limitare il potere di accertamento alle sole aree adibite al parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione, ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu, di riflesso porta argomenti all'individuazione di un'analoga limitazione anche per i poteri degli appartenenti al personale ispettivo. Come i primi possono rilevare le infrazioni che appaiono idonee a compromettere la funzionalità della gestione delle sole aree in concessione, così i secondi devono ritenersi abilitati al rilievo delle sole infrazioni che possano pregiudicare il funzionamento del servizio di trasporto pubblico affidato alla società di cui sono dipendenti, non apparendo diversamente giustificabile il richiamo fatto dal legislatore nel comma 133 alle corsie riservate al trasporto pubblico.

Infine conforta tale convincimento l'ulteriore considerazione per la quale, attesa la natura derogatoria delle norme in oggetto rispetto alla regola generale secondo cui la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale compete ai soggetti di cui all'articolo 12, comma 3 del codice della strada, non appare possibile ampliare in via interpretativa il novero delle attività demandabili a soggetti privati.»

Sulla scorta di tali considerazioni, la sentenza n. 2973 del 2016, ha dunque affermato il seguente principio di diritto:

«i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone aventi funzioni ispettive ai quali, ai sensi del comma 133 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del medesimo articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta in funzione di prevenzione e di accertamento, limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c) del codice della strada, essendo esclusa la possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.»

Tale principio di diritto è integralmente ripreso nel nuovo comma 3-*quater*.

Sottolinea che le amministrazioni locali utilizzano di fatto i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi ed il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone come agenti di polizia municipale, segnalando che il testo del provvedimento in esame non prevede, attualmente, alcuna disposizione sanzionatoria per gli enti locali, nell'ipotesi in cui gli ausiliari del traffico non rispettino i limiti delle funzioni loro attribuite. Ritiene al riguardo che nel corso dell'esame la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di disciplinare la previsione di specifiche sanzioni.

Ricorda che la previsione di un contributo unico di 40 euro per la presentazione dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada induce i cittadini a non ricorrere anche nel caso in cui abbiano motivate ragioni.

Auspica, in conclusione, che sul provvedimento possa raggiungersi la massima convergenza da parte di tutti i gruppi parlamentari, rendendosi fin d'ora disponibile a qualsiasi richiesta di chiarimento i colleghi intendano formulare.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00014 Gagnarli: Valorizzazione del polo tecnologico ferroviario di Osmannoro.

Il sottosegretario Michele Dell'Orco risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara GAGNARLI (M5S), intervenendo in replica, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica rassicurante sia ai fini della valorizzazione del polo tecnologico di Osmannoro che in termini di prospettive occupazionali dei lavoratori coinvolti.

5-00055 Butti: Realizzazione della metroferrotramvia Milano-Seregno da parte di Cmc di Ravenna e problematiche relative al tracciato dell'opera.

Carlo FIDANZA (FdI) dichiara di sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele Dell'Orco risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carlo FIDANZA (FdI), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto dei chiarimenti contenuti nella risposta del Governo ma lamenta un'eccessiva lentezza dei tempi di realizzazione della metrotranvia in questione, che ha un carattere di assoluta urgenza, auspicando altresì lo stanziamento di ulteriori e adeguate risorse finanziarie da parte del CIPE per tali interventi infrastrutturali.

5-00160 Nobili: Gravi disservizi e sicurezza del servizio di trasporto pubblico locale della città di Roma.

Il sottosegretario Michele Dell'Orco risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luciano NOBILI (PD), intervenendo in sede di replica, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica articolata ma non esaustiva nel merito.

Invita pertanto il ministro per le infrastrutture ed i trasporti Toninelli a valutare con la massima attenzione la situazione di estrema pericolosità per gli utenti relativa alle condizioni del trasporto pubblico locale della città di Roma che richiede un attento monitoraggio.

Segnala altresì che anche l'ANAC ha dichiarato illegittima la proroga di affidamento *in house* alla società ATAC del servizio di trasporto pubblico e che la procedura di gara per l'acquisto di nuove autovetture indetta da ATAC è andata deserta.

Si tratta, a suo giudizio, di circostanze che richiedono un'attenzione specifica da parte del Governo.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-00014 Gagnarli: Valorizzazione del polo tecnologico ferroviario di Osmannoro.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Nell'attuale Contratto di programma MIT – MEF – RFI sono ricompresi, tra l'altro, alla voce Sviluppo tecnologie innovative, investimenti per la realizzazione di impianti e sistemi ferroviari di nuova concezione a supporto di tutti i processi aziendali e, in particolare, della circolazione e della manutenzione. In tale ottica, è previsto l'adeguamento degli attuali impianti di Firenze Osmannoro, finalizzato a garantire migliori performance e riduzione degli interventi manutentivi.

Più in particolare, circa la situazione e le prospettive del Polo Tecnologico di Osmannoro, Ferrovie dello Stato Italiane riferisce che, per quanto concerne i livelli occupazionali, il suddetto impianto non risentirà, in termini di occupazione complessiva, dell'introduzione dei nuovi treni

per il servizio regionale, oggetto degli investimenti attualmente programmati da Trenitalia.

Infatti, i minori volumi di ciclica conseguenti alla dismissione di parte del parco vetture media distanza verranno compensati da attività aggiuntive legate all'introduzione di altre tipologie di carrozze e di ulteriori sistemi da mantenere, nonché dall'incremento delle lavorazioni richieste da altre imprese.

A ciò si aggiunge che le altre attività verranno riviste e quelle specialistiche – ad esempio la revisione degli apparati ACPF, delle sale, dei carrelli e dei convertitori – cresceranno con l'arrivo del nuovo materiale rotabile; in generale, la manutenzione ciclica evolverà verso un modello a moduli, con incremento delle lavorazioni sui componenti.

ALLEGATO 2

5-00055 Butti: Realizzazione della metroferrotramvia Milano-Seregno da parte di Cmc di Ravenna e problematiche relative al tracciato dell'opera.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La Metrotranvia Parco Nord – Seregno si configura come il prolungamento della Metrotranvia Nord di Milano e, più in dettaglio, prevede la trasformazione dell'attuale impianto tranviario tra Parco Nord e Desio in una tranvia veloce, con rifacimento totale della via di corsa e degli impianti, nonché il prolungamento della stessa tramvia da Desio a Seregno.

Nel 2008 il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell'intervento e ha assegnato al soggetto beneficiario – ex provincia di Milano – un contributo di circa 128 milioni di euro.

Le opere sono state affidate dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, soggetto attuatore, nel settembre 2012 e il relativo contratto è stato sottoscritto l'11 luglio 2013 tra la provincia di Milano e la Cooperativa Muratori Cementisti C.M.C. di Ravenna.

In merito ai quesiti posti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), interessato dalla Direzione generale per i sistemi trasporto pubblico locale, con relazione del 10 maggio scorso ha riferito che la progettazione esecutiva redatta dall'appaltatore è stata oggetto di variante a seguito dei rilievi della società di verifica Metropolitana Milanese e di richieste formulate dalla stazione appaltante. Il progetto di variante è stato

consegnato nel febbraio 2018 al RUP e successivamente alla predetta società, che ad oggi non ha ancora concluso la necessaria verifica.

Considerato quindi che il progetto esecutivo è in variante, il Provveditorato ha comunicato che dovranno essere acquisiti i prescritti pareri sulle varianti e, pertanto, verrà indetta una Conferenza dei servizi a cura della Città Metropolitana di Milano in quanto ente aggiudicatore.

Il RUP ha confermato che, come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, gli oneri per i sotto-servizi sono incrementati poiché in fase di rilievo sono emerse interferenze non censite dai soggetti gestori.

Le varianti apportate al progetto esecutivo e la progettazione più dettagliata dei sotto-servizi hanno determinato un incremento del costo delle opere per la cui copertura è necessario l'utilizzo dei ribassi di gara e per tale motivo le varianti dovranno essere approvate dal CIPE.

In relazione poi alla possibile interferenza con il tracciato della Pedemontana Lombarda, il RUP ha comunicato che la delibera CIPE n. 52/2008, relativa all'approvazione definitiva della linea tranviaria, ha previsto una specifica prescrizione sul coordinamento dei due progetti che è stata recepita dal progetto esecutivo della tranvia; tale prescrizione

pone l'obbligo al soggetto attuatore della tranvia di interfacciarsi con la società Autostrada Pedemontana Lombarda. Tale tematica sarà comunque posta all'attenzione della citata Conferenza dei servizi, cui interverrà anche il soggetto attuatore della Pedemontana.

Considerato il rilevante contributo statale, la competente Direzione generale mo-

nitorerà ogni singola azione di tale procedimento a garanzia di un corretto e trasparente prosieguo dell'*iter*.

Rimane comunque ferma l'esigenza che le amministrazioni devono progettare opere pubbliche che devono essere non solo utili ma anche avere tempi di realizzazione congrui. Vi terrò aggiornati sul seguito delle azioni.

ALLEGATO 3

5-00160 Nobili: Gravi disservizi e sicurezza del servizio di trasporto pubblico locale della città di Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo le problematiche connesse al trasporto pubblico locale (TPL), con particolare riferimento alla città di Roma.

In premessa va ricordato che la competenza in materia di programmazione e gestione dei servizi di trasporto in argomento fa capo alla regione Lazio e al comune di Roma ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997.

Infatti, la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce che la società ATAC, con socio unico Roma Capitale, ha in essere un contratto di servizio con la regione Lazio per le linee regionali e un contratto con la Città Metropolitana di Roma per i servizi di trasporto di superficie e per le linee metropolitane. Pertanto, i suddetti enti risultano essere i soggetti deputati al monitoraggio della qualità del servizio, nel rispetto dei relativi contratti e dei programmi di esercizio previsti.

Tuttavia, il trasporto pubblico locale costituisce una delle priorità del Governo, considerato che è sempre più avvertita la necessità di migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Nei giorni scorsi, come evidenziato nella stessa interrogazione, il Ministro Toninelli ha incontrato la Sindaca di Roma Virginia Raggi. Nel corso del tavolo sono stati affrontati diversi temi legati al rilancio del TPL, a partire dall'ammodernamento delle infrastrutture: dalle linee metro alla « cura del ferro », dai nuovi trac-

ciati tramviari fino alle ferrovie cosiddette ex concesse, senza tralasciare il rinnovo del parco rotabile.

Proprio in tema di rinnovo del parco autobus per il trasporto pubblico locale e regionale, per effetto della legge n. 147/2013, la regione Lazio ha ricevuto finanziamenti statali pari a 39,4 milioni di euro, di cui 18 milioni destinati dalla stessa regione a Roma Capitale.

Infine, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario ha assegnato alla regione Lazio una quota di euro 575.485.931,75 per l'anno corrente.

Ribadisco, da ultimo, la massima attenzione del MIT affinché i servizi di trasporto pubblico siano sempre più efficienti e orientati alla soddisfazione dell'utenza in termini di sicurezza e affidabilità.

Quanto poi alla sicurezza del trasporto pubblico di Roma Capitale, la Sindaca di Roma, per il tramite della Prefettura di Roma, ha comunicato quanto segue.

È stato elaborato dalle strutture aziendali della società ATAC un Piano antiaggressione conducenti aggiornato a luglio 2018, che si deposita agli atti (allegato).

Il confronto tra il 2017 e il 2018 evidenzia una significativa riduzione delle aggressioni fisiche agli autisti del servizio di superficie, considerando anche le aggressioni verbali.

Con riferimento alle iniziative atte a garantire la sicurezza dei cittadini, ATAC ha attivato un piano complessivo di interventi e, in particolare, da settembre 2017

ha pubblicato 76 gare per un importo complessivo di 126 milioni di euro, di cui 49 concluse e 35 aggiudicate, per complessivi 30 milioni.

Nel primo semestre 2018, ATAC ha pubblicato gare per un valore di circa 48 milioni di euro al fine di far fronte al considerevole fabbisogno manutentivo accumulato negli ultimi 5 anni. Tra le gare in questione, suddivise in varie tipologie industriali, sono state previste:

la fornitura pluriennale di ricambi per sistema di trazione (motori);

le manutenzioni straordinarie della flotta degli autobus (con impatto su oltre 760 mezzi);

i servizi di manutenzione degli impianti di aria condizionata per l'intera flotta;

la fornitura e l'installazione di impianti antincendio sulla flotta bus Mercedes (circa 400 mezzi).

In particolare, con riferimento alla funzionalità dell'aria condizionata, per il 2018 ATAC ha esperito e assegnato una gara suddivisa in quattro lotti per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti di climatizzazione dei bus.

Per quanto concerne gli estintori, la verifica semestrale è svolta regolarmente come da obbligo di legge. ATAC ha precisato che, in caso di danni derivanti da qualsiasi tipo di incidente, è attiva la polizza assicurativa dei veicoli per i conducenti oltre alla copertura per responsabilità civile.

In merito, poi, alle aggressioni perpetrate a danno dei conducenti dei mezzi e del personale addetto al controllo dei titoli di viaggio, la Prefettura di Roma ha evidenziato quanto segue.

Il 10 marzo 2017 è stato firmato un atto d'intesa tra Questura di Roma e

ATAC che contemplava la possibilità di servizi congiunti anche a bordo dei mezzi.

Di recente, su richiesta della Sindaca di Roma e dei vertici aziendali, la problematica è stata posta all'attenzione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica il quale, nella seduta del 28 marzo scorso, ha deciso di procedere all'attivazione dei seguenti interventi:

previsione di mirati servizi straordinari di controllo a cura delle Forze di Polizia sulle tratte maggiormente gravate dal fenomeno;

realizzazione, in favore degli autisti, di corsi formativi a cura del personale della Polizia di Stato per la gestione del conflitto, corsi ad oggi in via di espletamento;


verifica, a cura della regione Lazio, della possibilità di prevedere, con apposita norma, il riconoscimento della qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza ai verificatori ATAC;

adozione, da parte del personale viaggiante, di un nuovo applicativo denominato *Where ARE U* collegato al numero unico di emergenza 112. Il sistema, attualmente in uso, consente di accelerare i tempi di segnalazione e intervento al ricorrere di situazioni di criticità.

Il Comitato ha inoltre dato parere positivo – per i profili di stretta competenza afferenti la tutela dell'ordine pubblico – sul progetto per l'adozione di un sistema di video-sorveglianza a bordo delle vetture di trasporto pubblico dell'Azienda.

Successivamente la problematica è stata affrontata anche in sede di Comitato metropolitano; nella riunione dell'8 maggio scorso è stato concordato di valutare, con i rappresentanti della Procura della Repubblica per i Minorenni, l'eventuale adozione di provvedimenti nei confronti dei genitori dei minori autori di aggressioni o danneggiamenti ai danni dei veicoli ATAC.

ATAC S.p.A. - Protocollo n. 0127575 del 18/07/2018



Il Presidente

ATAC S.p.A

18/07/2018
0127575
UscitaRoma Capitale
c.a. Assessore alla Città in movimento
Linda Meleo**Oggetto: Aggiornamento piano antiaggressioni conducenti (luglio 2018)**

Gentilissima,

con riferimento alla sua nota del 13.07.2018 prot. Atac n. 124349 con la presente si comunicano gli aggiornamenti del "Piano Antiaggressione" di cui all'ultima comunicazione del 2 febbraio 2018, posto in essere al fine di aumentare la sicurezza dei conducenti dei mezzi di superficie, alla luce delle recenti aggressioni accadute.

Si conferma che le azioni individuate hanno sia natura strutturale, relative a interventi tecnici sui bus, che tattica.

Azioni strutturali:**1. Modifiche per il potenziamento della protezione del vano conducenti**

Attualmente sono dotate di cabina blindata/rinforzata un totale di 782, così suddivise:

- 487 vetture di tipo Urbanway e Citelis di recente fornitura (dal 2013 in poi), con cabina blindata;
- 150 vetture di tipo Cursor, per i quali è stato effettuato un intervento di "blindatura" del posto guida alcuni anni fa.
- 145 bus Mercedes Interurbani presso le rimesse di Magliana e Acilia (sui quali sono stati attuati, negli scorsi anni, interventi tecnici tali da assicurare la segregazione del vano conducente rispetto al vano passeggeri).

Azione

Per far fronte ai recenti episodi di aggressione ai danni degli autisti, si è quindi scelto di proseguire gli interventi di protezione del posto guida su 70 Mercedes di tipo suburbano assegnati alla rimessa di Tor Vergata, che servono principalmente aree periferiche del quadrante est di Roma.


ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità
Via Prenestina, 45 - 00178 Roma
T (+39) 0646953554 F (+39) 0646953910
www.atac.roma.it

Società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Roma Capitale
P. Iva 06341981006 - Cap. Soc. euro 179.519.299,00 i.v.
Iscr. C.C.I.A.A. di Roma n. 961602 del 18/12/2000

Linda Meleo

ATA

ATAC S.p.A. - Protocollo n. 0127575 del 18/07/2018



Avanzamento

Il prototipo di Mercedes Citaro suburbano con cabina di guida rinforzata è stato prodotto e, dopo lungo iter tecnico-amministrativo e numerose variazioni apportate per rispondere alle richieste del CRSPAD, è stato omologato dalla Motorizzazione.

Dall'inizio di luglio la vettura è quindi tornata in regolare servizio sulle linee di Tor Vergata.

La predisposizione delle cabine avrà inizio dal 10 agosto e, considerati i tempi di predisposizione stimati in 14 bus al mese, si ritiene possibile concludere entro il mese di gennaio 2019. Si precisa che, successivamente alla produzione di ogni veicolo, sarà necessario procedere con la riomologazione presso la Motorizzazione, con tempi ridotti, dovendo svolgere le verifiche di conformità rispetto al prototipo approvato.

Al termine dell'attività saranno complessivamente presenti in parco oltre 852 mezzi con cabina antiaggressioni.

2. *Installazione di videocamere su vetture Citaro*

Attualmente sono dotate di sistemi di videosorveglianza (videocamere e sistema di registrazione) le già indicate 487 vetture di tipo Urbanway e Citelis di ultima fornitura.

Azione

E' stata prevista l'installazione di sistemi TVCC su 240 bus complessivi, del tipo: Mercedes Suburbani, Mercedes Urbani, Iveco Cursor CNG.

Avanzamento

Al momento è stato predisposto il capitolato di gara, configurato con formula dell'accordo quadro:

- il primo contratto prevede la fornitura per l'installazione TVCC su 24 mezzi;
- con contratti successivi si procederà su 216 vetture.

Pubblicazione gara entro prima decade di settembre. Inizio fornitura prevista entro aprile 2019.

ATAC S.p.A. - Protocollo n. 0127575 del 18/07/2018

atac

Azioni tattiche:

3. Nomina degli OE ad agenti di Polizia Amministrativa

Tra le azioni progettuali è prevista la nomina del personale di guida, su base volontaria, ad Agente di Polizia Amministrativa quale misura atta a creare deterrenza, in considerazione delle aggravanti previste dal Codice Penale in caso di aggressione.

Avanzamento

La Direzione del Personale ha raccolto le adesioni volontarie del personale di guida che risultano in numero di 3069 pari al 55% della forza.

L'Azienda ha proceduto, inoltre, ad una campagna informativa di sensibilizzazione, volta ad accrescere l'adesione al progetto.

In tale contesto si inserisce l'avvio di una campagna di comunicazione realizzata predisponendo all'interno dei mezzi cartelli e adesivi che informano sui reati previsti per aggressioni ad agenti di polizia amministrativa.

Riguardo l'iter di nomina, pur essendo un compito proprio della stessa Regione Lazio, l'Azienda ha predisposto e consegnato la documentazione necessaria alla stessa, con relative fotocopie: casellario giudiziale, autodichiarazione e copia dei documenti identificativi. La Regione si è impegnata a nominare circa 400 risorse/mese; si stima pertanto la conclusione dell'operazione entro il 31/12/2018.

Per completezza di informazione si precisa che oltre alle domande del personale di guida sono pervenute circa 673 ulteriori adesioni da parte di altro personale operativo

Complessivamente il personale aziendale già abilitato risulta pari a 1600 unità.

4. Protocollo di Intesa ATAC - Questura di Roma

4.1. Potenziamento operativo del Protocollo di Intesa

In data 10 marzo 2017 è stato siglato tra Atac e Questura di Roma un Protocollo di Intesa per aumentare il contrasto alle aggressioni al personale operativo di ATAC, che prevedeva:

- maggiore efficacia della condivisione delle informazioni con le FF.OO., con cadenza bimestrale, evidenziando le criticità maggiori;

ATAC S.p.A. - Protocollo n. 0127575 del 18/07/2018

atac



- utilizzo di personale del Reparto Volanti della Polizia di Stato su linee di Superficie particolarmente sensibili o aree di maggiore criticità, con maggiore velocità di intervento in caso di episodi di aggressioni o danneggiamenti vandalici e deterrenza attraverso la presenza visibile delle FF.OO.;
- interventi mirati presso le aree dove sono avvenuti i maggiori lanci di oggetti.

Azione

Potenziamento operativo del Protocollo di Intesa:

- è stato rafforzato il canale comunicativo con la Questura per la comunicazione delle aree e linee più a rischio. Avviati controlli più frequenti da parte FF.OO. presso le zone più sensibili (es. capolinea esterni);
- in corso la verifica di fattibilità della sperimentazione della app "112" per gli autisti (inserimento credenziali certificate su app android/iOS di autisti che, attivando l'app tramite smartphone, possono essere visualizzati tramite GPS da 112 anche con ascolto silente);
- attivata la Prefettura con il Tribunale dei Minori per contrasto ai borseggiatori metro e agli atti di vandalismo su bus
- In corso la verifica di fattibilità per nominare i Verificatori Titoli di Viaggio quali Ausiliari di Pubblica Sicurezza (verifica da parte della Prefettura per modifica normativa regionale);
- Eseguita l'applicazione di specifici adesivi sui bus per sensibilizzare l'utenza in merito all'aggressione del personale front end
- Interlocazione quotidiana con la Questura per attivazioni mirate sul territorio


Avanzamento

- Sono stati già svolti dalle FF.OO. interventi relativi a situazioni di particolare criticità (intervento a dicembre presso il campo rom di Via Candoni, a contrastare il lancio di sassi verso i bus e la rimessa Magliana).
In tale ambito, è in corso l'implementazione di sistemi di aumento della sicurezza della rimessa di Magliana, con :
 - installazioni, previste a breve, di nuove telecamere con sistemi innovativi di alert
 - Installazione di un cancello automatizzato lato parcheggio dipendenti/asilo nido (presente nel sito).

4.2. Formazione del personale operativo sulle tecniche di gestione del conflitto a cura di docenti Polizia di Stato

ATAC S.p.A. - Protocollo n. 0127575 del 18/07/2018

atac



Azione

Nell'ambito del protocollo d'intesa è prevista la formazione del personale operativo tramite specifici corsi sulle tecniche di gestione del conflitto e rapporti con l'utenza. Ciò al fine di istruire il personale di front line sulle modalità operative da porre in essere per evitare situazioni di conflitto che possono sfociare in reazioni violente e aggressive.

Avanzamento

I corsi, della durata di una giornata, sono iniziati a fine marzo 2018 e sono destinati a 400 risorse di front line (Verificatori, Addetti alla Sosta, Autisti, Addetti all'Esercizio, Capolinea e Personale di Security). Al 30 giugno 2018 risultano formate 135 persone.

Si precisa che indipendentemente da questo specifico intervento, tutti i corsi di formazione per personale di nuovo inserimento nelle mansioni di front line prevedono uno specifico modulo dedicato alle tecniche di comunicazione e di prevenzione e gestione del conflitto.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, invio cordiali saluti.

Il Presidente
Paolo Simioni

Ref

5 Mili

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	133
SEDE REFERENTE:	
Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106. C. 968, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 881 Molinari</i>)	134
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvio, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che sono stati trasmessi alla presidenza della Commissione, da parte del Presidente della Camera, l'atto di mancata intesa sancito in sede di Conferenza unificata nonché il parere espresso dal Consiglio di Stato, inviatigli nella giornata di ieri dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

Fa presente, quindi, che a questo punto la Commissione è nelle condizioni di esprimere il proprio parere. Al riguardo, comunica che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che ha avuto luogo prima della seduta odierna, si è convenuto che la Commissione sarà convocata nella mattinata di domani, in un orario tale da consentire l'effettiva trasmissione dei rilievi che saranno espressi dalla VI Commissione (Finanze), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 12.20.

Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.

C. 968, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 881 Molinari).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 24 luglio 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, in data 24 luglio 2018, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge Atto Camera 881, d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri, recante « Proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive ai sensi della delega legislativa di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, concernente la riforma del Terzo settore e

dell'impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Boldi, ha svolto la relazione e che nella successiva riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di fissare il termine per la presentazione di emendamenti all'Atto Camera 968 per le ore 9 della giornata odierna. Avverte, quindi, che sono state presentate 18 proposte emendative (*vedi allegato*).

Comunica, altresì, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi prima dell'odierna seduta della Commissione, si è stabilito di non dare ulteriore corso al seguito dell'esame del provvedimento in quanto quest'ultimo era stato inserito all'ordine del giorno della Commissione nel presupposto di una rapida calendarizzazione in Assemblea. Poiché tale circostanza non si è verificata, in sede di Ufficio di presidenza si è ritenuto di non procedere all'esame degli emendamenti, in considerazione del contenuto del provvedimento, volto a prorogare il termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 117 del 2017, che scade il prossimo 3 agosto.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO

Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106. C. 968, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le parole: « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « prevedendo obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente ».

1. **1.** Carnevali, Rizzo Nervo, De Filippo, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le parole: « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « prevedendo obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente e assicurando il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea ».

1. **2.** Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le pa-

role: « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « assicurando il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea ».

1. **3.** De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le parole: « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « definendo forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, e prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa ».

1. **4.** Carnevali, Rizzo Nervo, De Filippo, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le parole: « nel frattempo emerse » sono ag-

giunte le seguenti: « disciplinando gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche. ».

- 1. 5.** Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106 dopo le parole « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « riorganizzando il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale ».

- 1. 6.** De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le parole: « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « prevedendo che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

- 1. 7.** Carnevali, Rizzo Nervo, De Filippo, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le pa-

role: « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « prevedendo la promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche ».

- 1. 8.** Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le parole: « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « valorizzando le diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari ».

- 1. 9.** De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le parole: « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « prevedendo dei requisiti uniformi per i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m) ».

- 1. 10.** Carnevali, Rizzo Nervo, De Filippo, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le parole: « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « prevedendo che le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, volte a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, siano

esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *q*) della legge n.106 del 2016. Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g*). ».

- 1. 11.** Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le parole: « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « prevedendo che Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuova l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *p*), o, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e*). ».

- 1. 12.** De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le parole « nel frattempo emerse » sono aggiunte le se-

guenti: « prevedendo che Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g*), predisponga linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *o*). Per « valutazione dell'impatto sociale » si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato ».

- 1. 13.** Carnevali, Rizzo Nervo, De Filippo, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le parole « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « definendo i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui all'articolo 7 ».

- 1. 14.** Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le parole: « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « disponendo che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 le amministrazioni competenti provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

- 1. 15.** De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le pa-

role: « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « razionalizzando e semplificando il regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti ».

- 1. 16.** Carnevali, Rizzo Nervo, De Filippo, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le pa-

role: « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « razionalizzando i regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1 ».

- 1. 17.** Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, dopo le parole: « nel frattempo emerse » sono aggiunte le seguenti: « prevedendo agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti ».

- 1. 18.** De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Schirò, Pagano, Campana, Pini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia (<i>Deliberazione</i>)	139
<i>ALLEGATO 1 (Programma dell'indagine)</i>	143

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00228 Fornaro: Sulla gestione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica	140
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	147
5-00229 Nevi: Sull'erogazione dei contributi europei e nazionali pregressi nell'ambito della gestione del rischio 2014-2020	140
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	149
5-00230 Viviani: Sulla tutela delle eccellenze italiane nel settore agroalimentare anche in sede internazionale	141
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	150
5-00231 D'Alessandro: Sulla tutela delle eccellenze italiane nel settore agroalimentare anche in sede internazionale	141
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	152
5-00232 Parentela: Sull'attuazione della normativa in materia di agricoltura sociale	141
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	154
5-00233 Benedetti: Sull'attuazione delle misure previste dall'ordinamento per l'uso sostenibile dei fitosanitari in agricoltura	142
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	155

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare e della pesca.	
Audizione del dottor Roberto Basso, Presidente del Consiglio di Amministrazione del CONSIP ..	142
Audizione di rappresentanti di ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) ...	142
Audizione di rappresentanti di CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)	142

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia. (*Deliberazione*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD

hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 12 luglio scorso, si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia. Comunica che sul programma dell'indagine è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera (*vedi allegato 1*).

Fa presente che, a seguito dell'odierna deliberazione, i lavori dell'indagine conoscitiva potranno iniziare a partire dal mese di settembre con le audizioni previste dal programma.

Ricorda infine che l'indagine dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2018.

Propone, quindi, di deliberare l'avvio dell'indagine conoscitiva secondo il programma concordato.

La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 13.45.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00228 Fornaro: Sulla gestione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica.

Federico FORNARO (LeU) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come il tema dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole sia drammaticamente noto in molti territori ed abbia ripercussioni serie sulle zone più marginali del Paese, che vengono per queste ragioni in alcuni casi abbandonate dagli agricoltori e dagli allevatori.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federico FORNARO (LeU), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta. La strategia individuata, volta a cercare soluzioni condivise con altri Ministeri con competenza nella materia e con gli altri livelli territoriali competenti, è a suo avviso condivisibile. Lamenta tuttavia la mancata indicazione, da parte del Governo, dei tempi con i quali si intende mettere mano agli articoli 18 e 19 della legge n. 157 del 1992 e dello strumento normativo con il quale si opererà, tenuto conto dell'urgenza di intervenire considerato che il fenomeno sta portando all'abbandono delle zone agricole più povere. Venendo poi alle specie la cui diffusione si sta rivelando dannosa per l'agricoltura, segnala che tra di esse vanno considerati anche i caprioli.

5-00229 Nevi: Sull'erogazione dei contributi europei e nazionali pregressi nell'ambito della gestione del rischio 2014-2020.

Raffaele NEVI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando come la tematica dei ritardi nell'erogazione dei contributi da parte di Agea sia tristemente nota e come tali ritardi determinino a loro volta evidenti problematiche finanziarie dei consorzi di difesa costretti ad anticipare tali contributi alle imprese agricole.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Raffaele NEVI (FI), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta. Pur apprezzando il fatto che il Ministero si sia fatto carico della problematica, si riserva di esprimere una valutazione più compiuta solo a seguito di un intervento concreto da parte del medesimo. In particolare, reputa fondamentale che il Governo ponga in essere tutte le misure necessarie al fine di incoraggiare il ricorso agli strumenti assicurativi, considerato che dal 2015 si assiste ad una costante riduzione di tale ricorso.

5-00230 Viviani: Sulla tutela delle eccellenze italiane nel settore agroalimentare anche in sede internazionale.

Giulia ZANOTELLI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come si apprenda dalla stampa l'intenzione dell'OMS e dell'ONU di disincentivare, con vari strumenti, il consumo di alimenti contenenti grassi saturi, sale, zuccheri ed alcol attraverso l'introduzione, tra l'altro, di « avvisi di pericolo ». Ciò inevitabilmente determinerebbe effetti negativi sulla commercializzazione di molte delle eccellenze agroalimentari italiane.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulia ZANOTELLI (Lega), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta ricevuta e plaude per la volontà del Governo di operarsi in tutte le sedi per la tutela del *Made in Italy*. Richiamando l'intervento del Ministro Centinaio nell'audizione resa alle Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato sulle linee programmatiche del suo Dicastero, ritiene necessario che si evidenzino i punti di forza del *Made in Italy* e che, rispetto ai fuorvianti « avvisi di pericolo » si forniscano ai consumatori

etichette complete, corrette ed indicative della composizione degli alimenti.

5-00231 D'Alessandro: Sulla tutela delle eccellenze italiane nel settore agroalimentare anche in sede internazionale.

Camillo D'ALESSANDRO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, auspicando un intervento del Governo italiano presso l'ONU al fine di tutelare concretamente in quella sede gli interessi del nostro Paese anche a difesa delle eccellenze agroalimentari italiane.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Camillo D'ALESSANDRO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta ricevuta in quanto priva di qualsiasi indicazione in merito alle azioni che concretamente il Governo intende intraprendere in sede internazionale. Le iniziative che potrebbero essere assunte in sede OMS e ONU devono infatti a suo avviso essere valutate nel contesto dell'attuale clima di neo protezionismo e della guerra sui dazi che sta imperversando e devono essere contrastate in tutti i modi dal Governo italiano in considerazione degli enormi danni economici che potrebbero arrecare all'economia del nostro Paese ed al comparto agricolo in modo particolare.

5-00232 Parentela: Sull'attuazione della normativa in materia di agricoltura sociale.

Paolo PARENTELA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come, a seguito dell'approvazione, nella passata legislatura, della legge n. 141 del 2015 in materia di agricoltura sociale, non siano poi stati adottati i provvedimenti attuativi della medesima, necessari al fine di valorizzare la valenza multifunzionale delle attività agricole e di consentire al mondo agricolo e al terzo settore di svolgere le

numerose attività inclusive previste dalla legge medesima.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Paolo PARENTELA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta, dalla quale si evince che il Governo è in procinto di trasmettere alle Camere lo schema di decreto ministeriale attuativo della legge n. 141 del 2015. Reputa infatti che un settore tanto importante, destinatario peraltro di crescenti investimenti, necessita di tutti gli strumenti normativi atti a farlo funzionare pienamente.

5-00233 Benedetti: Sull'attuazione delle misure previste dall'ordinamento per l'uso sostenibile dei fitosanitari in agricoltura.

Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando di aver già svolto, nella passata legislatura, attività di sindacato ispettivo e di indirizzo al Governo al fine di sollecitarlo ad adottare i provvedimenti attuativi necessari a rendere pienamente operativa la normativa vigente per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta per la risposta ricevuta. Pur apprezzando l'interessamento del Governo alla tematica, sottolinea l'importanza che le misure nazionali in materia di fitofarmaci siano assunte tempestivamente, considerato an-

che il ritardo nel quale il nostro Paese si trova rispetto al tema dei controlli sulle macchine di distribuzione dei fitofarmaci che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2012, dovevano essere effettuati entro il 26 novembre 2016.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 luglio 2018.

Sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare e della pesca.

Audizione del dottor Roberto Basso, Presidente del Consiglio di Amministrazione del CONSIP.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.05.

Audizione di rappresentanti di ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.35.

Audizione di rappresentanti di CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE***Il fenomeno:*

Come noto, la *Xylella fastidiosa* è un fitopatogeno, diffusosi in alcune aree della regione Puglia, che ha colpito migliaia di olivi, provocandone il disseccamento rapido, e causato perdite gravissime all'olivicoltura, uno dei principali strumenti di tutela e valorizzazione economica, ambientale e paesaggistica di quella parte di territorio. Dopo i primi casi di contaminazione verificatisi nel 2013, sono stati adottati dal Governo diversi provvedimenti per prevenire e contrastare tale emergenza, destinando a tali fini apposite risorse.

L'attività parlamentare nella XVII legislatura:

Tali provvedimenti, in molteplici occasioni, hanno costituito oggetto di un approfondito esame, in sede referente o consultiva, da parte della Commissione Agricoltura nella passata legislatura.

Si rammentano, a tal proposito, il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale disposto, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa*, dalla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013); la costituzione di un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con la previsione di apposite risorse destinate alle attività di ricerca e di difesa da organismi nocivi per l'olivo, disposta dal decreto-legge n. 51 del 2015 (così detto decreto emergenze agricole), nonché l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per interventi compensativi autorizzati di so-

stegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, disposto dal medesimo decreto-legge; l'istituzione, presso il MIPAAF, del fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, anche al fine di fronteggiare i danni causati dal batterio della *Xylella fastidiosa* al settore olivicolo-oleario disposta dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (così detto decreto Mezzogiorno).

Si ricorda, inoltre, che, da ultimo, la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 201 del 2017) ha disposto lo stanziamento di apposite risorse per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati dal predetto batterio; il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a favore delle imprese agricole danneggiate dal medesimo batterio negli anni 2016 e 2017 e l'estensione al settore olivicolo del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli, di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, conseguentemente, incrementando le risorse del predetto Fondo da destinare al reimpianto di piante tolleranti o resistenti alla *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio.

Considerata l'estrema rilevanza della problematica, nella passata legislatura, la Commissione Agricoltura, avvalendosi degli strumenti d'indirizzo e conoscitivi che le competono, ha inoltre approvato, nella seduta dell'8 ottobre 2014, alcune risoluzioni aventi ad oggetto gli interventi per la

salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa* (L'Abbate e altri n. 7-00148, Mongiello e altri n. 7-00461 e Zaccagnini n. 7-00210).

Il quadro normativo vigente:

A livello nazionale, la normativa oggi vigente deve essere rinvenuta nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, che definisce il quadro delle misure fitosanitarie da adottare per prevenire e contenere la diffusione del batterio. Tale decreto recepisce le disposizioni introdotte dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2352 della Commissione e approva il Piano nazionale di emergenza, la cui attuazione, terminato il mandato del Commissario delegato per l'emergenza *Xylella fastidiosa*, dal 6 febbraio 2016 è tornata in capo alla Regione Puglia.

In particolare, per quanto concerne le misure di eradicazione, l'articolo 9 del decreto stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale, nelle zone delimitate, dispone la rimozione immediata, entro un raggio di 100 metri attorno alle piante infette: delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute e salvo deroga, concessa a determinate condizioni, per le piante ospiti ufficialmente riconosciute come piante di valore storico; delle piante infette dall'organismo specificato; delle piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte dell'organismo o sospettate di essere infette.

Il decreto prevede altresì che le misure fitosanitarie obbligatorie ivi indicate siano eseguite dai proprietari o conduttori dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata e dispone che gli oneri derivanti dall'esecuzione di tali misure fitosanitarie gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata, restando facoltà delle regioni e delle province autonome disciplinare deroghe in tal senso. Le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle

disposizioni emanate dagli Servizi fitosanitari regionali contro la *Xylella fastidiosa*, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014, possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento. Il decreto dispone inoltre che gli enti pubblici e i soggetti privati nella zona delimitata, per l'esecuzione delle azioni previste in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro la *Xylella fastidiosa*, non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziato per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

A tal riguardo, occorre evidenziare che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza pubblicata il 9 giugno 2016, ha confermato la validità dell'obbligo di procedere alla rimozione immediata, in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette, delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, contenuta nella decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, successivamente modificata relativamente alle così dette zone infette e zone cuscinetto.

Il permanere dell'emergenza e i fattori di criticità:

Nonostante le azioni di prevenzione e di contrasto messe in campo negli ultimi anni per contenere l'epidemia, l'obiettivo del contenimento del patogeno è ancora lontano, considerato che l'eradicazione è ormai impossibile considerata la superficie invasa dal batterio. Pertanto, risulta assolutamente urgente raggiungere una maggiore efficacia nelle azioni di contenimento, allo scopo di salvaguardare le aree olivicole non ancora interessate dal batterio ma ricadenti nella « zona infetta » e rallentare la progressione della malattia verso gli areali indenni. Il perdurare dell'emergenza ha reso ancor più drammatiche le condizioni dell'olivicoltura della Puglia, riverberando effetti anche sul comparto olivicolo nazionale che, secondo le

stime delle associazioni dei produttori, si appresta, anche per questa ragione, ad affrontare per il 2018-2019 una delle peggiori annate.

I soggetti istituzionalmente deputati alla concreta attuazione degli strumenti di lotta al patogeno hanno messo in luce elementi di criticità di varia natura che ne minano l'incisività. Tra questi vi sono le lungaggini nella procedura di abbattimento delle piante infette nelle zone di contenimento e cuscinetto dovute alla presentazione di ricorsi al TAR da parte dei proprietari che vi si oppongono e la necessità di disporre di ulteriori fondi dello Stato e dell'Unione europea per sostenere le varie attività di contrasto, in particolare quella di monitoraggio e di ricerca scientifica.

Peraltro, si ricorda che gli stessi ritardi nell'esecuzione delle misure iniziali di eradicazione hanno spinto la Commissione Europea nel 2016 ad avviare una procedura di infrazione contro il nostro Paese e che nel luglio 2017 la stessa Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato in cui si ribadiva l'aggravarsi del procedimento di infrazione, nonché il rischio, per l'Italia, di essere deferita alla Corte di Giustizia dell'UE, cosa poi avvenuta nel maggio 2018 e per la quale l'Italia rischia di dover pagare sanzioni durissime.

Alla luce degli elementi evidenziati, la Commissione ritiene indispensabile svolgere un'indagine conoscitiva al fine di acquisire elementi di conoscenza e valutazione sui concreti meccanismi di attuazione delle misure di contenimento e di eradicazione del fitopatogeno previsti dalla normativa vigente, con particolare attenzione ai profili di coordinamento tra le attività dei diversi soggetti coinvolti, anche al fine individuare le criticità che rendono non soddisfacenti nel complesso i risultati ottenuti nell'attività di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*.

Ritiene infine opportuno fare il punto sullo stato della procedura di infrazione aperta dall'UE.

Per acquisire elementi conoscitivi sugli aspetti sopra indicati, la Commissione intende procedere all'audizione di tutti i

soggetti che possono dare un utile contributo in vista della elaborazione di strategie di intervento, di soluzione dei problemi e di prevenzione di situazioni di emergenza.

In particolare, la Commissione intenderebbe incontrare i rappresentanti della Regione e degli enti locali, i rappresentanti delle organizzazioni di categoria della regione, nonché i rappresentanti di altri enti e organismi con competenza nel settore.

Nello specifico, si prevedono le seguenti audizioni:

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

il Ministro delle Politiche Europee;

la Regione Puglia e gli enti regionali competenti;

il Comitato fitosanitario nazionale;

il CREA;

il CNR;

l'IPSP;

Rappresentanti dei FEDER.D.O.P. Olio;

Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol);

Consorzio nazionale olivicoltori (CNO);

Associazione italiana frantoiani oleari (AIFO)

Unasco;

Consiglio nazionale dell'ordine degli Agronomi e dei dottori forestali;

Ordine degli Agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Bari;

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Lecce;

Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori forestali della Puglia;

Università di Foggia, Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente;

Università della Basilicata, Dipartimento di Scienze dei Sistemi Colturali, Forestali e dell'Ambiente;

Università di Bari, Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.);

CCS Aosta (Centro di Colture Sperimentali);

Procura di Lecce, per la ricostruzione delle complesse vicende giudiziarie che hanno interessato la materia negli ultimi anni, evitando qualsiasi interferenza con l'attività della magistratura inquirente e con l'esclusione, dall'oggetto dell'indagine conoscitiva, degli specifici eventi all'attenzione di tale organo;

Società Entomologica Italiana;

Società Italiana di Agronomia;

Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV);

Società di Ortoflorofruitticoltura Italiana (SOD);

organizzazioni professionali e cooperative agricole e altre organizzazioni di categoria interessate ai temi oggetto dell'indagine;

ulteriori soggetti pubblici e privati, esperti della materia, che possono fornire un contributo all'analisi di tutti gli aspetti della materia;

la Commissione si riserva di acquisire documentazione di interesse dall'*University of California, United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, San Joaquin*.

La Commissione potrà valutare di svolgere missioni nelle zone colpite dal fitopatogeno.

L'indagine si concluderà entro il 31 dicembre 2018.

ALLEGATO 2

5-00228 Fornaro: Sulla gestione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi preme innanzitutto segnalare che la gestione della fauna selvatica è un tema da tempo all'attenzione delle Amministrazioni centrali e regionali, in quanto occorre individuare soluzioni condivise e vagliare eventuali proposte, volte a trovare risposte ad una serie di problematiche afferenti la sfera di applicazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157, con particolare riferimento alla questione del risarcimento dei danni al settore agricolo causati da fauna selvatica, denunciata da tutte le organizzazioni sindacali agricole, dalle Amministrazioni regionali ed Enti parco.

Al riguardo si fa presente che nell'anno 2017 è stato istituito in sede di Conferenza Unificata un Tavolo per il coordinamento degli interventi territoriali in materia di danni da fauna selvatica, al quale partecipano i Ministeri competenti (Agricoltura, Ambiente, Salute) ed ISPRA, anche allo scopo di elaborare una proposta di modifica della Legge 157/92, in risposta a tali problematiche.

In tale contesto, sono state messe a punto alcune proposte di modifica della legge n. 157/92, in particolare a carico degli articoli 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) e 19 (Controllo della fauna selvatica), oltre all'introduzione dell'articolo 18-*bis* (Gestione faunistico venatoria degli ungulati).

Le modifiche all'articolo 18 e l'introduzione dell'articolo 18-*bis* sono volte a raccogliere in un unico quadro normativo la disciplina della caccia agli ungulati, con particolare riferimento al cinghiale (per il quale è necessario favorire la realizza-

zione di specifici piani di abbattimento), notoriamente responsabile di ingenti danni all'agricoltura.

Su questo aspetto si prevede che la gestione delle specie di ungulati selvatici deve essere finalizzata a garantire la necessaria compatibilità con l'ambiente e con le relative attività antropiche. Con questo obiettivo, il prelievo venatorio può essere effettuato anche al di fuori dei periodi e dell'arco temporale stabilito dall'articolo 18 della legge 157/92, mentre la caccia di selezione agli ungulati deve essere svolta dai soggetti abilitati, previa partecipazione a specifici corsi di formazione (Selecontrollori).

Stiamo lavorando con il Ministero dell'ambiente per trovare una soluzione condivisa che tuteli al contempo il rispetto dell'ambiente e la difesa delle produzioni agricole.

Inoltre, sempre con l'obiettivo di tutelare maggiormente la biodiversità ed intervenire in maniera più incisiva per il controllo numerico delle specie faunistiche che arrecano danni anche alle attività umane, si è ritenuto necessario aggiornare l'articolo 19 della legge in questione, per consentire alle Regioni di dotarsi di nuove figure espressamente autorizzate e selezionate attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica.

Per quanto riguarda invece la problematica relativa al risarcimento dei danni al settore agricolo, in data 6 giugno 2018 questa Amministrazione ha provveduto ad effettuare la notifica alla Commissione europea di uno schema di decreto interministeriale che disciplina le modalità di concessione degli aiuti per le misure

preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma protetta dalle direttive comunitarie e dalla legislazione unionale e nazionale alle produzioni agricole, secondo le condizioni e i criteri indicati dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle

zone rurali che, a decorrere dall'anno 2015, prevedono la possibilità di risarcimento dei danni arrecati ad attrezzature, infrastrutture, animali e piante ed alle sole imprese attive nella produzione agricola primaria.

Attendiamo ora le valutazioni di competenza della Commissione europea.

ALLEGATO 3

**5-00229 Nevi: Sull'erogazione dei contributi europei e nazionali
pregressi nell'ambito della gestione del rischio 2014-2020.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rilevo in premessa che per i bandi relativi alle campagne assicurative 2015, 2016 e 2017 di cui alla misura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, sono state presentate oltre 367 mila domande di sostegno per un importo complessivo richiesto di circa 510 milioni di euro. Di queste circa 190 mila domande sono state pagate, per un importo complessivo di euro 210 milioni circa.

Come segnalato dall'interrogante, per evitare il disimpegno automatico delle risorse messe a disposizione dall'unione europea, entro il 31 dicembre è necessario spendere altri 155 milioni di euro.

A tal fine, in collaborazione con Agea e alcuni organismi pagatori regionali abbiamo introdotto, nel rispetto delle norme europee, una serie di importanti semplificazioni destinate ad abbreviare i diversi procedimenti.

Riguardo alla tematica inerente le rese assicurate e la loro verifica (uno dei motivi principali del ritardo accumulato), al fine di evitare penalizzazioni ai produttori abbiamo introdotto un meccanismo di verifica amministrativa delle dichiarazioni degli assicurati. Ciò consentirà di ridurre notevolmente i tempi delle istruttorie e di

ammettere a sostegno molte delle domande finora bloccate, senza richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione cartacea probante.

Peraltro, per superare le difficoltà di allineamento dei dati del fascicolo aziendale detenuto da Agea, abbiamo individuato soluzioni che prevedono il coinvolgimento diretto degli organismi pagatori regionali, presso i quali sono disponibili i dati aggiornati in tempo reale.

Ulteriori innovazioni sono state apportate al sistema informatico, per consentire l'istruttoria della domanda di sostegno direttamente al momento della sua presentazione da parte del beneficiario; ciò consentirà la presentazione pressoché contestuale della domanda di pagamento.

Accanto a queste modifiche, di impatto immediato, sono allo studio ulteriori interventi, destinati ad incidere sulle prossime campagne, come il superamento del problema delle rese e dei prezzi unitari massimi delle produzioni assicurabili, con l'adozione di valori unitari *standard* per prodotto e territorio, che semplificheranno gli adempimenti a carico degli agricoltori, e alleggeriranno notevolmente la successiva fase istruttoria.

ALLEGATO 4

5-00230 Viviani: Sulla tutela delle eccellenze italiane nel settore agroalimentare anche in sede internazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La tutela di nostri prodotti agroalimentari è una priorità assoluta che il Governo intende perseguire anche a livello internazionale.

In tale direzione, in occasione della terza Riunione di Alto Livello sulla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili che si terrà a New York il prossimo 27 settembre, e anche nell'imminente Riunione dei Ministri dell'Agricoltura del G20 a Buenos Aires, l'Italia intende rappresentare l'opinione ormai prevalente tra esperti, tecnologi e nutrizionisti che nel nostro Paese non esistono cibi in sé buoni o cattivi; esistono invece abitudini alimentari sbagliate e stili di vita non appropriati, che si contrastano con l'educazione alimentare e l'informazione al consumatore.

Ricordo che le nostre produzioni, per la peculiarità che li contraddistingue, sono poste alla base della Dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco « Patrimonio immateriale dell'umanità », quale modello alimentare sano ed equilibrato, fondato prevalentemente su cibi di origine vegetale e sul consumo diversificato e bilanciato.

La scienza ha infatti dimostrato che la Dieta mediterranea è una dieta salubre che aiuta a prevenire malattie croniche come patologie cardiovascolari, diabete e obesità e, grazie al potere antiossidante dell'olio d'oliva, unito al consumo di verdure, un mezzo importante nella prevenzione dei tumori.

In tal senso, il consumo dei prodotti agroalimentari *Made in Italy* ben si concilia con gli obiettivi che l'ONU intende perseguire entro il 2030, ovvero la riduzione di un terzo delle c.d. malattie cro-

niche non trasmissibili, attraverso la promozione di un ridotto consumo di alimenti ricchi di grassi, zuccheri e sale.

Questo impegno sovranazionale non può che essere condiviso; occorre tuttavia tener presente che la ricerca, in questo ambito, ha pressoché unanimemente stabilito che è il *pattern* dietetico nella sua globalità ad essere protettivo per la salute e l'ambiente, più che un singolo alimento o addirittura un singolo ingrediente. È infatti possibile, ed auspicabile, costruire diete e profili alimentari che comprendano tutti gli alimenti nelle corrette quantità e frequenze di consumo.

In tale direzione, in ambito internazionale l'Italia sostiene l'introduzione di un'etichettatura nutrizionale, armonizzata a livello europeo, con un sistema identificativo a icona « a batteria » che consenta di visualizzare le componenti nutrizionali quali calorie, grassi, zuccheri e sale.

Al riguardo evidenzio che nell'ambito dei lavori del Tavolo agroalimentare, cui partecipa anche il Ministero delle politiche agricole, è stato costituito un gruppo di lavoro operativo che sta elaborando, su basi scientifiche, il progetto italiano di etichettatura a simboli grafici da apporre sulla parte frontale dell'etichetta. È stata così presentata una prima bozza di progetto nell'ambito del seminario tecnico tenutosi poche settimane fa a Bruxelles, per proporre un'idea alternativa all'etichettatura a semaforo (*traffic light*) e al *nutriscore*.

Tale iniziativa rappresenta un fattivo contributo per la realizzazione di un sistema armonizzato per i Paesi europei per raggiungere un modello comune di etichet-

tatura nutrizionale c.d. « *front of pack* » chiara, comprensibile, realmente informativa e, soprattutto, non discriminatoria del *Made in Italy*.

In tale contesto, per fronteggiare le cattive abitudini alimentari, le campagne di informazione ed educazione alimentare, già adottate a livello europeo, rappresen-

tano la strategia educativa per promuovere i principi della sana alimentazione e per favorire le produzioni di qualità che caratterizzano il nostro *Made in Italy*. Vi è una chiara dimostrazione che maggiore è la consapevolezza della gente sulle relazioni tra alimentazione e salute e migliore è lo stato di nutrizione delle popolazioni.

ALLEGATO 5

5-00231 D'Alessandro: Sulla tutela delle eccellenze italiane nel settore agroalimentare anche in sede internazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È opinione diffusa che uno degli obiettivi principali del nostro Paese è quello di favorire un'azione decisiva per difendere e garantire le eccellenze italiane nel settore agroalimentare. Tale obiettivo si può raggiungere attraverso la realizzazione e/o il rafforzamento di programmi che promuovono stili di vita salutari, la prevenzione delle malattie croniche, con speciale enfasi verso i determinanti di salute, e attraverso l'implementazione di strategie multisettoriali a livello nazionale e locale.

L'Italia considera prioritario contrastare i fattori di rischio e promuovere una politica di sana alimentazione, attraverso investimenti significativi in prevenzione e in interventi multisettoriali che coinvolgano più Amministrazioni pubbliche e la società civile.

Nell'imminente Riunione dei Ministri dell'Agricoltura del G20 a Buenos Aires, l'Italia intende rappresentare l'opinione ormai prevalente tra esperti, tecnologi e nutrizionisti che nel nostro Paese non esistono cibi in sé buoni o cattivi; esistono invece abitudini alimentari sbagliate e stili di vita non appropriati, che contrastano con l'educazione alimentare e l'informazione al consumatore

Per quanto concerne l'*High Level Meeting* dedicato a sconfiggere e prevenire le malattie non trasmissibili, che si terrà a New York il 27 settembre p.v. – durante la 73^{ma} Assemblea Generale dell'ONU, – si comunica che il nostro Paese sta svolgendo il ruolo di co-facilitatore insieme all'Uruguay e che il Ministero degli esteri sta conducendo il negoziato per la stesura del documento finale che verrà sottoscritto all'evento gestendo i rapporti con i com-

petenti Dicasteri (Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo).

L'Italia sostiene da sempre la Dieta mediterranea, caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo, costituito principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata quantità di pesce, latticini e carne, per i suoi positivi effetti sulla salute e incoraggia i produttori a mantenere la qualità eccellente dei prodotti tradizionali italiani.

Inoltre, in linea con i più consolidati orientamenti scientifici, attraverso il contributo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Ente vigilato dal nostro Ministero, abbiamo sempre considerato fondamentale la totalità della dieta e non il singolo alimento, evitando di classificarli in buoni e cattivi, poiché devono essere commisurati alle esigenze del singolo individuo e non giudicati nell'ambito di una semplice valutazione standardizzata.

Ricordo che alla fine del 2017, è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Tavolo di lavoro a cui partecipano Amministrazioni (Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo) ed Associazioni di categoria, finalizzato alla definizione di una posizione nazionale sulle espressioni sintetiche delle informazioni nutrizionali in grado di considerare le peculiarità dei prodotti nazionali e bilanciare le informazioni sugli elementi nutrizionali con un più ampio riferimento al contesto generale della dieta e dello stile di vita mediterraneo.

Il Tavolo ha ipotizzato, quindi, una proposta di modello supplementare di etichettatura nutrizionale, che si configura quale contributo da offrire alla discussione degli altri Paesi membri per assicurare una applicazione corretta ed uniforme delle disposizioni del Regolamento europeo n. 1169/2011.

Tale modello, si differenzia rispetto agli altri sistemi già in atto (etichetta nutrizionale semplificata, semaforo) poiché non individua una classificazione degli alimenti sulla base della loro formulazione in termini di energia e nutrienti negativi e positivi.

Il nostro primo fattivo contributo al dibattito in Europa sarà finalizzato a raggiungere un sistema comune di etichettatura nutrizionale « *front of pack* » chiara, comprensibile, realmente informativa e, soprattutto, non discriminatoria del *made in Italy*.

Analogamente, contrasteremo l'applicazione di tassazioni maggiorate, poiché tale approccio, privo di alcuna componente educativa verso sane abitudini alimentari, può determinare un possibile spostamento dei consumi verso prodotti di scarsa qualità nutrizionale.

È fondamentale che tutte le Amministrazioni coinvolte, ciascuna negli ambiti di rispettiva competenza e avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa vigente, sostengano e affianchino azioni per rendere pienamente efficace la tutela dei prodotti di qualità italiani all'estero, imprimendo incisività e determinazione al ruolo dell'Italia in tutti i fori internazionali in cui vengono definite le politiche della salute con potenziale impatto sulla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, a cominciare dall'Organizzazione Mondiale della Salute.

ALLEGATO 6

5-00232 Parentela: Sull'attuazione della normativa in materia di agricoltura sociale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le tematiche attinenti all'agricoltura sociale rappresentano un aspetto particolarmente rilevante per il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Riteniamo infatti che l'agricoltura sociale sia una fattiva risposta ai fabbisogni di *welfare* nelle aree rurali e costituisca un importante volano nei processi di coesione sociale ed economica, mediante azioni di integrazione delle categorie fragili della popolazione.

Riguardo all'emanazione del decreto ministeriale, previsto dalla legge n. 141 del 2015, necessario per definire i requisiti minimi e le modalità relative alle attività dell'agricoltura sociale esercitate dagli imprenditori agricoli, predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo rilevo che è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 21 dicembre 2017.

Il 15 gennaio 2018 lo schema di decreto è stato inviato, per i relativi pareri, alle competenti Commissioni parlamentari che, a causa dello scioglimento delle Camere, non hanno potuto provvedere a quanto dovuto.

Rassicuro l'interrogante che, avendo avuto l'assenso dai competenti uffici parlamentari, stiamo provvedendo ad inviare nuovamente la bozza di decreto alle competenti Commissioni.

Vogliamo anche evidenziare che abbiamo già invitato i componenti dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale a predisporre specifici gruppi di lavoro al fine di procedere alla stesura di Linee guida, che ulteriormente rafforzino il sistema dell'agricoltura sociale in chiave partecipativa e condivisa.

ALLEGATO 7

5-00233 Benedetti: Sull'attuazione delle misure previste dall'ordinamento per l'uso sostenibile dei fitosanitari in agricoltura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi preme anzitutto evidenziare l'impegno del Ministero ad attuare, anche grazie agli strumenti messi a disposizione dalla Politica Agricola Comune, politiche finalizzate alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, nella convinzione che il settore agricolo ed agroalimentare italiano diventerà tanto più competitivo, quanto più sarà in grado di essere sostenibile.

Ciò posto, ricordo che l'uso dei prodotti fitosanitari è stato oggetto di una profonda revisione normativa a partire dalla Direttiva 2009/128/CE, recepita nel nostro Ordinamento dal decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 che ha previsto l'adozione di un Piano d'Azione Nazionale (PAN), attuato con decreto 22 gennaio 2014 del Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della salute.

Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, il PAN definisce obiettivi e strategie da perseguire ai fini di un uso più corretto e sostenibile dei prodotti, attraverso la riduzione del rischio connesso all'utilizzo degli stessi.

Per il raggiungimento dei citati obiettivi, il PAN individua idonee misure, in conformità a quanto riportato nella norma europea di riferimento.

Relativamente alla previsione richiamata dall'interrogante e riportata al punto A.5 del PAN, segnalo che con decreto interministeriale 10 marzo 2015, a firma dei Ministri delle politiche agricole, dell'Ambiente e della Salute, sono state approvate le «Linee guida d'indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di

prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette».

Il documento individua 18 misure finalizzate alla tutela dell'ambiente acquatico e delle aree protette alle quali le Regioni e le Province autonome possono far riferimento per risolvere specifiche criticità riscontrate nel proprio territorio.

Riguardo alla disciplina della vendita *on-line* dei prodotti fitosanitari, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10 comma 6 del decreto legislativo n. 150/2012, faccio presente che la questione è di estrema attualità e di interesse da parte delle Amministrazioni competenti all'attuazione della direttiva 2009/128/CE (Ministero delle politiche agricole, Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute).

Pertanto, in sede di revisione del PAN (attività già intrapresa e che si prevede di completare nei primi mesi del 2019) il tema della vendita *on line* sarà oggetto di analisi al fine di individuare le corrette procedure da seguire nel rispetto dei criteri di cui al decreto legislativo n. 150/2012, che garantiscono la tracciabilità e il controllo delle vendite.

In merito al controllo funzionale delle irroratrici ricordo che, a decorrere dal 26 novembre 2016, le macchine irroratrici (così come individuate dal PAN) possono essere utilizzate solo se sottoposte a controllo funzionale con esito positivo presso Centri Prova autorizzati dalle Regioni.

La misura è di competenza delle Regioni che provvedono, in linea con la normativa di riferimento, al riconoscimento dei Centri Prova (ove vengono eseguiti i controlli funzionali delle irroratrici),

alla formazione dei tecnici ivi operanti ed alle verifiche successive di conformità delle attività svolte.

I dati forniti dalle Regioni, riferiti al 31 dicembre 2016, evidenziavano tuttavia una non uniforme applicazione della misura, anche se significativi progressi sono stati raggiunti grazie alla crescente adesione da parte delle imprese agricole al sistema di qualità nazionale sulla produzione integrata.

In ogni caso, in fase di revisione del PAN, si procederà all'individuazione di ulteriori interventi finalizzati a garantire il raggiungimento dell'obiettivo previsto.

Rilevo infine che un aggiornamento dei dati di monitoraggio sul numero di macchine irroratrici sottoposte con esito positivo al controllo funzionale e sul numero di Centri Prova autorizzati è attualmente in corso.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura. COM(2018)267 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura. COM(2018)268 final (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	157
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013. COM(2018)366 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	161
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013. COM(2018)367 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	161
RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:	
Risoluzione sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito. Doc. XII, n. 22 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, e rinvio</i>)	162

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura. COM(2018)267 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Co-

struire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura. COM(2018)268 final.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2018.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, con specifico riferimento alla comunicazione « Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù e istruzione e cultura », sottolinea che essa punta a rafforzare e a rendere operative parte di quelle iniziative già intraprese

dall'Unione europea e dalla nuova agenda europea. In particolar modo concentra la sua attenzione sui giovani e sulle possibilità di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dalle tendenze globali: l'istruzione e la formazione quale soluzione, forma di investimento per l'individuo e per la società in generale. Ricorda che la comunicazione riunisce una serie di iniziative nei settori della gioventù, della cultura, nonché nella politica dell'istruzione e della formazione per contribuire a garantire un'Europa più competitiva, inclusiva e coesa: la Commissione europea presentando una « strategia per la gioventù » per il periodo 2019-2027, si concentra sull'emancipazione dei giovani europei e sul rafforzamento della loro voce nel processo di elaborazione delle politiche dell'Unione europea, considerati parte integrante del cambiamento. In tal senso, al fine di realizzare uno spazio europeo dell'Istruzione, evidenzia come la Commissione europea presenti due proposte di raccomandazione del Consiglio sul riconoscimento reciproco dei diplomi e sul miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue: entrambe le iniziative sono fondamentali per favorire la mobilità dell'apprendimento in Europa. La Commissione europea si impegna inoltre anche nell'istituzione di sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità, per garantire a tutti i bambini in Europa di iniziare la loro vita nel migliore dei modi. Rileva che queste iniziative costituiscono le pietre miliari nel processo di costruzione di un'Unione europea rafforzata, e rispecchiano l'importanza che l'attuale Commissione europea attribuisce agli investimenti nei giovani e nel loro futuro. Osserva che lo spazio europeo dell'istruzione secondo la comunicazione dovrebbe contribuire al raggiungimento di tre obiettivi: promuovere la mobilità e la cooperazione transfrontaliera nel settore dell'istruzione e della formazione; contribuire a superare gli ostacoli ingiustificati che rendono più difficile l'apprendimento, la formazione o il lavoro in un altro paese; sostenere gli Stati membri nel migliorare la natura inclusiva, basata sull'apprendi-

mento permanente e orientata all'innovazione dei sistemi di istruzione e formazione, congiuntamente alle iniziative intraprese dalla nuova agenda. Rileva che la creazione dello spazio europeo dell'istruzione, quale sfera di influenza comune e condivisa, consentirà agli Stati membri dell'Unione europea di fare di più per migliorare l'inclusività e la qualità dei loro sistemi di istruzione e formazione, e di porsi come modello per i paesi terzi. Sottolinea che due sono le strade che l'Unione seguirà per la sua attuazione: il programma Erasmus, vettore principale nella promozione della mobilità per l'apprendimento, ben noto per la forza dei suoi effetti in termini di integrazione e inclusione politica e sociale dei giovani; l'attuale cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione. Evidenzia che entrambi gli strumenti dovranno essere sostenuti da altre politiche dell'Unione europea, in particolar modo tramite il Fondo sociale europeo, la cui adeguata conoscenza sfruttamento dei suoi finanziamenti, è in grado di addurre tangibili risultati sulla qualità della vita dei cittadini, e che è responsabilità del nostro Paese conoscere e saper sfruttare adeguatamente in concomitanza di questi. Segnala che, per rendere lo spazio europeo dell'istruzione una realtà, la Commissione europea presenta una serie di iniziative. In primo luogo, il riconoscimento reciproco e automatico dei diplomi e dei periodi di studi all'estero. Nonostante i progressi raggiunti in termini di mobilità, infatti sono ancora numerosi gli ostacoli che incontrano le persone nel richiedere il riconoscimento formale dei propri titoli di livello terziario o secondario superiore in un altro Stato membro. Lo stesso vale anche per i periodi di studio all'estero. La Commissione europea punta pertanto, in correzione a tale mancanza, al riconoscimento automatico delle qualifiche come principio di base entro il 2025. In secondo luogo, rileva come, ad avviso della Commissione europea, occorra migliorare l'apprendimento delle lingue straniere per rafforzare la cittadinanza europea e aiutare le persone a scoprire altre culture. La

Commissione europea propone un nuovo approccio globale all'apprendimento delle lingue nella scuola dell'obbligo, al fine di garantire che sempre più giovani sappiano padroneggiare l'uso di più lingue. Ulteriore iniziativa della Commissione europea è rappresentata dalla carta europea dello studente che potrà contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e i costi per gli studenti e gli istituti di istruzione. Inoltre, ad avviso della Commissione, aiuterà gli studenti ad accedere facilmente a vari servizi, quali biblioteche, trasporti, alloggi. La Commissione europea intende introdurre progressivamente la carta europea dello studente entro il 2021. Segnala che un'altra iniziativa riguarda la nascita di Università europee. La previsione di un approccio transfrontaliero tra i vari istituti situati nei vari paesi europei, al fine di garantire la libera circolazione di studenti e di conoscenze tra questi, e garantire una ricerca e un'innovazione di elevata qualità data un nuovo approccio multidisciplinare. Ciò dovrebbe portare all'introduzione di « titoli di laurea europei » riconosciuti in tutta Europa. Osserva come tali università si baseranno su una serie di principi fondamentali, ma non vi sarà un modello unico per tutti, ma modelli differenziati in base alle esigenze degli istituti, che potranno fare affidamento contemporaneamente su finanziamenti sia europei che nazionali. In questo modo sarà possibile affrontare quelle sfide sociali e quella carenza di competenze di cui l'Europa è affetta. La Commissione europea intende pertanto istituire almeno venti università europee entro il 2024. Tale ambizioso risultato sarà possibile tramite la creazione di uno statuto giuridico specifico per le università europee entro il 2015, di concerto della Commissione europea con le parti interessate. Segnala, infine, l'iniziativa relative al rafforzamento della scuola di *governance* europea e transnazionale istituita per iniziativa dell'Istituto universitario europeo di Firenze, per la formazione di dirigenti delle organizzazioni pubbliche, private e della società civile. Segnala che la Commissione europea proporrà in aggiunta la creazione

di centri di eccellenza per l'istruzione e la formazione professionale per sviluppare programmi di studio e qualifiche di alta qualità incentrati sulle esigenze in materie di competenze settoriali, fungendo anche da incubatori di impresa e catalizzatori per gli investimenti. Rileva che dalla realizzazione congiunta di tutte queste iniziative la Commissione europea persegue l'obiettivo del consolidamento di uno spazio europeo dell'istruzione ponendo i giovani, l'istruzione e la cultura in cima alla sua agenda politica. Sottolinea che l'attenzione riposta dall'Unione europea sulla cultura, quale motore principale di integrazione e di sviluppo, ma anche di « ricircolo » della conoscenza e delle persone, non solo evidenzia che tale approccio è in grado di garantire un maggiore afflusso di nuove competenze e di nuovi strumenti all'interno del nostro Paese, ma che grazie alle diverse metodologie adottate dai Paesi comunitari in seguito alle comunicazioni, sarà pertanto possibile estrarre altrettante soluzioni adoperabili nel nostro ordinamento. Tali iniziative vanno a rafforzare quello stesso spirito di innovazione promosso dal nostro contratto di Governo, che pone appunto la sua attenzione sulla cultura, conformemente alle linee programmatiche già avanzate dal Ministro Bonisoli per la riforma di tale istituto. Rileva che un'altra questione di non irrilevante importanza che sottopone all'attenzione della Commissione, riguarda il potenziamento e l'uso congiunto dei fondi europei indirizzati alla creazione di uno spazio unico europeo dell'istruzione, dal cui accesso condiviso è possibile attingere tecniche, strumenti, strategie, da applicare nel nostro ordinamento per correggere quelle storture inerenti al nostro sistema d'istruzione, e che pertanto necessitano di essere sanate. Evidenzia che, puntando dunque sul perfezionamento delle competenze e sul riconoscimento reciproco dei diplomi, la seconda comunicazione in esame garantisce quella trasmissione di conoscenze necessarie all'innovazione dell'istituto, tramite l'apporto di nuovi approcci metodologici. Ciononostante sarà importante preservare nella previsione del

riconoscimento reciproco dei diplomi, la qualità dei titoli in base all'istituto di conferimento. Ritiene che sia necessario che la Commissione europea ipotizzi dei criteri standard a cui far corrispondere un determinato grado di preparazione, che operi da comune denominatore per l'equiparazione dei titoli, al fine di tutelare l'alta formazione di cui vantano i nostri istituti, che non può essere equiparata a quella « di un livello qualitativamente più basso », o conseguita in una maniera diversa da quella adottata nel nostro Paese; si riferisce, in particolare, al superamento degli esami in altri istituti universitari europei tramite l'approccio metodologico delle crocette, contrariamente ai nostri studenti italiani che sono invece sottoposti a tipologie di esame sia scritte che orali caratterizzati da una notevole mole di studio. Sottolinea che tale precisazione non vuole intaccare la bontà dell'iniziativa, che faciliterebbe tra l'altro l'accesso al mondo del lavoro dei nostri laureati in tutta Europa, ma vuole richiamare l'attenzione dell'Unione europea sulla previsione di criteri standard qualitativi in grado di garantire l'effettiva equiparazione qualitativa dei titoli. Osserva che restano indiscussi gli strumenti per la mobilità e per l'approfondimento delle conoscenze apportati da entrambe le comunicazioni, che si ricongiungono perfettamente con la dichiarazione di Roma del 2017 in cui i leader dell'Unione europea si sono impegnati a realizzare « un'Unione in cui giovani ricevano la migliore istruzione e la migliore formazione possibili e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale ». Rimarca che se si intende costruire un'Italia più forte, insieme ad un'Unione europea in grado di fornire gli adeguati strumenti, le politiche in materia di gioventù, cultura, istruzione e formazione devono svolgere un ruolo importante nel progetto di questa legislatura.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ritiene opportuno che nel parere da rendere alla VII Commissione si evidenzii la

necessità di precisare che gli interventi mirati all'approfondimento delle competenze linguistiche siano rivolti « verso le lingue » e non solo verso la lingua inglese. Ritiene inoltre fondamentale che sia effettuato ogni sforzo utile volto a rafforzare l'apprendimento linguistico nelle fasi della prima infanzia e dell'infanzia, quando maggiori sono le propensioni cognitive per lo sviluppo e l'apprendimento linguistico. Osserva, inoltre, che andrebbero anche precisati e valorizzati gli aspetti relativi alla mobilità tra docenti e tra le Università, superando le attuali rigidità, al fine di favorire sistema universitario aperto e una maggiore mobilità dei docenti. Conclude sottolineando che è necessario altresì rendere più accessibili i bandi europei alle scuole, ricordando tuttavia che bisogna fare molta attenzione alla cosiddetta semplificazione perché a volte possono crearsi degli irrigidimenti, come recentemente successo con il totale abbandono del sistema cartaceo per le richieste di partecipazione: ritiene che in realtà le scuole abbiano piuttosto bisogno di un coordinamento che curi le loro procedure di partecipazione ai bandi e che debba essere prevista una risorsa comune che serva più scuole per le procedure di accesso ai bandi.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, concorda con quanto osservato dalla collega Rossini, anche in materia di irrigidimento generato a volte dalla volontà di semplificare, sottolineando come occorra superare gli attuali eccessivi appesantimenti burocratici.

Cristina ROSSELLO (FI) concorda con quanto osservato dalle colleghe Rossini e Villani. Segnala che, anche a seguito di approfondimenti con esperti e colleghi, la necessità di educare progressivamente gli studenti, fin dalla scuola primaria, all'interazione propositiva con l'altro, accompagnandoli nella crescita psicologica, fisiologica e intellettuale. In tal senso, osserva come siano da preferirsi strumenti pedagogici sempre più affinati per imparare a relazionarsi in modo più proficuo con le

persone, la società, l'ambiente e il territorio, l'arte e la cultura. In relazione alla formazione degli insegnanti o dei soggetti a qualunque titolo chiamati a istruire e accompagnare gli studenti nel percorso formativo di crescita, ritiene che sia sempre più opportuno avviare corsi di aggiornamento specificamente dedicati alle « teorie e tecniche della comunicazione », osservando che sarebbe così possibile porre le basi e sviluppare una peculiare sensibilità al dialogo e alla mediazione, adattabile alle diverse discipline. Conclude sottolineando che anche gli Istituti ed i corsi di formazione professionale dovrebbero includere, come la scuola dell'obbligo, un approccio alla comunicazione sostenibile.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, concorda con quanto osservato, in specie per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue straniere fin dall'infanzia e con quanto detto in materia di formazione dei docenti, riservandosi di tenerne conto ai fini della proposta di parere che sottoporrà all'attenzione della Commissione. Conclude ricordando come nel contratto di Governo della maggioranza è peraltro previsto l'inserimento dell'insegnante di lingua straniera nelle scuole per l'infanzia.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro intendendo intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013.
COM(2018)366 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2018.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), *relatrice*, preannuncia che, nella proposta di parere che si riserva di formulare nel corso della prossima seduta, evidenzierà

l'opportunità di inserire il riferimento alla cultura e all'educazione nei bandi relativi all'erogazione dei principali fondi europei, come quelli relativi alla politica di coesione, a Erasmus, a Horizon, a Invest EU, alla politica estera e di cooperazione. Annuncia inoltre che nel parere verrà affrontata la tematica dell'inadeguatezza delle risorse allocate su Europa creativa 2021-2027 chiedendo che esse siano incrementate di almeno il 50 per cento rispetto a quanto stabilito per il periodo 2014-2020.

Cristina ROSSELLO (FI) concorda con le osservazioni della relatrice.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro intendendo intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013.
COM(2018)367 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2018.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, nel richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di svolgere un'attività conoscitiva sulla proposta di regolamento in esame, si riserva di intervenire in altra seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro intendendo intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Risoluzione sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito.

Doc. XII, n. 22.

(Parere alla III Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della risoluzione del Parlamento europeo in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, segnala che il Parlamento europeo ha approvato il 14 marzo 2018 una risoluzione sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito nella quale definisce la sua posizione in riferimento ai negoziati in corso sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea si dovrebbe concludere entro due anni dalla notifica da parte del Regno Unito dell'intenzione di recedere dall'Unione europea avvenuta il 29 marzo 2017 e quindi entro il 29 marzo 2019. Ricorda che, secondo quanto indicato in più occasioni dal capo negoziatore dell'Unione europea, Michel Barnier, i negoziati sulla Brexit dovranno concludersi entro ottobre 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di adozione dell'accordo di recesso da parte delle istituzioni dell'Unione europea entro il 29 marzo del 2019, data limite di due anni prevista dall'articolo 50 del TUE. Sottolinea che l'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea dovrà essere concluso dal Consiglio, a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo e non necessiterà di

essere ratificato dagli Stati membri. L'accordo che disciplinerà il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito avrà natura mista e dovrà invece essere ratificato da tutti gli Stati membri. Ricorda che i negoziati sono ancora in corso e continueranno per tutta la prossima estate e desidera richiamarne gli ultimissimi principali sviluppi. In particolare, il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno scorso, nel valutare lo stato dei negoziati, ha accolto con favore i progressi compiuti sull'accordo di recesso, esprimendo però preoccupazione per la mancanza di progressi sostanziali per quanto riguarda una soluzione « di salvaguardia » (*backstop*) per il confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, invitando a intensificare gli sforzi per concludere l'accordo di recesso il primo possibile e ricordando che i negoziati possono progredire solo a condizione che tutti gli impegni assunti finora siano pienamente rispettati; invitato ad accelerare i lavori per la conclusione di una dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, sulla base degli orientamenti negoziali definiti dal Consiglio europeo; invitato ad intensificare il lavoro sulla preparazione a tutti i livelli e sulla base di tutti i possibili esiti del negoziato, con ciò comprendendo anche la possibilità che non si raggiunga un accordo (il cosiddetto scenario di *no deal*). Rileva che il Governo del Regno Unito ha poi pubblicato, il 12 luglio 2018, il Libro bianco sulle future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea nel quale ha presentato la sua piattaforma negoziale per la seconda fase dei negoziati sulla Brexit, relativa al quadro delle future relazioni del Regno Unito con l'Unione europea. Osserva che il Consiglio dell'Unione europea ha esaminato il Libro bianco del governo del Regno Unito in occasione della riunione del 20 luglio 2018, al termine della quale il Capo negoziatore dell'Unione europea, Michel Barnier, ha diffuso una nota nella quale si indica che il Libro bianco contiene vari elementi per una discussione costruttiva sul quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito, come ad esempio la proposta

di un accordo di libero scambio, la convergenza sulla necessità di una cooperazione nel settore della sicurezza interna ed esterna, le garanzie sulla protezione dei diritti fondamentali e il riconoscimento del ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'interpretazione del diritto europeo. Evidenzia che Barnier si è interrogato sulla compatibilità di alcune proposte del Libro bianco con il mandato negoziale ricevuto dal Consiglio europeo, come l'integrità del mercato unico, l'indivisibilità delle quattro libertà e l'autonomia del processo decisionale dell'Unione europea e su altre ancora che non paiono poter essere effettivamente applicabili o paiono, a suo parere, essere suscettibili di creare maggiori oneri amministrativi e burocratici, come ad esempio la proposta di armonizzare i sistemi doganali attraverso un Trattato di armonizzazione, che potrebbe creare rischi di frode. Segnala che, da ultimo, la Commissione europea, rispondendo alla sollecitazione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno scorso, ha pubblicato il 19 luglio scorso una comunicazione sui preparativi per il recesso del Regno Unito dall'Unione europea nella quale invita le autorità nazionali e dell'Unione europea e i portatori di interessi a prepararsi a due possibili scenari: se l'accordo di recesso sarà stato ratificato prima del 30 marzo 2019, il diritto dell'Unione europea cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 1° gennaio 2021, ossia trascorso un periodo di transizione di 21 mesi; se l'accordo di recesso non sarà stato ratificato prima del 30 marzo 2019, non vi sarà alcun periodo transitorio e il diritto dell'Unione europea cesserà di applicarsi al Regno Unito il 30 marzo 2019. In questo caso ci si troverebbe nello scenario di « nessun accordo » o del « precipizio ». Rappresenta che la Commissione sottolinea il fatto che anche nell'ipotesi di completamento del processo di ratifica dell'accordo di recesso prima del 30 marzo 2019, il Regno Unito in futuro non sarà più uno Stato membro dell'Unione europea e che occorrono in ogni caso preparativi a tutti i livelli per adeguarsi a tutte le implica-

zioni possibili a livello di Istituzioni dell'Unione europea, Istituzioni nazionali, regionali e locali e soprattutto da parte degli operatori economici e dei soggetti privati. Evidenzia che la risoluzione del Parlamento europeo, benché adottata in una fase negoziale ormai risalente rispetto agli ultimi sviluppi appena richiamati, indica comunque le condizioni del Parlamento per l'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, che ai sensi del Trattato deve essere approvato dal Parlamento europeo. Osserva che nella risoluzione del 14 marzo 2018, il Parlamento europeo, infatti, in particolare ribadisce che l'adesione del Regno Unito al mercato interno e all'Unione doganale sarebbe la soluzione migliore nonché l'unica in grado di garantire la prosecuzione di scambi commerciali senza attriti. Ricorda che il Parlamento europeo approverà il quadro per le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito solo se tale quadro rispetterà i seguenti principi: impossibilità per un Paese terzo di godere degli stessi diritti e degli stessi vantaggi di uno Stato membro dell'Unione europea o di un membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dello Spazio economico europeo (SEE); tutela dell'integrità e del corretto funzionamento del mercato interno, dell'Unione doganale e delle quattro libertà; salvaguardia dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea e del ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE); rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali; parità di condizioni, in particolare per quanto concerne il costante rispetto, da parte del Regno Unito, delle norme discendenti dagli obblighi internazionali, nonché dalla legislazione e dalle politiche dell'Unione in settori quali la concorrenza equa, inclusi gli aiuti di Stato, i diritti sociali e dei lavoratori, e in particolare livelli equivalenti di protezione sociale e salvaguardie contro il *dumping* sociale, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la protezione dei consumatori, la salute pubblica, le misure sanitarie e fitosanitarie, la salute e il benessere degli animali, la fiscalità, prevedendo altresì un chiaro meccanismo di

contrasto all'evasione fiscale, all'elusione fiscale e al riciclaggio, la protezione dei dati e la tutela della vita privata; salvaguardia degli accordi dell'Unione europea con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali; salvaguardia della stabilità finanziaria dell'Unione europea e rispetto del suo regime e delle sue norme di regolamentazione e di vigilanza, nonché loro applicazione; giusto equilibrio tra diritti e obblighi inclusi, ove opportuno, contributi finanziari commisurati. Il documento ribadisce che una delle questioni chiave per il consenso del Parlamento sarà il trattamento di tutte le questioni in sospeso relative ai diritti dei cittadini, insieme alla garanzia che la Brexit non abbia ripercussioni sui diritti dei cittadini dell'Unione europea che risiedono legalmente nel Regno Unito né su quelli dei cittadini del Regno Unito che risiedono legalmente nell'Unione europea a 27. Il Parlamento europeo insiste, inoltre, affinché, durante il periodo di transizione, ogni cittadino dell'Unione europea che arriva nel Regno Unito goda dei medesimi diritti di coloro che sono arrivati prima dell'inizio del periodo di transizione.

Guido Germano PETTARIN (FI) esprime curiosità su cosa sarebbe successo o succederebbe in caso di secessione della Scozia dal Regno Unito e chiede un chiarimento circa la tutela dei diritti quesiti in capo ai rapporti giuridici esistenti.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) si augura che un accordo sia raggiunto perché in sua assenza perderebbero tutti. Ricorda, peraltro, che un primo e pesante effetto della Brexit si è avuto sul bilancio dell'Unione europea che non può più disporre di 12,5 miliardi di euro della Gran Bretagna. Sottolinea, inoltre, che la Gran Bretagna ha partecipato ai bandi dei settori cultura ed educazione e la sua uscita senza un accordo con l'Unione europea potrebbe significare la decadenza dei partenariati cui partecipano soggetti britannici. Ritiene che sia necessario che tutti si debbano assumere la responsabilità di scongiurare tale ipotesi. Ricorda, infine,

che sotto questo profilo emergono anche preoccupazioni circa i progetti comuni in ambito culturale, e che non riguarda solo la circolazione delle persone. In tal senso, ritiene necessario uno specifico accordo per il settore della cultura e dell'educazione.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, segnala che, per quanto riguarda i diritti quesiti, la tendenza e la volontà sembrerebbe essere quella della salvaguardia. Peraltro ricorda che la Gran Bretagna ha già espresso il desiderio di continuare a partecipare e di restare in talune agenzie europee. Osserva, del resto, che è necessario continuare a coinvolgere il Regno Unito in materia di sicurezza internazionale e lotta al terrorismo. Sottolinea, tuttavia, che molto dipenderà da quale sarà la posizione del Regno Unito nella materia dei rapporti commerciali e quali strutture giuridico-economiche la terranno connessa all'Unione europea.

Cristina ROSSELLO (FI) osserva che sembra di particolare rilievo la questione dell'armonizzazione del diritto privato europeo, soprattutto per i profili concernenti i contratti di vendita: sul punto è opportuna la maggiore chiarezza possibile, anche al fine di evitare guerre commerciali. Sottolinea che sull'argomento deve essere fatto ogni sforzo, nella trattativa, per difendere i nostri interessi.

Piero DE LUCA (PD) evidenzia la necessità, anche come possibile spunto in vista dell'audizione dell'ambasciatrice britannica prevista per domani, di una valutazione degli effetti della Brexit sul medesimo Regno Unito. Evidenzia infatti come, a suo avviso, l'impatto dell'uscita dall'Unione europea sull'economia britannica sarà assai negativo, tanto in termini di delocalizzazione di attività economiche quanto in termini di fuoriuscita di forza lavoro e competenze verso altri Paesi europei. Tale operazione non sarà quindi a costo zero per la Gran Bretagna.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, osserva che la vera preoccupazione

riguarda la mancata ratifica dell'accordo di recesso entro marzo 2019. Quanto all'impatto della Brexit sul Regno Unito, non gli sembra di registrare preoccupazioni da parte britannica. Sottolinea, inoltre, che bisogna rispettare la volontà dei cittadini britannici che si sono espressi con il voto, anche se, ricorda, gli elettori residenti nell'Irlanda del Nord si sono espressi in maggioranza per restare nell'Unione europea, evidenziando come andrà, in tal senso, salvaguardata una forma di interconnessione tra le due entità dell'isola irlandese.

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che tutti questi aspetti potranno essere approfonditi nella prevista audizione dell'ambasciatrice britannica prevista per domani. Segnala, inoltre, che andrebbero approfonditi gli aspetti connessi allo sviluppo economico, soprattutto quelli legati all'informatizzazione vero volano di crescita economica.

Piero DE LUCA (PD) ribadisce che non crede che la Brexit non provocherà conseguenze negative nel Regno Unito e osserva come i cittadini britannici sembrano esprimere forti preoccupazioni al riguardo. Rileva come, a prescindere dalla firma di un accordo, la situazione sarà diversa dall'attuale e quindi agenzie e imprese dovranno adeguarsi e spostarsi, ricordando in tal senso ricorda la recente vicenda riguardante l'Agenzia europea del farmaco. Ritieni, per questi motivi, che sia opportuno che la politica si interroghi.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, ricorda le recenti dichiarazioni del Primo ministro britannico, May, secondo cui Brexit significa Brexit, osservando quindi che il Regno Unito uscirà dall'Unione europea e evidenziando come il governo britannico abbia fatto le proprie

valutazioni. Sottolinea come, in ogni caso, dopo l'uscita dall'Unione europea, la Gran Bretagna avrà necessariamente uno *status* diverso nei suoi rapporti con l'Europa. Rileva in proposito come non sia infatti ipotizzabile il permanere di un mercato unico con il Regno Unito, laddove le imprese del Regno Unito potrebbero beneficiare di aiuti preclusi a quelle europee in ragione, ad esempio, delle norme sugli aiuti di Stato, con effetti distorsivi della concorrenza. Osserva che la Gran Bretagna è consapevole, peraltro, che l'Unione europea desidera mantenere interconnessioni con essa, ma è anche consapevole che l'Unione europea vuole che essa resti soggetto terzo.

Piero DE LUCA (PD) osserva che se è vero che il Regno Unito procederà su un binario proprio nel settore economico, è anche vero che gli standard degli istituti sociali e civili britannici sono legati a doppio filo con quelli europei e l'Europa non potrà che rimanere un termine di confronto.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) auspica che i cittadini britannici possano esprimersi in un nuovo *referendum* sulla Brexit.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, conclude ricordando che restano sul tavolo le spinose questioni dell'Irlanda del Nord – e dei suoi confini con la Repubblica d'Irlanda – e di Gibilterra: per questi due territori britannici deve essere trovato uno *status* soddisfacente.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro intendendo intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 25 luglio 2018. — Presidenza
del presidente Alberto BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 15.20.

INDICE GENERALE**COMITATO PER LA LEGISLAZIONE**

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla riunione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. C. 953 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) 4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106. C. 968, approvata dal Senato (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) 6

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del presidente in materia di accertamento di subentranti 7

Comunicazioni del presidente 8

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Matteo Salvini, sulle linee programmatiche (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 12

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, sulle linee programmatiche del dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 14

COMMISSIONI RIUNITE (XII Camera e 12^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra della salute, Giulia Grillo, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) .. 16

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	17
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti <i>web</i> e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	17
ALLEGATO (Proposta di parere formulata dai relatori)	20

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE Atto n. 25. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	24
ALLEGATO (Proposta di parere dei relatori)	25

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione 2018 della Commissione europea sulla politica di allargamento dell'UE. COM(2018)450 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio) .	28
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa. COM(2018)476 final/2 e Annex (Seguito dell'esame e rinvio)	38
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	40
ALLEGATO 1 (Subemendamenti all'emendamento 4.24 I Relatori e all'articolo aggiuntivo 11.07 del Governo)	59
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati nella seduta odierna)	68

SEDE REFERENTE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	51
ALLEGATO 3 (Emendamento 14.2 dei Relatori)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. Atto n. 34 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	74
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00223 Migliore ed altri: Sulla mancata pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	80
5-00224 Sisto ed altri: Sulle esigenze di sicurezza nella città di Prato e sulla sperimentazione in tale ambito della pistola elettrica Taser	77
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	81
5-00225 Prisco e Donzelli: Sul mancato inserimento delle città di Prato, Perugia e Terni nella sperimentazione della pistola elettrica Taser	77
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	82
5-00226 Magi e Gebhard: Questioni relative all'autonomia decisionale delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione umanitaria	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	83
5-00227 Macina ed altri: Sull'adeguatezza dei presidi di sicurezza in Puglia	78
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	84

II Giustizia**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	85
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	85
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	86

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia (<i>Esame e rinvio</i>)	86
Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 274 Molteni, C. 308 Meloni e C. 580 Gelmini (<i>Esame e rinvio</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

III Affari esteri e comunitari**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti del <i>Palestinian Center for Human Rights</i> di Gaza	97
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia a Londra, Raffaele Trombetta, nell'ambito dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (Doc. XII, n. 22)	97
--	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE REFERENTE:**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo. (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	99
<i>ALLEGATO (Emendamenti presentati)</i>	111

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; <i>b)</i> Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. C. 344 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	103
Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106. C. 968, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	105
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	106
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. Atto n. 34 (Rilievi alle Commissioni IX e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
ERRATA CORRIGE	110

VI Finanze**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	114
ALLEGATO (<i>Proposta di rilievi formulata dalla relatrice</i>)	115

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**AUDIZIONI:**

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE REFERENTE:**

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (<i>Esame e rinvio</i>) ...	119
--	-----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	122
5-00014 Gagnarli: Valorizzazione del polo tecnologico ferroviario di Osannoro	122
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	123

5-00055 Butti: Realizzazione della metroferrotramvia Milano-Seregno da parte di Cmc di Ravenna e problematiche relative al tracciato dell'opera	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	124
5-00160 Nobili: Gravi disservizi e sicurezza del servizio di trasporto pubblico locale della città di Roma	122
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	126
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	133
SEDE REFERENTE:	
Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106. C. 968, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 881 Molinari</i>)	134
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	135
XIII Agricoltura	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia (<i>Deliberazione</i>)	139
<i>ALLEGATO 1 (Programma dell'indagine)</i>	143
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00228 Fornaro: Sulla gestione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica	140
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	147
5-00229 Nevi: Sull'erogazione dei contributi europei e nazionali pregressi nell'ambito della gestione del rischio 2014-2020	140
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	149
5-00230 Viviani: Sulla tutela delle eccellenze italiane nel settore agroalimentare anche in sede internazionale	141
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	150
5-00231 D'Alessandro: Sulla tutela delle eccellenze italiane nel settore agroalimentare anche in sede internazionale	141
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	152
5-00232 Parentela: Sull'attuazione della normativa in materia di agricoltura sociale	141
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	154
5-00233 Benedetti: Sull'attuazione delle misure previste dall'ordinamento per l'uso sostenibile dei fitosanitari in agricoltura	142
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	155
AUDIZIONI INFORMALI:	
Sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare e della pesca.	
Audizione del dottor Roberto Basso, Presidente del Consiglio di Amministrazione del CONSIP ..	142
Audizione di rappresentanti di ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare)	142
Audizione di rappresentanti di CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)	142

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura. COM(2018)267 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura. COM(2018)268 final (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 157

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013. COM(2018)366 final (*Seguito dell'esame e rinvio*) 161

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013. COM(2018)367 final (*Seguito dell'esame e rinvio*) 161

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito. Doc. XII, n. 22 (Parere alla III Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, e rinvio*) 162

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

PAGINA BIANCA



18SMC0023770